

LXX.

TORNATA DI SABATO 18 MARZO 1893

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

INDICE.

Disegno di legge:	
Pensioni (<i>Seguito della discussione</i>) . . .	Pag. 2421
Oratori:	
BONIN-LONGARE	» 2460-61
COLOMBO	» 2462
	2463-73-74-78-79-82
CUCCHI	» 2439-40
FAGIUOLI, <i>sotto-segretario di Stato per il te-</i>	
<i>soro</i>	» 2422
	2423-25-36-37-40-42-43-60-61-78-81
GRANDI	» 2423-24
LUCCHINI	» 2481
MECACCI	» 2482
MOCENNI	» 2424
	2426-27
PELLOUX, <i>ministro della guerra</i>	» 2427
RAVA	» 2431
ROUX, <i>relatore</i>	» 2421
	2423-25-26-34-39-43-60-62-73-75-78-79-80-82
RUBINI	» 2426
	2436-80
SAPORITO	» 2421
	2422-23-28-37-41-60-61-62-74-76
SONNINO	» 2442
Interrogazioni:	
Operai fornai di Roma:	
Oratori:	
BARZILAI	» 2417
GIOLITTI, <i>ministro dell'interno</i>	» 2415-18
SOCCI	» 2416
Condizioni igieniche della R. Accademia navale	
di Livorno:	
Oratori:	
DE MARTINO	» 2419
RACCHIA, <i>ministro della marina</i>	» 2418
Proposta sull'ordine del giorno:	
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	» 2482
Relazioni:	
COCCO-ORTU; Acquisto di cavalli stalloni	» 2438
VENDRAMINI; Bilancio dell'entrata (1892-93)	» 2439

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Socci, al ministro dell'interno, « sul contegno dell'autorità politica di Roma contro gli operai fornai, raccolti in riunione privata per discutere sui loro interessi. »

Su quest'argomento c'è anche un'altra interrogazione, presentata dall'onorevole Barzilai.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. L'onorevole Socci mi interroga sul contegno dell'autorità politica di Roma riguardo agli operai fornai raccolti in riunione privata per discutere sui loro interessi.

In realtà, se gli operai fornai di Roma si fossero limitati a riunirsi privatamente per discutere i loro interessi, l'autorità di pubblica sicurezza non avrebbe avuto alcuna ragione per intervenire, e certamente non sarebbe intervenuta.

Ma la riunione degli operai fornai fu duplice, una volontaria, ed una forzata.

Comincio dalla seconda.

Parecchi operai fornai ricevettero un avviso concepito in questi termini:

« Caro compagno. Domani 13 corrente, appena terminato il lavoro, siete pregato di venire in via Monte Giordano numero 19, per prendere cognizione di affari che vi riguardano personalmente. »

La seduta comincia alle 2.5 pomeridiane.

Suardo, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Molti di coloro che avevano ricevuto questo avviso, si recarono in quel posto, e quando furono riuniti in numero considerevole, (e si trattava di operai che avevano lavoro) furono chiusi dentro ed impediti di uscire dagli operai fornai disoccupati i quali si erano pure radunati.

Ci era stata fra gli operai disoccupati e parte di quelli che avevano lavoro una certa intelligenza intorno alla quale io non ho niente da dire, intelligenza nel senso che gli occupati cedessero qualche giornata di lavoro ai disoccupati, che forse parve non fosse stata mantenuta. Il fatto sta che gli operai, chiamati con questo avviso, furono chiusi ed impediti di uscire da quel luogo.

All'autorità di pubblica sicurezza giunsero dei reclami, fra gli altri un biglietto scritto da uno di quegli operai fornari chiusi là dentro al suo padrone, nel quale gli diceva:

« Ho ricevuto una lettera della Società; sono venuto non sapendo di che si trattava. Invece hanno chiuso la porta, e non mi hanno lasciato sortire se non firmavo il turno per il lavoro. Fate come volete (dice al suo padrone) ma se non firmate non ci lasceranno sortire. »

Avuto questo avviso, che si tenevano là degli operai con la forza, l'Autorità di pubblica sicurezza intervenne, e li liberò, non solo, ma naturalmente si iniziò un procedimento penale per sequestro di persona e per atti di violenza. Questo fatto ha dato luogo ad una quantità d'incidenti.

Alla pretura urbana fu discussa una causa contro cinque operai fornai, arrestati per contravvenzione all'articolo 6 della legge di pubblica sicurezza, e furono condannati a sei e a quattro giorni di arresti. Il processo per sequestro di persona è in corso, e sono certo che l'Autorità giudiziaria applicherà la legge come deve essere applicata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci.

Socci. Non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro, perchè il sequestro di persona, che si vuole addurre per condannare questi operai, e giustificare l'arbitrio della questura che ha sfondato violentemente una porta in una riunione pacifica, mi pare che faccia a' cozzi addirittura anche con quel biglietto che ha letto l'onorevole presidente del Consiglio e della cui autenticità non dubito affatto.

Ma se è stato permesso ad un individuo che forzatamente si tratteneva in una stanza, di mandare un biglietto al suo principale, io domando se si può seriamente parlare di sequestro di persona; sequestro di persona che poi venne combattuto addirittura da un altro fatto, del quale credo che anche l'onorevole ministro dell'interno abbia avuto notizia; il fatto, cioè, che quegli operai che si trovavano radunati in quel luogo potevano uscire benissimo per andare nell'osteria di faccia a mangiare od a bere qualche cosa.

Gli operai fornai, come voi sapete, e gli infornatori specialmente (che costituiscono la classe più disgraziata perchè si trovano ad avere uno spostamento nelle abitudini della vita e non possono godere di tutto ciò che si gode durante la giornata) avevano fatto uno statuto che era ispirato ai sentimenti del giusto e dell'onesto. E di ciò può fare benissimo testimonianza l'onorevole Barzilai, che è presidente della Società, e che vedo con piacere essersi unito alla mia interrogazione.

In questo statuto non si richiedeva se non che fossero concessi sei giorni di libertà durante tutto l'anno agli operai ordinari, e che in quei giorni fossero occupati quegli operai disoccupati che avessero buoni certificati, e che durante la loro occupazione non avessero fatto mai nulla di male.

Gli operai fornai, dal momento che i padroni non vollero accettare questo statuto, si adunarono pacificamente in una stanza senza andare per le vie, senza fare dimostrazioni, e là aspettavano tranquillamente, come aspettavano gli antichi romani sull'Aventino, che venisse qualcheduno a trattative.

Invece dopo qualche ora capitò un delegato della questura, che, con i modi più sgarbati, cominciò ad ingiuriare tutti, principiando dal presidente, che si rivolgeva a lui con i termini più gentili, dicendo che quello non era il modo di entrare in un locale privato.

Ora io deploro questo contegno dell'autorità, e lo deploro tanto più in questo momento in cui si accentua la lotta di classe da un partito, il quale fa paura alle istituzioni le più solide; deploro che il Governo metta le sue guardie a disposizione di uomini che cercano di sfruttare gli altri, e che dopo aver dato una parola agli operai, non la vogliono più mantenere.

Questa è una cosa molto deplorabile; e, lo dico francamente, io non posso dichia-

rarmi soddisfatto di quanto ha detto l'onorevole ministro dell'interno. Non presento una mozione, nè tramuto la mia interrogazione in interpellanza, perchè so *a priori* come andrebbe a finire. Ripeto solamente che non sono punto soddisfatto, e che ritengo che il contegno dell'autorità politica in Roma, in questo fatto, sia contrario ad ogni principio liberale, perchè costituisce una violazione bella e buona di domicilio, ed una offesa al principio di libertà. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

Barzilai. Io non ho presentata la mia interrogazione...

Presidente. L'ha presentata; altrimenti non potrei darle facoltà di parlare!

Barzilai. Scusi, onorevolissimo presidente, mi lasci finire il mio concetto.

Io non ho presentato una interrogazione, perchè sentissi il bisogno di fare un duplicato al discorso dell'onorevole Socci; ma perchè prevedeva che egli mi avrebbe chiamato in causa...

Presidente. Ma allora!...

Barzilai. Scusi. A buon conto debbo osservare che le ragioni addotte dal presidente del Consiglio, non sarebbero precisamente quelle per cui si è proceduto; perchè l'autorità giudiziaria e l'autorità politica non hanno ammesso affatto che fossero gli operai esclusi dalla riunione, quelli che stavano sulla strada, e avrebbero commesso il sequestro di persona; ma invece dicono che erano gli operai che si trovavano nella sala, che impedivano ai loro compagni di uscire. Tanto è ciò vero, che quelli che stavano nella strada furono condannati per contravvenzione agli squilli.

Ora perchè l'onorevole presidente del Consiglio e la Camera immaginino, qual reato potessero mai avere avuto in mente di commettere gli operai riuniti in quella sala, basterà accennare all'oggetto della loro propaganda, e dell'opera loro. Essi non miravano nemmeno a migliorare la loro situazione tristissima; nè a fare aumentare il loro salario, o a diminuire le ore di lavoro; miravano a dar lavoro a 2 o 300 loro colleghi disoccupati; e per ottenere questo scopo si sobbarcavano ad abbandonare il lavoro e la mercede, per qualche giorno.

Con questo essi venivano anche ad essere i migliori ausiliari dell'autorità politica, la quale ha il maggiore interesse che di di-

soccupati ce ne sia il minor numero possibile, onde l'ordine pubblico non sia turbato.

D'altronde per mostrare anche quale interesse potessero avere quegli operai di commettere un reato di quella gravità, basterà accennare che la resistenza da vincere presso i padroni dei forni era di poca importanza, perchè la grandissima maggioranza di questi padroni era d'accordo di concedere questo cambio del lavoro, il quale funziona molto bene, per esempio, a Firenze e Bologna.

Ora dunque essi lo sapevano; moltissimi di questi padroni avevano già consentito, quindi non era proprio prezzo dell'opera d'immaginare una violenza per ottenere quello che per tre quarti era già stato ottenuto.

Ma l'onorevole presidente del Consiglio ha detto che la questione è nelle mani della autorità di pubblica sicurezza, ed io sono quanto lui geloso della divisione dei poteri, perchè credo pericoloso che nella Camera si discutano argomenti che vanno discussi in tribunale; ma ad un patto però; che quando un ministro dell'interno dice, come avviene spesso: l'autorità giudiziaria procede, il ministro stesso assuma l'impegno che, quando l'autorità giudiziaria dia torto all'autorità politica, provvederà contro la stessa autorità politica.

Ora io non so se debbo essere perfettamente garantito di ciò, se ricordo il fatto accaduto recentemente ad un operaio di Roma, il fatto di un arbitrio constatato con sentenza di tribunale, alla quale non ha tenuto dietro alcun provvedimento contro l'autorità di sicurezza pubblica; io non ne sono ancora convinto perchè non so quale provvedimento il presidente del Consiglio abbia preso o stia per prendere verso quelle autorità di Serradifalco, poichè una sentenza di tribunale ha dichiarato arbitrari gli arresti fatti.

Quindi io non posso dichiararmi nè soddisfatto, nè non soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, il quale non poteva dire oggi allo stato degli atti più di quello che ha detto; ma vorrei che egli assumesse l'impegno, che, ove l'autorità giudiziaria, come io credo, dia una risposta soddisfacente, vedesse se fosse il caso di prendere qualche provvedimento contro alcuni funzionari troppo zelanti, che qualche volta possono far succedere dei disordini,

laddove negli operai non v'è alcun proposito nè ragione che avvengano.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Giolitti, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Riconosco che è una bellissima cosa l'accordo intervenuto fra gli operai di lavorare per turno.

Su ciò non ho nulla da dire; ma naturalmente quest'accordo deve essere spontaneo; se qualcuno crede, avendo lavoro, di dover continuare a lavorare, non può essere costretto a lasciare il suo posto ad un altro per solidarietà di classe.

L'onorevole Socci ha detto che non vi è stato sequestro di persona, e l'onorevole Barzilai accennò che questo non ci fu perchè non erano quelli che stavano fuori della sala che impedissero di uscire, ma una parte soltanto di quelli che erano dentro. Questo significa che il sequestro...

Barzilai. Questa è una ipotesi della autorità, non mia.

Giolitti, ministro dell'interno. Credevo che fosse una ipotesi dell'onorevole Barzilai. Certo è che se questa gente era chiusa qualcheduno doveva esservi che impedisse l'uscita, altrimenti se ne sarebbe andata.

Vero è che l'onorevole Socci ha citato una circostanza attenuante, che cioè i sequestranti permettevano ai sequestrati di andare a mangiare nell'osteria di contro. Ora io domando all'onorevole Socci: se un giorno venisse bloccato in casa sua, ma gli permettessero di andare a mangiare nella trattoria di contro, si sentirebbe interamente libero, e non si lamenterebbe di questa restrizione di libertà, che gli permetterebbe, è vero, di non morir di fame, ma che non gli permetterebbe di andare, dove egli volesse?

Barzilai. Ma quando hanno aperto la porta non sono usciti.

Giolitti, ministro dell'interno. Fatto sta che c'è di mezzo, fra le altre cose, una sentenza di condanna della autorità giudiziaria, contro uno per 6 giorni ed altri 4 a 5 giorni di arresto.

Questo significa che qualche cosa di irregolare ci fu.

Del resto si è parlato di lotta di classe; ma qui erano degli operai che avevano lavoro, che si trovavano in contrasto con operai, che non l'avevano. Ora vogliamo spingere la divisione di classe fino a questo punto, da

considerare coloro, che hanno lavoro, come appartenenti ad una classe diversa?

Qui realmente non si tratta di cosa grave, siamo tutti d'accordo, non c'è stato nè ferimenti, nè altro; ma, certo, c'è stata una restrizione alla libertà delle persone, restrizione, che, per fortuna, non è ammessa dalle nostre leggi.

L'onorevole Socci ha detto che c'è stata violazione di domicilio perchè l'autorità di pubblica sicurezza andò ad aprire con violenza quella porta. Sarà stata una violazione di domicilio, ma mi ammetterà almeno l'onorevole Socci che fu una violazione di domicilio coatto. (*ilarità*)

Del resto la quistione è dinnanzi alla autorità giudiziaria, la quale giudicherà valutando l'importanza della cosa, non al di là di quello, che è giusto, ma certo mantenendo il principio della libertà del lavoro.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole De Martino al ministro della marina « sulle condizioni igieniche del Regia Accademia navale di Livorno e sui provvedimenti atti a rassicurare le famiglie degli allievi. »

L'onorevole ministro della marina ha facoltà di parlare.

Racchia, ministro della marina. Per rispondere alla interrogazione dell'onorevole De Martino premetterò alcuni dati statistici, riguardo alla igiene dell'Accademia navale

Dal 1880 a 1890 l'Accademia ebbe 1261 allievi infermi. Sopra 1261 allievi infermi, se ne ebbero 56 colpiti da malattie infettive.

Ora, secondo il parere delle persone competenti, è ritenuto che questa percentuale deponga per sè stessa in favore delle condizioni soddisfacenti dell'Accademia navale.

I casi più gravi, come purtroppo ricorderà l'onorevole De Martino, accaddero nel 1887 e nel 1890, nella quale occasione si ebbero complessivamente 7 decessi. Questo fatto impressionò molto l'opinione pubblica, com'è naturale; ed allora il Ministero ordinò che una Commissione sanitaria si recasse sul luogo per esaminare il sottosuolo, le adiacenze e l'acqua dell'Accademia navale, onde farsi un criterio esatto sulle condizioni generali di quell'importante Istituto, e per decidere se poteva spiegarsi questo succedersi di malattie infettive. La Commissione in generale fu favorevole e riconobbe che l'impianto dell'Accademia navale trovavasi nelle migliori con-

dizioni igieniche, e che non v'erano ragioni locali che potessero spiegare questo ripetersi di malattie infettive, anche nelle proporzioni piccole in cui si erano succedute.

Fece però varie proposte; e cioè modificare l'infermeria ordinaria; cambiare completamente l'infermeria destinata per le malattie infettive; migliorare la ventilazione; adottare il sistema inodoro per il vuotamento dei pozzi neri. Ora tutte queste proposte vennero accettate dal Ministero ed i lavori furono ordinati e compiuti.

Le cose procedettero di poi senza inconvenienti per il 1891 e per il 1892 quando un mese fa si ripeterono casi di malattie infettive; incominciando col morbillo e con gli orecchioni, finchè si ebbero due casi di scarlattina. Edotte dal passato le autorità dell'Accademia riconobbero necessario di prendere un immediato provvedimento per troncare il male sul principio.

Credo che se questo fosse stato fatto nel 1887 e nel 1890, forse si sarebbero salvate alcune preziose vite, poichè la scienza insegna, e del resto lo vediamo in tutte le malattie infettive, che il primo provvedimento elementare da prendersi dalle famiglie è quello di sfollare, perchè evidentemente l'Accademia, dove sono aggruppati oltre 300 allievi, è un terreno favorevolissimo per lo sviluppo di questo genere di malattie.

Io quindi non ho esitato un momento ad accettare le proposte del comandante l'Accademia navale, corroborate dal parere di eminenti autorità sanitarie, e i giovani furono mandati alle loro case.

Si procedette alla disinfezione di tutti i locali e da domenica cominceranno ad essere richiamate le classi anziane e il 22 del mese si riapriranno di nuovo gli studi. Ma naturalmente ho voluto che anche in questa occasione, una Commissione esaminasse e studiasse se per caso vi fossero ancora dei miglioramenti da fare, che rassicurassero per l'avvenire, dal lato igienico, sia gli allievi, sia le famiglie.

La Commissione ultima, che ha testè concluso il suo lavoro, pur riconoscendo ottime, in generale, le condizioni igieniche dell'Accademia, ha però rilevato due fatti: uno riguarda l'esistenza di un torrente così detto Rio Maggiore, il quale, pur troppo, sbocca in vicinanza dell'Accademia navale, e nel percorso raccoglie gli scoli del cimitero comunale di

Livorno; l'altro è che le latrine dell'Accademia lasciano ancora qualche cosa a desiderare. Non c'è una rigorosa igiene nella loro sistemazione, cosa che pur troppo deploriamo in Italia in molti siti, anche in fabbricati costruiti con grande lusso apparente.

In quanto alla questione delle latrine, io ho già dato delle disposizioni e sarà provveduto al più presto. In quanto al risanamento del corso d'acqua, il comandante dell'Accademia ha interessato già la prefettura di Livorno, per mezzo del medico provinciale; e io mi anguro che il municipio di Livorno profitterà di questa occasione per dare coi fatti un esempio reale dell'interesse che sembra portare alla Accademia navale, istituzione importantissima, che certo ridonda di non poco vantaggio alla città di Livorno.

Concludendo, non posso fare a meno di dichiarare che le condizioni igieniche dell'Accademia navale sono buone, e non vi è nessuna ragione perchè le famiglie degli allievi abbiano il più piccolo motivo di timore.

Un fatto innegabile è questo; cioè che tutte le volte che fra gli allievi dell'Accademia navale si sono manifestati dei casi di malattie infettive, queste malattie già esistevano in città. È inutile nascondere. Ora io credo che sia dovere delle autorità sanitarie della città, ogni qualvolta si verificano di questi casi, di informarne il comando dell'Accademia; ed esso naturalmente saprà come regolarsi nell'accordare le uscite agli allievi perchè questi non vadano a prendere in città i germi delle malattie e portarli nei locali dell'Accademia.

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Martino.

De Martino. Dolorosamente per me ho rivendicato un triste diritto, richiamando l'attenzione del Governo sulle condizioni igieniche dell'Accademia navale di Livorno.

Dal 1887 ad oggi, in varie circostanze, si sono verificati casi di malattie infettive con esito fatale.

Questo non è successo e non succede nei Collegi militari. Dunque bisogna ritenere che condizioni intrinseche o della città di Livorno o dell'Accademia navale diano occasione al rinnovarsi di queste malattie.

I provvedimenti, che il ministro ha preso, sono di due specie. Provvedimenti temporanei e provvedimenti stabili.

Quelli temporanei, come il rinvio delle classi e la disinfezione dei locali sono stati opportunissimi, e credo anch'io, come ha detto l'onorevole ministro che si sarebbe fatto bene, le altre volte, a fare altrettanto.

L'onorevole ministro ha parlato di un torrente il quale porta gli scoli del vicino cimitero comunale in vicinanza dell'Accademia navale, sboccando a breve distanza da alcune secche le quali si trovano davanti all'Accademia e dove si formano forse dei depositi.

Credo opportuno che il Municipio di Livorno faccia deviare questo torrente e rivolgo viva preghiera al ministro perchè delle pratiche efficaci siano fatte in questo senso.

Egli ha parlato altresì del rinnovamento delle fognature dell'Accademia e anche questo credo sia un provvedimento opportuno.

Ma io richiamo l'attenzione del ministro sulle condizioni stesse della città di Livorno, perchè le comunicazioni fra questa e l'Accademia sono frequenti, giornalieri. I giovani dell'Accademia, avendo libertà di uscita, vanno in città, dove forse raccolgono i germi di malattie che poi si sviluppano nell'Accademia stessa.

Le condizioni sanitarie della città di Livorno nel 1892 sono state tutt'altro che buone. Nel bollettino della Direzione sanitaria per l'anno 1892 essa è indicata tra le città dove più infieriscono le malattie infettive. E se il Municipio avesse fatto il dover suo, cioè avesse avvertito il Comando dell'Accademia, forse vietando l'uscita dei giovani e la loro frequenza nella città di Livorno si sarebbe impedito che i germi malefici si introducessero nell'Accademia.

Poichè se i provvedimenti urgenti presi dal ministro hanno fortunatamente impedito lo svilupparsi della malattia che ha avuto esiti così fatali, come quelli che vi son stati nel passato, questo non toglie che il municipio di Livorno non ha fatto nulla perchè fossero dal comando dell'Accademia presi a tempo opportuno quei provvedimenti che erano del caso.

Le condizioni sanitarie della città di Livorno sono state tutt'altro che buone. Dal bollettino ufficiale della direzione sanitaria mi risulta che nel 1892 si sono avuti molti casi di malattie infettive con un massimo in alcuni mesi, che è stato pel tifo di 89 casi nel settembre, pel vaiuolo di 20 casi nel novembre, pel morbillo di 63 casi nel novem-

bre, e una media di 7 a 11 casi per ogni mese per scarlattina, oltre quelli che non si fanno, perchè ve n'è una parte che resta evidentemente nascosta. A me pare di scorgere quale sia la causa per la quale la città di Livorno si trova in questo stato di poca salubrità, e la rilevo come risulta altresì dalla relazione fatta da una speciale ispezione sanitaria, nella mancanza di acqua potabile nella città. Si sa da ognuno che l'acqua è il principale conduttore di microbi, ed è la ragione principale dello svilupparsi delle malattie infettive. Ora nella città di Livorno ogni abitante ha in media 8 litri d'acqua al giorno; ma nell'estate se ne ha molto meno tanto da obbligare il municipio a chiudere l'esercizio delle fonti pubbliche. E allora come si provvede? Con l'acqua dei pozzi, e questi pozzi d'acqua più o meno potabile sono attigui ai pozzi neri e forse in comunicazione con essi; perchè vero sistema di fognatura nella città di Livorno non esiste.

Io quindi vorrei che il municipio di Livorno, il quale protesta così altamente contro i provvedimenti savi presi dal ministro della marina, cercasse piuttosto di rendere la città salubre e prendesse quei provvedimenti che sono del caso per dotarla di acqua potabile e di fognature. Io so che quanto all'acqua, difficoltà sono sorte con la vicina provincia di Lucca, ma non è una sola la sorgente dalla quale si potrebbe far venire l'acqua a Livorno. Ve ne sono parecchie; e fra le altre una nella valle del Campore, comune di Pescaglia, dalla quale soltanto si potrebbero avere 150 litri d'acqua per minuto secondo, ed un'altra nella valle di Ottavo che ne potrebbe portare 120. L'acqua quindi non mancherebbe.

Martini, ministro dell'istruzione pubblica. Ma allora mancherebbe a Lucca!

De Martino. Le sorgenti cui alludo sono di proprietà privata, servono ad usi privati, non forniscono l'acqua alla città di Lucca.

Penso adunque che il municipio di Livorno invece, ripeto, di telegrafare al Governo e di richiamare l'attenzione dei suoi deputati sui provvedimenti dal Governo medesimo presi, farebbe opera più savia, rendendo le condizioni igieniche della città di Livorno tali che le famiglie dei giovani che si trovano all'Accademia non debbano vivere in continuo palpito.

Su questo punto principalmente richiamo l'attenzione del Governo.

Ad ogni modo, mi dichiaro soddisfatto della

risposta dell'onorevole ministro della marina nel senso che approvo pienamente i provvedimenti da lui presi per impedire lo sviluppo di un male maggiore. Nè mi aspettavo di meno dall'onorevole Racchia, a cui tanto sta a cuore la sorte dei futuri militari della nostra armata!

Signor ministro, le madri italiane vi affidano le più preziose loro speranze, nè esse malediranno la patria se un giorno, sul campo della gloria, esse dovranno farne il sacrificio. Ma se per ignavia degli uomini dovessero le vite dei nostri giovani esser troncate o messe a repentaglio, il dolore loro sarebbe certamente troppo grave! (*Bravo!*)

Presidente. Essendo ormai trascorsi i quaranta minuti destinati alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno.

Seguito della discussione dei provvedimenti sulle pensioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione intorno al disegno di legge: Provvedimenti sulle pensioni civili e militari.

La discussione rimase ieri sospesa all'articolo 21: Ne do lettura:

« Art. 21. Il contributo straordinario sugli stipendi di prima nomina degli impiegati civili e dei militari iscritti alla Cassa di previdenza è stabilito in ragione del

10 per cento se lo stipendio è eguale o inferiore a lire mille;

15 per cento se lo stipendio di prima nomina supera le lire mille.

« Ogni aumento di stipendio sarà sottoposto a un contributo straordinario del 10 per cento per gli ufficiali dell'esercito e della marina, e del 20 per cento per tutti gli altri funzionari dello Stato.

« Tanto il contributo straordinario sugli stipendi di prima nomina, quanto quello sugli aumenti di stipendio sono pagati a dodicesimi mensili e solamente pel primo anno di nomina o di aumento. »

A questo articolo 21 l'onorevole Saporito ha presentato il seguente emendamento:

I primi due comma sono surrogati dal seguente:

« Il contributo straordinario sugli stipendi di prima nomina degli impiegati civili e dei

militari, iscritti alla Cassa di previdenza e sui successivi aumenti di essi, è stabilito in ragione del

10 per cento se il primo stipendio o l'aumento è inferiore a lire mille;

15 per cento se lo stipendio o l'aumento superi le lire mille. »

L'onorevole Saporito ha facoltà di parlare.

Saporito. La Commissione ha creduto di mutare l'articolo 6 dell'allegato 3° al disegno di legge ministeriale nel 21 del suo progetto aggravando gli impiegati civili per il contributo straordinario e sollevando i militari.

Io credo però che si debba ritornare allo articolo proposto dal Ministero, cioè ristabilire la perequazione tra impiegati civili e militari. E le ragioni di questa proposta mi paiono evidenti.

Prima di tutto non mi sembra opportuna la differenza di trattamento che vuol fare la Commissione fra le due categorie di impiegati.

Su ciò abbiamo discusso più volte e mi pare inutile ripetere le considerazioni da me svolte. E tanto meno poi, è regolare una supposizione che l'articolo lascia l'adito a fare, cioè che i maggiori oneri imposti ai civili debbano andare a vantaggio dei militari.

Questa supposizione è legittima, leggendo l'articolo proposto dalla Commissione. In esso infatti si conserva la misura delle pensioni agli impiegati civili quale fu proposta dal Ministero; mentre invece si accrescono i pesi di questa classe di funzionari coll'elevare al 20 per cento il contributo straordinario.

Nè la Commissione si dà pensiero di dimostrare che questo aumento era necessario per l'equilibrio finanziario della Cassa. Essa si propone soltanto di fare un vantaggio ai militari sia pure a danno degli impiegati civili. Per queste considerazioni insisto nel mio emendamento.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Roux, relatore. Il relatore è dolente di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole Saporito.

Egli dice che la Commissione ha voluto fare un trattamento di favore ai militari di fronte agli impiegati civili. E meno male, dice l'onorevole Saporito, se io avessi trovato, per gli impiegati civili, qualche vantaggio in corresponsione di questo maggior onere che ad essi s'impone! Ma non l'ho trovato; di modo

che preferisco il disegno ministeriale, preferisco la quota che era stata proposta da principio.

Ora, poichè qui abbiamo sentito parlare molto del trattamento inferiore fatto ai militari, non abbiamo voluto, con questo provvedimento, fare nè un vantaggio ai militari, nè uno svantaggio agli impiegati civili. È un fatto che l'impiegato civile, quando aumenta di stipendio, quando aumenta di grado, non è, per lo più, traslocato dalla propria sede. L'impiegato civile delle amministrazioni centrali fa tutta la sua carriera nei Ministeri, nelle amministrazioni centrali, senza subire nessun danno per il trasloco; l'impiegato civile delle altre amministrazioni, se anche è traslocato, ha però tali vantaggi che lo compensano completamente della spesa occorrente per il trasloco. Per il militare, invece, non solo vige la necessità del cambiamento di sede del proprio reggimento o del proprio squadrone, ma è necessaria tutta una spesa nuova, che è la spesa dell'equipaggiamento, della tenuta, di tutto quello, insomma, che riguarda il passaggio al grado superiore.

Ora, è certo che se noi mettessimo il militare nelle stesse condizioni dell'impiegato civile, il militare si troverebbe danneggiato dal provvedimento che impone la stessa ritenuta a lui e all'impiegato civile. Dunque, non è per creare delle disparità, anzi è per togliere ogni disparità, per abolire i favori che noi abbiamo creduto necessario di stabilire una ritenuta del solo 10 per cento, per gli aumenti di stipendio a favore dei militari; e per quelli degli impiegati civili (i quali impiegati non hanno tutti quei cambiamenti di montura e di residenza, che hanno i militari) una ritenuta maggiore.

Siamo dolenti, per queste ragioni, di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Saporito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato pel tesoro.

Fagioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro. L'onorevole Saporito, col suo emendamento, in sostanza, ha riproposto il concetto dell'articolo di legge del disegno ministeriale.

Detto ciò, è naturale che io debba anche aggiungere che, sostanzialmente, il Governo conviene nel concetto dell'onorevole Saporito.

Ma siccome il Governo ha dichiarato di accettare la discussione sul testo di legge

emendato dalla Commissione del bilancio, e si è fatto persuaso che le ragioni dell'emendamento proposto dalla Commissione del bilancio erano pur degne di considerazione, così io debbo pregare l'onorevole Saporito, associandomi, in questo, al relatore della Commissione del bilancio, di ritirare il suo emendamento, ed acconsentire che sia invece votato l'emendamento proposto dalla Commissione del bilancio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito.

Saporito. L'onorevole sotto-segretario di Stato, mio carissimo amico, dice che il Governo si è persuaso delle ragioni addotte dalla Commissione, per giustificare il mutamento dell'articolo.

Io debbo dichiarare al mio amico, rappresentante del Governo, che al contrario non mi persuado affatto delle ragioni dette dalla Commissione.

La Commissione dice che gli ufficiali, per varie ragioni, hanno bisogno di sottostare a delle spese straordinarie, a cui non va incontro l'impiegato civile. Va benissimo; ciò può essere anco possibile. Ma l'onorevole sotto-segretario di Stato, e l'onorevole relatore, mi ammetteranno che, in questo caso, non è la Cassa di previdenza, non è un istituto di assicurazione che deve provvedere a queste spese; se voi credete che lo stipendio dei militari non possa bastare a queste spese straordinarie, provvedete cogli stipendi o con indennità speciali, ma non obbligate la Cassa a rispondere per cose che non la riguardano e sono estranee alla pensione.

Queste considerazioni mi sembrano più convincenti di quelle esposte dalla Commissione in sostegno del suo nuovo articolo e che hanno fatto impressione al mio amico l'onorevole sotto-segretario di Stato, e mi spingerebbero a mantenere il mio emendamento.

Però, siccome il Governo e la Commissione sono d'accordo nel respingerlo, io lo ritiro, pur credendo d'aver ragione.

Presidente. Essendo ritirato l'emendamento, pongo a partito l'articolo 21.

(È approvato).

« Art. 22. Le ritenute ed il contributo straordinario di cui agli articoli 20 e 21 precedenti, si estendono ai sotto-ufficiali del-

l'esercito e della marina, agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra e della marina, ai carabinieri, ai soldati del Corpo invalidi e veterani, alle guardie di finanza ed a tutti coloro cui venne finora concesso il diritto a pensione. »

L'onorevole Saporito propone che in fine dell'articolo si aggiungano le parole: « per anzianità di servizio. »

Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Saporito. Questa volta ci vorrebbe una vera ostinazione da parte della Commissione e del Governo per non accettare il mio emendamento all'articolo 22 del progetto della Commissione il quale ripara ad un equivoco in cui è incorso il redattore dell'articolo 9 dell'allegato 3° del progetto ministeriale.

Lasciando l'articolo come è scritto, si includono fra coloro che hanno l'obbligo della ritenuta anche i militari di truppa, mentre che dal successivo articolo, lettera *b*, si comprende che i militari di truppa sono esclusi dalla ritenuta e ciò è anche confermato dai calcoli svolti nella relazione della Commissione.

Si aggiungano le parole: *per anzianità di servizio*, perchè il diritto della pensione è concesso anche ai militari di truppa quando sono feriti in servizio e specialmente nei casi di guerra, qualunque sia il tempo del servizio prestato.

Credo che e Governo e Commissione vorranno accettare il mio emendamento. Se non piace la formula, si potrà modificarla e dire, per esempio « esclusi i militari di truppa. »

Fagioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro. Il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Saporito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grandi.

Grandi. Desidero richiamare l'attenzione della Camera sulle conseguenze delle disposizioni contenute nell'articolo 22. Per effetto di questo articolo, le ritenute di cui agli articoli precedenti, già stati approvati dalla Camera, si estendono ai sott'ufficiali dell'esercito e della marina, ai carabinieri e ad altri personali. Mi occuperò soltanto degli effetti di questa disposizione per i sott'ufficiali dell'esercito e della marina e per i carabinieri.

Noi sottoponiamo queste persone ad una ritenuta, che, in ragione delle paghe che percepiscono, può salire anche al 3 per cento. Ora di queste persone che noi sottoponiamo

a ritenuta una piccolissima parte soltanto arriverà a liquidare la pensione, perchè in genere i sott'ufficiali ed i carabinieri contraggono una ferma di cinque anni, dopo la quale, nella grande maggioranza, se ne ritornano alle case loro.

Quindi noi sottoponiamo questa gente ad una ritenuta, di cui non percepirà mai gli utili.

È vero che nel successivo articolo 33 è detto che il militare, il quale abbandona il servizio per una qualsiasi ragione, ha diritto di ritirare le ritenute che ha versato; ma per far valere questo diritto è necessario che abbia servito dieci anni almeno. Ora io ho fatto rilevare che la maggior parte di questi militari, anzi la quasi totalità, non rimangono mai dieci anni sotto le armi.

Mi si dirà che questo è un inconveniente inerente al sistema delle Casse di previdenza. Lo riconosco; ma esso mi pare un inconveniente così grave da meritare di essere evitato, perchè altrimenti si viene a convertire la ritenuta in una vera diminuzione di paga per le categorie di persone che ho accennate.

Non dirò poi delle difficoltà contabili che si presenteranno per l'applicazione di queste ritenute anche perchè i sott'ufficiali ed i carabinieri percepiscono la loro paga ogni cinque giorni. Non intendo trattenerne la Camera su questi particolari.

L'inconveniente ch'io ho rilevato assume maggior gravità da ciò, ch'esso si manifesterà immediatamente dopo l'applicazione della legge, cioè fin dal 1° luglio prossimo.

Non intendo di fare alcuna proposta concreta perchè, in verità, mi sentirei molto imbarazzato a formularla a meno che non volessi addirittura proporre la soppressione dell'articolo 22; ma ho creduto mio dovere di richiamare l'attenzione della Camera sulle disposizioni di questo articolo e sarò gratissimo all'onorevole relatore se vorrà dissipare i dubbi ch'esse hanno destato nell'animo mio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Roux, relatore. Mi piace tranquillare subito l'animo dell'egregio mio amico e maestro, in fatto di pensioni, l'onorevole Saporito, riguardo ai sentimenti di ostinazione della Commissione e del Ministero, e lo faccio accettando senz'altro il suo emendamento e ringraziandolo anzi di averlo proposto.

L'onorevole Grandi ha messo innanzi delle

difficoltà, che si possono presentare per molte altre persone, oltre quelle da lui indicate. Egli ha detto che la ritenuta nuova imposta con l'articolo 22, può raggiungere perfino il 3 per cento dello stipendio dei sott'ufficiali e dei carabinieri. Perchè la sua ipotesi si verificasse, bisognerebbe che questi sott'ufficiali e carabinieri raggiungessero uno stipendio di 2 o 3 mila lire; e quando così fosse non sarebbe eccessivo, sopra un tale stipendio, fare una ritenuta, mentre la si fa anche sopra stipendi di 800 lire.

L'onorevole Grandi ha invocato, a favore della sua tesi, la ragione che questi sott'ufficiali e carabinieri, ritirandosi dal servizio molto presto, non arrivano a godere dei vantaggi corrispondenti all'obbligo della ritenuta, cioè non arrivano a godere della pensione.

Ma questo non è mica un danno esclusivo dei sott'ufficiali e carabinieri, è un danno, se danno è, che colpisce tutti coloro i quali fanno parte non solo dell'esercito ma anche del corpo degli impiegati civili.

Anzi per questi ultimi il danno, con la nuova Cassa di previdenza, è anche maggiore; perchè nessuno di essi può ottenere nessun corrispettivo della ritenuta se non abbia compiuto 10 anni di servizio; mentre i militari, per disposizioni speciali, hanno un trattamento più favorevole potendo essere messi in riposo prima degli impiegati civili con un trattamento particolare.

Ora, se vogliamo aggiungere anche questo favore di esimerli completamente dalla ritenuta, sconvolgeremo tutto il nostro sistema delle pensioni, e sopprimeremo il concetto della mutualità, sul quale abbiamo costituita la Cassa di previdenza.

E non è vero che l'inconveniente indicato dall'onorevole Grandi sia inerente soltanto alla Cassa di previdenza da noi proposta. Esso è inerente a qualsiasi sistema di pensioni si possa immaginare e costituire sul criterio della mutualità.

Nelle amministrazioni di qualunque Stato civile, che accordi una pensione ai suoi funzionari, è stabilito che i militari e gli impiegati civili non possano percepire indennità o pensione, se non dopo una certa durata di servizio.

E notate che, dove la ritenuta incomincia addirittura con la quota del 5 o del 6 per cento sul primo stipendio, quest'anormalità,

questo difetto, come disse l'onorevole Grandi, sarebbe anche più sensibile.

Quindi la Commissione non può modificare le proposte nel senso espresso dall'onorevole Grandi.

Quanto alle difficoltà di esigere queste ritenute, si assicuri l'onorevole Grandi che il fisco sa superare qualunque ostacolo, quando si tratta di riscuotere denaro; creda pure che queste difficoltà non saranno quelle che impediranno allo Stato di esigere la ritenuta anche sugli stipendi dei sott'ufficiali.

Quindi, per mantenere la giustizia e l'egualianza fra tutti i funzionari dello Stato, e per ragione di opportunità e di stabilità della Cassa, la Commissione prega l'onorevole Grandi di non insistere nelle sue osservazioni.

Presidente. L'onorevole Grandi ha facoltà di parlare.

Grandi. Forse non ebbi la fortuna di spiegarvi bene.

L'onorevole relatore ha detto, che se le ritenute sono del 3 per cento vuol dire che si tratta di paghe elevate; ma io mi permetto di fargli osservare che vi sono dei sott'ufficiali che, pur ricevendo 1150 lire di paga sono sottoposti ad una ritenuta che è appunto del 3 per cento perchè la loro paga sta tra le 1000 e le 2000 lire annue.

Ma a parte questo, io non ho parlato dei militari in genere, ho accennato solamente a qualche categoria.

Consideriamo, per esempio, il carabiniere semplice che si arruola per cinque anni e che percepisce 1.90 al giorno; finiti i cinque anni, se ne va a casa senza conseguire alcuna pensione, ed ecco che la ritenuta per lui si è convertita in una diminuzione di paga.

Questo tenevo a spiegare chiaramente.

Mocenni. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Mocenni. Ho chiesto di parlare per dire che mi unisco in grandissima parte alle osservazioni dell'onorevole Grandi.

Io trovo che, in realtà, noi commettiamo una ingiustizia, sottoponendo a questo contributo straordinario persone, che non godranno la pensione, mentre le ritenute da essi versate andranno a vantaggio degli altri.

Si potrebbe, con un temperamento equo, ridurre la ritenuta per gli uomini di truppa, per le guardie forestali e per tutti gli altri

militari, qui indicati, alla metà; perchè tale ritenuta, l'onorevole Grandi ha perfettamente ragione, si riduce ad una diminuzione di paga.

Quando un individuo non rimane in servizio i dieci anni che occorrono per acquistare almeno il diritto all'indennità, la ritenuta che ad esso si è imposta si traduce in una vera e propria diminuzione di paga a vantaggio di tutti quelli che raggiungono un tempo sufficiente per aver diritto a conseguire la pensione o l'indennità.

L'onorevole Roux, me lo perdoni, dice che, accogliendo il concetto dell'onorevole Grandi, si sconvolgerebbe tutto il suo sistema della legge; ma, secondo me, non si sconvolgerebbe nulla. Riducendo la ritenuta alla metà, il sistema resterebbe lo stesso e voi fareste un atto, non di completa giustizia, ma di semi-equità, che contenterebbe me e forse in parte l'onorevole Grandi.

Quindi propongo che all'articolo 22 si dica: « le ritenute ed il contributo straordinario, di cui agli articoli 20 e 21 precedenti, si estendono per metà ai sott'ufficiali, ecc. ecc. »

Presidente. Mi mandi scritto questo suo emendamento.

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

Fagioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro. L'argomento, trattato dagli onorevoli Grandi e Mocenni, logicamente, mi consentano questo avverbio, avrebbe dovuto riferirsi all'articolo 33, perchè in sostanza ciò che dà motivo alle loro lagnanze è questo soltanto, che secondo il sistema della Cassa di previdenza ora in discussione i funzionari dello Stato non hanno diritto al rimborso di ciò che hanno versato quando cessino dal servizio prima di aver compiuto il decimo anno nel servizio stesso. Ma anche se questa questione fosse portata alla sua sede, cioè all'articolo 33, noi dovremmo ugualmente rispondere che abbiamo inteso di creare, ed abbiamo ormai creato, perchè la Camera ne ha già approvato il concetto fondamentale, una Cassa costituita sul sistema mutuo.

Per ammettere il sistema proposto dall'onorevole Grandi, e sostenuto dall'onorevole Mocenni, sarebbe necessaria una Cassa fondata invece sul sistema dei conti individuali. Allora col conto individuale ognuno che partecipa alla Cassa con i suoi versamenti, ritirandosi dal servizio in qualunque

tempo, ritira anche il capitale versato con i relativi interessi.

Ma allora, tutti coloro i quali partecipano alla Cassa, a cominciare da questi sott'ufficiali e carabinieri, dei quali s'interessano gli onorevoli preopinanti, invece di versare una ritenuta media del 2 per cento, se si volesse assicurare loro una pensione corrispondente a quella che viene assicurata dalla Cassa, che si sta per istituire, dovrebbero almeno contribuire con l'8 od il 9 per cento. Perchè potremo noi dare qualche cosa di più di quello che corrisponderebbe al credito individuale del pensionando? Appunto perchè ci sono di quelli che perdono quello che hanno versato, sia per morte che per cessazione dal servizio prima dei 10 anni. Le perdite degli uni si riversano come pioggia benefica su tutti gli altri che possono prolungare il loro servizio fino al termine stabilito dalla legge per il conseguimento dell'indennità o della pensione.

Voi dite che i sott'ufficiali ed i carabinieri perdono interamente le ritenute, perchè si ritirano dal servizio prima dei dieci anni; ma, prima di tutto ce ne sono molti che rinnovano la ferma; tanto che ci sono ora più di 600 sott'ufficiali i quali godono del diritto di pensione. Ma se non volete correre quest'alea, metteteli fuori del novero dei contribuenti alla Cassa di previdenza; ma non potete fare una cosa a mezzo; questa cosiddetta mezza giustizia, di cui ha parlato l'onorevole Mocenni, non è, tecnicamente, che un'assurdità intera.

Si accennò alle difficoltà poi di conseguire la ritenuta su questi stipendi, per il modo con cui sono attualmente pagati; ma queste sono questioni regolamentari, a cui assai facilmente si provvederà con Decreto Reale. Per queste ragioni, il Governo si associa pienamente alle dichiarazioni fatte dal relatore della Commissione del bilancio, e non può accettare nessuna proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Roux, relatore. Ho chiesto di parlare per aggiungere una sola parola.

Mi è doluto di sentire dalle labbra dell'onorevole Mocenni una parola un po' aspra a questo riguardo.

Essa gli è sfuggita certamente, perchè l'animo suo tanto buono non può concepire sentimenti men che gentili. Egli ha parlato

d'ingiustizia o di mezza giustizia a proposito della ritenuta che si farebbe anche ai sotto-ufficiali ed ai carabinieri; ma deve persuadersi che la ritenuta non colpisce quella sola categoria di funzionari, giacchè i sotto-ufficiali e i carabinieri sono trattati alla pari di tutti gl'impiegati civili e militari, di tutti gli ufficiali e anche dei più modesti operai.

Gli onorevoli Grandi e Mocenni dicono che codesti militari lasciano il servizio prima di dieci anni; ma se invece restano, come si potrebbe, con la ritenuta ridotta alla metà, dar loro la pensione intera? Nessuno li obbliga di andar via, è anzi interesse dell'Amministrazione e dell'esercito che rimangano, come è interesse di loro stessi di provvedersi, di assicurarsi una pensione o un assegno vitalizio anche quando abbiano lasciato l'esercito.

Presidente. L'onorevole Mocenni ha presentato il seguente emendamento, sottoscritto anche da altri nove colleghi.

« Le ritenute ed il contributo straordinario, di cui gli articoli 20 e 21 e precedenti, si estendono per metà ai sotto-ufficiali » *(il rimanente come nell'articolo)*.

L'onorevole Rubini ha facoltà di parlare.

Rubini. Ho chiesto di parlare per fare una proposta che forse concilierà i diversi intendimenti.

All'articolo 33 è detto che l'indennità può esser conseguita dopo che il funzionario impiegato, o salariato, abbia servito per dieci anni.

Questa durata della prestazione del servizio è in rapporto abbastanza giusto con quella dei 25 anni, necessaria perchè i funzionari e gli ufficiali conseguano la pensione vitalizia; ma forse per i sotto-ufficiali e per gli altri militari compresi in quest'articolo che prestano servizio assai più breve è un po' troppo lunga e credo che la Commissione e il Ministero potrebbero ridurla alla metà, ossia a 5 anni.

Questa sarebbe la proposta conciliativa che mi sono permesso di sottoporre alla Camera.

Roux, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Roux, relatore. Sono dolente di dover parlare per la terza volta su questo articolo; ma mi pare che la proposta dell'onorevole Rubini (la quale, del resto, starebbe meglio

all'articolo 33) abbia lo stesso vizio della proposta ch'egli vorrebbe correggere. Infatti, perchè cinque anni e non sei? perchè cinque e non quattro?

D'altra parte mi stupisce un pochino che l'onorevole Rubini, il quale ha speso tanta parte del suo tempo e del suo studio ad assicurare in modo matematico il funzionamento di questa Cassa di previdenza, venga oggi ad improvvisare, mi perdoni, la proposta più empirica che si possa immaginare.

Lasciamo passare un po' di tempo, ed aspettiamo di vedere gli effetti di questa legge.

Se veramente da questa ritenuta risentiranno un danno i sotto-ufficiali e i carabinieri, avremo tempo col prossimo bilancio quinquennale di rimuovere cotesto danno.

Io credo però che non ve ne sarà, e che sia una misura di giustizia il far concorrere anche questi sotto-ufficiali e carabinieri, al pari degli operai e di tutti gli altri funzionari dello Stato, alla Cassa di previdenza.

Mocenni. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure; ma badi che non ne avrebbe il diritto.

Mocenni. Sarò d'un laconismo esemplare onorevole presidente. Volevo prima di tutto dire all'onorevole Roux che mi duole davvero che mi sia sfuggita la parola ingiustizia; avrei dovuto dire « minore equità » o qualche cosa di simile.

Dopo ciò, debbo insistere nella mia proposta anche per ragioni morali.

L'onorevole Roux dovrebbe capire che non si sconvolge non si turba il suo sistema, riducendo per metà alcune lievi ritenute.

Questo io lo credo un provvedimento equo e, dirò ancora, ragionevole, perchè servirà ad allettare e sotto-ufficiali e carabinieri a rimanere in servizio e perchè non accadrà un fatto che a me sembra assolutamente, non dirò ingiusto, ma meno equo, meno corretto e meno puro, che, cioè, qualcuno lasci una parte del suo stipendio per farla godere ad altri.

Gli onorevoli Roux e Fagioli poi non si abbiano a male se io dico anche un'altra cosa.

Io ho sempre creduto, in diciannove anni da che seggo in Parlamento, che le Commissioni parlamentari avessero una funzione quasi dipendente od almeno complementare di fronte al Governo.

Ora però parmi che le parti siano inver-

tite. L'onorevole Roux, ad ogni proposta che venga dalla Camera, senza forse entrare esattamente nel concetto dei proponenti, si allarma e s'immagina sempre che noi siamo dei rivoluzionari. Invece non siamo che della buona gente e facciamo le nostre proposte soltanto per venire in aiuto e della Commissione e del Governo stesso; i quali non dovrebbero affrettarsi troppo a respingere proposte che spesso sono giovevoli anche allo interesse dello Stato.

Quindi io ed i miei nove colleghi, anche sicuri di esser battuti, insistiamo nella nostra proposta, che non ha niente di ostile verso alcuno. Dichiaro anzi, per la millesima volta, che io ho fiducia e nella Commissione e nel Ministero, e spero che essi avranno un momento di resipiscenza ed appoggeranno il nostro concetto che non disturba il loro. Un poco per uno; voi perdetevi la metà, perdiamo la metà anche noi, e siamo tutti pari! (*Bravo!*)

Presidente. Desidera di parlare l'onorevole ministro della guerra?

Pelloux, ministro della guerra. Io prego proprio l'onorevole Mocenni di non insistere nel suo ordine del giorno per questa ragione. La sua proposta, come anche quella dell'onorevole Rubini, è un po' prematura. Tutte le disposizioni riguardanti la Cassa di previdenza sono il risultato di studi e calcoli seriamente e diligentemente fatti. Ora, se improvvisamente si rinunziasse alla metà della quota portata dall'articolo 22, si infirmerebbero tutti i calcoli fatti relativamente ai contribuenti che sono necessari per il funzionamento della Cassa di previdenza.

Come ha detto l'onorevole sotto-segretario di Stato pel tesoro, la Cassa essendo basata sulla mutualità e non sui conti individuali, è evidente che alcuno può anche esser costretto a pagare senza poi fruire del suo contributo, il quale per questi casi andrà a beneficio degli altri; ma questa è una conseguenza naturale della istituzione! D'altra parte io faccio osservare che, se si facesse una eccezione che portasse ad una diversità di trattamento fra queste classi speciali, ci potrebbe esser pericolo che qualcheduno sorgesse a dire: ma allora escludiamoli addirittura dal beneficio dell'indennità e della pensione.

Ed allora io credo che in fondo in fondo ne verrebbe un danno per questa categoria dei sott'ufficiali, guardie ed altri contemplati in questo articolo 22.

Se necessiterà qualche provvedimento, saremo sempre in tempo a prenderlo; giacchè, non illudiamoci, la maggior parte di quelli contemplati nell'articolo 22 pagheranno la ritenuta dell'un per cento; saranno pochi quelli che arriveranno al due e rarissimi quelli che arriveranno al tre.

Ora si tratta di individui che debbono ancora entrare in servizio, e quindi occorrerà un certo tempo prima che arrivino al grado di sott'ufficiale, e perciò in questo quinquennio dovranno rilasciare una ritenuta delle quale non si risentiranno affatto.

Un sott'ufficiale tutt'al più potrà versare alla Cassa 6 o 7 lire all'anno; ed arrivo a dire che col bilancio stesso si potrebbero indennizzare di questa perdita; ma che sarebbe un grave errore di portare adesso un cambiamento che non sarebbe fondato sopra calcoli abbastanza ponderati. È per questo che prego l'onorevole Mocenni di ritirare il suo emendamento.

Presidente. L'onorevole Mocenni, mantiene il suo emendamento?

Mocenni. Dopo le dichiarazioni del ministro della guerra, io mi limito a prenderne atto. Egli ha detto, se ho ben capito, che, se nel quinquennio si verificheranno inconvenienti, si provvederà a rimuoverli e si rimborseranno, ove occorra, i danneggiati. Prendo atto di ciò, ringrazio il ministro, e ritiro il mio emendamento.

Presidente. Rileggo l'articolo 22, con l'emendamento dell'onorevole Saporito, accettato dal Governo e dalla Commissione:

« Art. 22. Le ritenute ed il contributo straordinario di cui agli articoli 20 e 21 precedenti, si estendono ai sott'ufficiali dell'esercito e della marina, agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra e della marina, ai carabinieri, ai soldati del Corpo invalidi e veterani, alle guardie di città e forestali, alle guardie di finanza ed a tutti coloro cui venne finora concesso il diritto a pensione, per anzianità di servizio. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

« Art. 23. Il concorso ordinario da versarsi annualmente dallo Stato alla Cassa di previdenza conterà:

a) di una somma annua eguale al cinque per cento degli stipendi goduti dagli impiegati civili e dai militari soggetti a ritenuta sugli stipendi;

b) di una somma eguale al due per cento degli stipendi e salari percepiti dagli impiegati civili e dai militari e non soggetti a ritenuta, giusta le disposizioni della presente legge.

« Il concorso di cui alla lettera b) comincerà ad essere dovuto sugli stipendi o salari di tutti gli impiegati civili e militari che entreranno in servizio dal 1° luglio 1893. »

Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Saporito, il quale ha presentato il seguente articolo sostitutivo:

« Il canone ordinario da versarsi annualmente dallo Stato alla Cassa di previdenza conterà:

a) di una somma annua eguale al doppio dell'ammontare della ritenuta sugli stipendi degli impiegati civili e militari soggetti alle ritenute indicate all'articolo 20;

b) di una somma uguale ogni anno al quinto degli stipendi annui inferiori a lire 7,000 assegnati agl'impiegati civili ed ai militari entrati in servizio nel corso dell'anno e nell'anno precedente o degli aggi che potranno loro competere;

c) di una somma eguale all'uno per cento dell'ammontare delle paghe percepite dagli uomini di truppa dell'esercito e dell'armata. »

Saporito. Onorevoli colleghi, siamo di fronte ad uno degli articoli più importanti della legge; cioè a quello che riguarda il concorso dello Stato alla Cassa di previdenza. Ed è importante, non solo per la portata finanziaria che può avere in rapporto al Tesoro dello Stato, ma altresì per la misura delle pensioni che si liquideranno dalla Cassa di previdenza.

Io ho creduto di surrogare l'articolo 23 del progetto della Commissione che riproduce con una aggiunta dichiarativa sulla decorrenza dei termini per l'applicazione dell'articolo quello proposto dal Ministero nell'allegato 3° del suo progetto al n. 5 con un'altra redazione. La differenza tra l'uno e l'altro articolo sta in questo. Col mio testo si aumenta il concorso dello Stato, perchè ritengo che la misura stabilita dal Ministero e dalla Commissione, non basti a dar convenienti pensioni agli impiegati civili e militari. Prima di provare questa mia affermazione, permettetemi che vi esponga i due sistemi rispondenti all'articolo del Ministero e della Commissione, ed a quello da me proposto.

Il sistema che io preferisco è quello del-

l'onorevole Magliani, modificato un po' dalla Commissione del 1888.

Nel concetto del ministro Magliani ed in quello della Commissione del 1888 il concorso dello Stato sarebbe stato il seguente: il doppio della ritenuta ordinaria, la quale essendo in media il 4 per cento sullo stipendio lo fa ascendere all'8 per cento; più il doppio della ritenuta straordinaria e due quinti sul primo stipendio, e sui successivi aumenti, che si trasformano in un 2 per cento sugli stipendi.

Secondo il sistema Magliani, il concorso totale sarebbe quindi del 10 per cento dello stipendio.

Nello stesso sistema il contributo degli impiegati sarebbe stato il 4 per cento di ritenuta sugli stipendi, più una ritenuta straordinaria che si trasforma in un 1 per cento, totale 5 per cento. Questi contributi uniti al concorso dello Stato del 10 per cento costituivano un versamento totale alla Cassa di assicurazione del 15 per cento dello stipendio degli impiegati.

Il Magliani e la Commissione del 1888, credevano che per dare pensioni convenienti agli impiegati civili e militari bisognava versare ogni anno alla Cassa un contributo complessivo sugli stipendi così elevato.

Il sistema adottato nel progetto che noi abbiamo dinanzi è invece il seguente.

Il concorso dello Stato non è più dell'8 per cento, cioè il doppio delle ritenute annuali, ma è equivalente alla ritenuta dello impiegato, cioè il 4 per cento, più l'1 per cento di contributo straordinario; quindi si ha un totale del 5 per cento che, unito ai versamenti dell'impiegato, dà un versamento totale alla Cassa pari al 10 per cento.

Vedete dunque che i due sistemi differiscono in questo; che l'uno, cioè quello del Magliani, del 1888, forniva alla Cassa tra concorso dello Stato e ritenute degli impiegati il 15 per cento degli stipendi: il sistema attuale fornisce soltanto il 10 per cento: differenza 5 per cento sugli stipendi.

Veniamo ora al modo come questo contributo si applicherebbe.

Secondo il sistema Magliani, sul primo stipendio si applicava il coefficiente del 12 per cento, ossia il numero che si leggeva nella tabella A del progetto del 1888, la quale era calcolata per un contributo di un centesimo degli stipendi, in corrispondenza dell'età e

degli anni di servizio dell'impiegato, si moltiplicava per 12.

Sugli aumenti successivi poi si applicava l'8 per cento. In media si calcolava che il coefficiente che si applicava per lo stipendio iniziale e gli aumenti successivi ammontasse all'11 per cento.

Per le vedove si applicava il 3 per cento, del contributo totale che poi si trasformava nel coefficiente del 5 per cento, perchè era pagato da tutti gli impiegati civile e dai militari e quindi anche dai celibi e dai vedovi senza prole.

Rimaneva un avanzo per le liquidazioni sulle quali si facevano valutazioni più elevate di quelle così ottenute (per esempio quelle ai feriti in servizio e in guerra) o si computavano anni di servizio nei quali non erano stati fatti versamenti di ritenute e di concorso dello Stato (per esempio il servizio militare in qualità di soldato o di sott'ufficiale fatto dai civili o dagli ufficiali dell'esercito o dell'armata).

Secondo il progetto attuale l'applicazione del rispettivo contributo totale è la seguente: Sul primo stipendio non si applica più il 12, ma l'8 per cento, che vale pure per gli aumenti successivi. Si applica dunque un solo coefficiente nella liquidazione delle pensioni e l'attuale tabella A è appunto calcolata in un contributo di otto centesimi degli stipendi per facilitare i computi.

Per le vedove si applica il contributo del 2 per cento, il quale si trasforma poi nel coefficiente del 3 per cento, perchè il contributo è pagato da tutti, e quindi dai celibi e dai vedovi senza prole.

Ho enunciato delle cifre, le quali, ad alcuni che non si sono occupati di questa questione, sembreranno delle espressioni algebriche. Ma se il tema è astruso non è mia colpa: è colpa del meccanismo di questa sorte d'istituti, e quindi di questa Cassa, la quale è stata studiata con amore dal Magliani allora e dai suoi collaboratori, come pure dal Governo attuale, per mezzo del mio carissimo amico Fagioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro, e dalla Commissione del bilancio, ossia dall'onorevole relatore e dai suoi colleghi, che hanno contribuito in detta Commissione a questo lavoro.

Ma se le cifre da me accennate sono un po' astruse, e non se ne comprende a prima vista il significato, ne dirò gli effetti e le con-

seguenze in modo da dare un'idea chiara e precisa dei due sistemi e della loro differenza.

Nella discussione generale ho ricordato questo punto ed ho detto che la misura del concorso e il sistema dell'unico coefficiente che si applica ai numeri dati dalla tabella A, adottata dal disegno di legge avrebbe portato a conseguenze dannose per gli impiegati intorno all'importanza delle pensioni.

Mi limitai allora a far vedere quali erano le pensioni per alcune categorie di impiegati civili che venivano dal sistema Grimaldi, mettendoli in confronto con le pensioni date per le stesse categorie dalle vigenti leggi e con quelle che avrebbe dato il sistema Magliani. Accennai i seguenti esempi e feci vedere come con 25 anni di servizio ed una età compresa fra i 48 e i 50 anni, gli impiegati della carriera diplomatica, con la media di stipendio dell'ultimo triennio di servizio pari a lire 5,000 hanno secondo la legge vigente una pensione di 2,500 lire; secondo il sistema Magliani 1,538; secondo il disegno Grimaldi e della Commissione 1,108.

Nella carriera di concetto e della magistratura, con uno stipendio medio negli ultimi anni di servizio di 3,300, nelle stesse condizioni di anni di servizio e di età, con la vigente legge si assegnano lire 1,791, con la legge Magliani 1,337, secondo il disegno di legge attuale 956.

Nella categoria degl'impiegati di ragioneria, con la media di stipendio di 2,300 lire secondo il sistema vigente 1,375; legge Magliani 998; legge Grimaldi 706.

Da queste cifre si scorge che la pensione a 25 anni di servizio è derisoria! Come si può concepire infatti un impiegato di concetto a 3,300 lire di stipendio e 50 anni di età, che si ritira dal servizio con 956 lire; quante glie ne assegna il disegno di legge?

Anche a 30 anni di servizio è derisoria la pensione. L'impiegato di concetto od il magistrato, che si trova in media con 3,500 lire di stipendio e 54 anni di età, avrà una ben scarsa pensione secondo il progetto ministeriale. Con la presente legge 2150 lire; con la legge Magliani lire 2,273, col disegno di legge 1,642 lire. Però, come vedete, da 25 a 30 anni si fa un passo.

Vediamo quello che succede per gl'impiegati a 35 anni di servizio nelle stesse carriere di concetto e di magistratura: impiegati con 35 anni di servizio e 58 anni di età con

4,200 lire di stipendio, secondo la vigente legge, liquidano una pensione di lire 3033; secondo la Commissione del 1888, 3229; secondo il progetto dell'onorevole Grimaldi, 2791. Bisogna aspettare 40 anni di servizio secondo il progetto ministeriale per poter arrivare nel maggior numero delle categorie ad una pensione conveniente; ed anco uguale all'ultimo stipendio nelle carriere medie, ossia con lento aumento di stipendio; poichè, riguardo al limite della pensione l'onorevole Grimaldi e la Commissione hanno seguito il progetto Magliani nel togliere il limite massimo dei 475 dello stipendio.

Gli inconvenienti del sistema si verificano non solamente per gli impiegati civili, ma anco ed in più forte misura per i militari.

Se la Cassa dovesse funzionare solamente per gli impiegati civili, mi preoccuperei alquanto meno delle conseguenze alle quali si andrebbe incontro nella liquidazione delle pensioni. Benchè essa venga istituita per ringiovanire il personale dell'amministrazione, per rendere libero l'impiegato di uscire quando vuole dall'amministrazione, per dare il mezzo allo Stato di liberarsi di quegli impiegati che non hanno i requisiti fisici, morali o intellettuali richiesti dalle esigenze del servizio che sono chiamati ad apprestare, pure si potrebbe per un momento rinunciare a questi scopi e lasciare l'impiegato civile di raggiungere quella data età che gli renderebbe possibile il conseguimento di una buona pensione, restando in servizio quanto più è possibile.

Ma la Cassa di previdenza funziona anche pei militari, i quali non possono sempre rimanere lungo tempo in servizio, e spesso sono costretti a ritirarsi domandando il collocamento a riposo, malgrado la loro volontà. Per questa categoria d'impiegati la questione è ben diversa e ben più grave.

Prego l'onorevole ministro della guerra di prestarmi un poco d'attenzione, perchè quanto vado a dire riguarda la sua amministrazione.

Nella discussione generale io accennai solamente ad esempi di liquidazioni di pensione a favore di alcune categorie d'impiegati civili; permettetemi che vi accenni ora alcuni esempi di pensioni da liquidarsi dai militari.

L'ufficiale, che negli esempi riportati dal Ministero ha 3,000 lire di stipendio 25 anni di servizio e 43 anni di età, va in pensione ora, con la legge presente, con 1666 lire di

assegno; col disegno di legge del 1888 sarebbe andato in pensione con 1,205 lire; col nuovo disegno avrebbe soltanto 913 lire!

Ma questi esempi sono fatti sulla media delle carriere, e quindi conducono a stipendi, i quali non corrispondono a nessuna carriera reale.

Rifacendo i computi nelle carriere reali noi abbiamo i risultati seguenti. Prego la Camera di ascoltare queste cifre.

Vi presento cinque casi. Primo caso: un ufficiale 25 anni di servizio e 43 anni di età, nominato da poco tempo capitano con 3,200 lire di stipendio, e che nel grado precedente di tenente godeva tre decimi di aumento del rispettivo stipendio per la legge del 1888 (che è quella in vigore per i militari) avrebbe lire 1,742, col disegno di legge Magliani lire 1,245; col disegno di legge in discussione lire 888. (*Conversazioni*).

Presidente. Favoriscano di far silenzio!

Saporito. Secondo caso:

Un capitano a 25 anni di servizio con un decimo di aumento sullo stipendio e quindi con 3,520 lire, che si suppone l'abbia conseguito poco prima di andare in pensione e quindi abbia liquidato la pensione sopra 3,200 lire, con la legge vigente avrebbe lire 1,883; col disegno di legge Magliani, lire 1,261; con le proposte dell'onorevole ministro Grimaldi, accettate dalla Giunta del bilancio, 899 lire.

Terzo caso:

Un capitano con 30 anni di servizio, e 47 anni di età con due decimi, il secondo dei quali conseguito appena allora, e quindi va a pensione, come se fosse a 3,520 lire, con la legge vigente avrebbe 2,420 lire: col disegno di legge Magliani lire 2,051; con le proposte dell'onorevole Grimaldi lire 1,477.

Quarto caso:

Un maggiore a 30 anni di servizio, con 47 anni di età, con un decimo conseguito appena allora e quindi con 4,840 lire, di stipendio, liquidando, secondo la legge vigente avrebbe lire 2,700; secondo il disegno di legge Magliani lire 2,174; secondo il disegno di legge in discussione lire 1,600.

Quinto caso:

Un tenente colonnello a 35 anni di servizio, e 50 anni di età, con 5,200 lire di stipendio, che ha conseguito appena allora il grado e quindi per gli effetti della pensione calcolato come un maggiore, con un decimo

cioè a 4,840 lire. Con la legge vigente, la sua pensione è di lire 3,406; col disegno di legge Magliani, lire 3,069; col disegno di legge attuale, lire 2,309.

Ora vedete, signori, che anche le pensioni militari, sono veramente derisorie con questo disegno di legge, e ciò per effetto dell'insufficiente concorso dello Stato e quindi degli scarsi coefficienti coi quali si fa la liquidazione delle pensioni.

Se si trattasse, ripeto, solamente di impiegati civili, io non me ne preoccuperei fortemente. I funzionari civili possono aspettare per avere una pensione conveniente, anche i 40 anni di servizio; ma per i militari, che sono spesso obbligati a lasciare il servizio malgrado la loro età, la questione è differente: noi li obblighiamo a ritirarsi con pensioni derisorie. Per evitare questi inconvenienti io ho proposto l'aumento del concorso dello Stato alla Cassa di previdenza, ed esso per conseguenza immediata permette l'applicazione del doppio coefficiente per la liquidazione della pensione, il coefficiente del 12 per cento sui primi stipendi, e dell'8 per cento sui successivi.

Io mi aspetto una risposta tanto dal Governo che dal relatore. Tanto l'uno che l'altro mi diranno; ma noi facciamo questa legge di riforma per le pensioni, non solo con scopi amministrativi, non solo nell'interesse del servizio e degli impiegati, ma la facciamo con scopo finanziario. Noi abbiamo il bilancio in cattive condizioni, il paese in condizioni economiche pure cattive; noi abbiamo bisogno di alleggerire tutto ciò che lo Stato deve pagare ogni anno per soddisfare l'onere vitalizio. Io potrei rispondere a queste obiezioni dicendo che il massimo onere dello Stato in rapporto alla Cassa di previdenza si svolge in un lungo periodo di 30 anni; che anco col concorso stabilito dal Magliani si diminuiva di molto l'onere vitalizio proveniente dagli impiegati futuri e che infine è inutile votare una riforma la quale sconvolgerebbe completamente tutte le nostre abitudini, tutta la nostra legislazione rispetto alla misura delle pensioni, poichè è certo che essa non verrà attuata.

In questo caso gli avversari della Cassa di previdenza hanno il dritto di dirvi che val meglio lasciare le cose come sono, oppure, come dicono alcuni, val meglio aumentare qualche cosa sugli stipendi e lasciare gli impiegati tanto civili che militari, liberi di ri-

volgersi alle Società di assicurazione per provvedere alla loro vecchiaia.

Io aspetto la risposta del Governo e della Commissione, dopo le considerazioni e i fatti che ho avuto l'onore di esporre.

Questo articolo, che è il più importante della legge e a cui tutto quello che vien dopo si coordina, deve essere bene studiato e ponderato. La proposta che ho avuto l'onore di fare, non deve esser respinta senza una giusta riflessione e ponderazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

Rava. Onorevoli colleghi, dell'importanza finanziaria di quest'articolo della legge ha parlato egregiamente l'onorevole Saporito, e io non mi trattengo sull'argomento.

Mi permetto soltanto di richiamare l'attenzione del Governo e del relatore sul contenuto del comma *B* di questo articolo che — io potrei sbagliare, e lo dichiaro in anticipo — non mi pare corrisponda al concetto di una organizzazione tecnica e scientifica, quale si vuole, e si deve, dare alla futura Cassa pensioni.

Il testo del disegno di legge ci dice che il contributo dello Stato, oltre al 5 per cento della somma totale degli stipendi, si compone anche di « una somma uguale al due per cento degli stipendi e salari percepiti dagli impiegati civili e dai militari non soggetti a ritenuta, giusta le disposizioni della presente legge. »

Ora per questa legge (articolo 22) già sappiamo che non sono soggetti a ritenuta solo coloro i quali non hanno diritto a pensione. Per chi ha diritto a pensione, impiegato o operaio, vale la ritenuta, ed è proporzionata allo stipendio.

A me pare — e parrà a tutti quanti studiarono questa legge — che con l'organismo tecnico che vogliamo dare alla Cassa-pensioni, le ritenute e i contributi debbano essere in rapporto costante con gli stipendi: e riesce quindi molto strano che qui si domandi allo Stato un contributo per una data classe di pensionandi, proporzionato non al loro stipendio, ma allo stipendio totale di molte migliaia di altre persone che servono, in umili uffici, lo Stato, ma non hanno diritto alcuno alla pensione!

Mi pare che questa proposta giuridicamente non sia accettabile; che tecnicamente sia errata e che, anche moralmente, faccia una penosa impressione a coloro che vedranno

il loro stipendio aumentato, sul bilancio dello Stato, di un contributo per pensione, e poi impareranno, per dolorosa esperienza, che proprio essi vengono esclusi dal godimento della pensione, la quale va invece a beneficio solo dei loro colleghi.

Mi si consenta di chiarire la questione.

Con questa legge abbiamo, secondo i dati ufficiali, 91 mila e 614 impiegati con 200 milioni di stipendio; e questi contribuiscono, secondo le tariffe della legge, con la ritenuta del 5 per cento in media sul loro trattamento, ritenuta che si completa col 5 per cento conferito, come contributo, dallo Stato.

Abbiamo poi 331 mila salariati, per così dire: (soldati, operai, guardie, ecc.) 62,000 dei quali, con uno stipendio complessivo di 55 milioni annui, sono chiamati a godere del diritto a pensione, mentre i rimanenti (e sono quasi 270,000, con uno stipendio di oltre 108 milioni annui) restano esclusi dal diritto stesso.

Ciò premesso, ripeto, mi pare strano che lo Stato per contribuire ulteriormente a preparare i fondi necessari alla pensione dei 62,000, che ne hanno diritto, prenda per base il salario dei 270,000 che non hanno diritto affatto di goderla! Io ho cercato nella dotta relazione dell'onorevole Roux, le ragioni di questo fatto. Ma l'onorevole Roux, acuto come sempre, scrive che veramente le ragioni per cui si ricorre a siffatto empirismo — il calcolare cioè la pensione su una base che non corrisponde affatto agli stipendi della classe beneficata — non lo hanno soddisfatto abbastanza: ed io soggiungo che veramente queste ragioni non soddisfano affatto.

Quale è mai la ragione finanziaria della presente disposizione di legge? È la seguente. Il Governo riconosce (ci sono leggi precedenti che regolano la materia) il diritto a pensione a 62,000 suoi operai e salariati. Costoro importano la spesa di 55 milioni annui di assegni: dunque ciascuno gode uno stipendio di circa 800 o 850 lire. Siccome gli stipendi da 800 a 850 lire van soggetti alla minima ritenuta dell'1 per cento, (V. articolo 20) e siccome a base della Cassa instituenda è posta una ritenuta media su gli stipendi del 5 per cento, così il Governo ritrova per quella categoria di 62,000 servitori, un manco del 4 per cento, di cui c'è bisogno, perchè la Cassa funzioni.

Occorre dunque contribuire questo 4 per

cento su quegli stipendi per ottenere un coefficiente omogeneo a quello versato dalle altre classi degli impiegati, perchè l'organismo di questa Cassa abbia vita sicura anche in tempo futuro, e funzioni bene. Ora a me pareva logico che se la finanza aveva bisogno, per far funzionare questa Cassa, di un contributo di oltre due milioni (pari al 4 per cento su i 55 milioni di stipendi) e non poteva domandarli agli interessati, doveva senz'altro iscriverli nel bilancio del tesoro come contributo complementare dello Stato alla Cassa, a beneficio di quella classe di piccoli stipendiati.

Mi pareva naturale insomma che dovesse calcolare un'aliquota proporzionata ai 55 milioni degli stipendi di coloro che dovranno godere la pensione. Ma non capisco affatto perchè, avendo bisogno di inscrivere in bilancio due milioni di contributo per questa Cassa ed a favore di quei 62,000 salariati, si ricorra ai calcoli sullo stipendio di coloro che non hanno per legge diritto alcuno alla pensione.

Ripeto, questi infelici sono 270,000 con uno stipendio di 108,000,000 all'anno. E voi prendete il due per cento su questa somma ed ottenete così i due milioni che occorrono perchè il contributo di pensione degli altri 62,000 raggiunga la voluta e necessaria misura del cinque per cento.

In altre parole: L'uno per cento lo rilasciano alla Cassa gl'interessati, il 4 per cento voi lo provvedete inscrivendo in bilancio un contributo pari al 2 per cento sui 108 milioni degli stipendi di tutti coloro che diritto a pensione non hanno.

Ma questo, per fermo, riesce un empirismo sto per dire quasi originale, una via strana ed involuta per arrivare alla meta. Ministero e Commissione volevano far presto e bene?

Dovevano prendere il 4 per cento soltanto sui 55,000,000 degli stipendi dei pensionandi; e così avrebbero ottenuto quello che occorre in un bilancio tecnico, cioè la proporzione diretta fra stipendi attuali e pensioni future. Invece si fanno i calcoli del contributo sugli stipendi dei... non pensionati. Io non comprendo come l'onorevole Roux, che in tutta questa legge si è addimosttrato così buon matematico, abbia qui voluto fare, da fisiologo, un *experimentum in corpore vili*: mi perdoni, l'egregio amico, ma come fisiologo non è riuscito!

Di più. Quando questi 270,000 operai vedranno che il loro stipendio serve di base al Governo per dare la pensione agli altri: quando sapranno che un contributo del 2 per cento sui loro stipendi, formante ogni anno la somma di 2,200,000 lire, è iscritto in bilancio per formare la pensione: — ed alla stretta dei conti conosceranno che questi milioni vanno a beneficio soltanto di 62,000 dei loro compagni più favoriti, — ognuno prevede che questo esercito grosso di operai avrà il diritto di lamentarsi anche presso il Parlamento. Essi domanderanno che la somma vada a profitto anche delle loro famiglie, e le salvi dalla miseria; e faranno, coll'eloquenza del confronto, molti lagni perchè furono esclusi crudamente da tanto beneficio, ma, diranno essi, non dall'onere. Invece se Governo e Commissione avessero preso il 4 per cento che occorre alla Cassa solo sugli stipendi dei pensionandi noi avremmo ottenuto lo stesso scopo, perchè sarebbe sempre e la stessa Cassa che riceve e lo stesso bilancio che paga una identica somma. La variazione o emendamento da me indicato non apporterebbe alcuna differenza.

Dirò di più: all'articolo 27 del disegno di legge è detto che questo contributo dei due milioni, in cifra tonda, s'iscriverà nel bilancio del Tesoro, ma proporzionatamente in tanti capitoli quanti sono i Ministeri. E si fa anzi un esempio che mi piace di ricordare all'onorevole ministro della guerra, giacchè lo vedo presente.

La relazione dice: ogni anno si chiamano alle armi da 90,000 a 100,000 uomini; questi costano da 70 a 80 milioni: dovremo mettere adunque il due per cento sui loro salari come contributo (non sono questi da pensionare, lo si sa bene) a beneficio dei pensionandi, e così avremo subito, secondo il comma B, un concorso alla Cassa, di circa un milione e mezzo.

Nel futuro bilancio della guerra vedremo adunque una spesa di un milione e mezzo di più, che non è spesa per l'esercito ma contributo di pensione a beneficio di molte e svariate classi di lavoratori ascritti alla Cassa. Quanto spetti in quella spesa per le future pensioni ai pochi soldati che faranno carriera: non saprei ora calcolare, ma certo sarà esigua parte.

Ora io non so quanto farà piacere, in questi momenti, all'onorevole ministro della guerra, il vedere il suo bilancio aumentato di quasi due milioni che evidentemente non vanno

destinati all'esercito od ai servizi dipendenti dal suo Ministero.

Dirò anche un'altra cosa e finisco. Chi ha studiato qualche volta questa grave materia delle pensioni e posto mente ai molti regolamenti di pensione che vanno decretandosi dai Comuni e dalle Provincie, avrà visto come siano quasi tutti modellati sulla legge del 1864 modificata il più delle volte a beneficio degli impiegati.

Una delle ragioni che mi rendono appunto favorevole a questa riforma delle pensioni è la considerazione del buon esempio di previdenza che daremo ai Comuni. E lodo il concetto del libretto o conto individuale, accettato in parte dalla legge, e lo vorrei anche meglio sviluppato e chiarito perchè — dove la legge dei grandi numeri non è applicabile — il sistema dei conti individuali è l'unico possibile e farà ottima prova. Guai se un Comune si mettesse in mente di applicare la tontina (e spesso inconsciamente vien fatto) ai suoi 15, 20 o 30 impiegati! Spero che la legge servirà di esempio ai Comuni, i quali continuano finora a regolarsi sugli empirismi della legge del 1864, come se nulla di nuovo si fosse tentato e studiato dopo: e si trovano ora a lottare contro una spesa che cresce rapida ogni anno, e minaccia, fortemente minaccia, la loro compagine finanziaria.

È per ciò che io non trovo punto lodevole che questa legge cominci dall'escludere i più umili dal beneficio della pensione. Avrei desiderato che anche a questi fosse dal nuovo spirito di previdenza preparato un piccolo ma conveniente assegno di riposo. Conosco bene la spesa assai rilevante che occorrerà a tale riforma umana e benefica, ma, o signori, il Consiglio superiore della previdenza oggi stesso non si sta occupando del disegno di legge per la Cassa pensioni per gli operai, ed il Ministero stesso non se ne dichiarò favorevole nella sua relazione al Re, dello scorso autunno?

Coll'esempio dello Stato anche i Comuni escluderanno dalla pensione i più miseri fra i loro stipendiati; e questo esempio non sarà bello nè umano. Ciò detto, ritorno alla mia raccomandazione. Non ho avuto tempo di presentare un emendamento: prego quindi Governo e Commissione di ristudiare questo secondo comma: pensino che il futuro *attuario*, compilatore del *bilancio tecnico* di ogni quin-

quennio, si troverà nei suoi calcoli di fronte ad un elemento che non ha niente a che fare colle basi e coi compiti della Cassa. Dovrà ricercare la proporzione fra le pensioni di un grande numero di salariati, e lo stipendio di un altro, assai più grande e più variabile, numero di esclusi da tale beneficio, e dovrà far calcoli sullo stipendio di 270,000 lavoratori che sono esclusi dalla Cassa di cui studia le condizioni.

Quindi mi pare che anche per la preparazione del bilancio tecnico quinquennale questo comma costituisca un vero imbarazzo. Se o la Commissione o il Governo avessero fissato di inscrivere nel bilancio addirittura il contributo complementare (4%) sulla somma degli stipendi degli operai pensionandi, sarebbe riuscito più chiaro il calcolo del contributo dello Stato, non si sarebbero suscitate le speranze degli esclusi, non si sarebbero complicati i rapporti, e io avrei assai più gradito tale sistema perchè dagli stessi calcoli che l'onorevole relatore Roux ha esposto, chiaro si vede che, se varia il numero effettivo di questi salariati da pensionare (e sarà facile che ciò accada), anche i calcoli pel contributo più non corrisponderanno. E questo dico, non per fare appunto alla bella relazione, che ho letto con grande attenzione e con molto profitto, lo dico solamente, per semplificare gli ordini dell'amministrazione, e per non lasciare introdurre elementi eterogenei nei calcoli necessari ad un ordinamento di pensioni, che deve esser tecnico e scientifico e che deve felicemente riuscire alla precisione delle previsioni e a facilitare i controlli efficaci dell'amministrazione e del Parlamento.

Non aggiungo altro. (*Bene!*)

Roux, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Roux, relatore. Rispondo subito a questa ultima osservazione dell'onorevole Rava; e gli rispondo tanto più premurosamente, inquantochè ho lo scrupolo di aver forse io acceso, con una piccola critica a questo secondo comma, quella specie di buona fiamma di ragioni avversarie che ha dette adesso l'onorevole Rava.

Prima di tutto, però, debbo correggere alcune sue espressioni. Qui, precisamente in questo caso, il concorso dello Stato è proporzionato allo stipendio, sempre; cioè, lo

Stato concorre in ragione inversa (diremo così) del concorso degli impiegati. Gli impiegati che pagano poco di ritenuta, trovano il compenso in un maggior concorso dello Stato nella Cassa di previdenza.

A tutta prima, nè alla Commissione nè al relatore piacque il secondo comma di questo articolo per le stesse obbiezioni che ha fatte adesso l'onorevole Rava; e mi ricordo che, nella Giunta generale del bilancio, uomini molto più competenti di me, proposero emendamenti che miravano alle stesse conclusioni cui è venuto l'onorevole Rava. Fu detto, cioè: se questi 62,000 impiegati nuovi danno un concorso così piccolo per cui lo Stato debba compensare con altri due milioni il cinque per cento di ritenuta che essi non lasciano, tanto varrebbe stabilire puramente e semplicemente che lo Stato compia del suo il cinque per cento di ritenuta necessaria per la pensione di ogni impiegato.

Ma la cosa che pareva molto semplice in sè, aveva un lato pratico un po' difficile, matematicamente giusto, ma praticamente poco efficace.

Qui si tratta di Cassa di previdenza, e si tratta precisamente di quegli impiegati, di quegli operai minori, i quali saranno presi in servizio dopo la promulgazione di questa legge.

Ora l'onorevole Rava può ben capire che, avanti che il Governo possa prendere in servizio nuovi e numerosi operai dell'ultima categoria, deve correre molto tempo.

Che cosa ne avveniva? Ne avveniva che questo contributo in principio era piccolissimo, e che il fondo della Cassa di previdenza si aumentava in ragione molto minima.

Abbiamo poi udita un'altra ragione, ed è questa. Si è detto: in fin dei conti, una gran parte di questi operai sui quali si computa questo due per cento, non hanno pensione: ed essi vedendo che lo Stato paga per loro e che altri gode questi pagamenti dello Stato, non potranno non rimpiangere la propria sorte, istituire dei paragoni, e trovare sensi di animaversione in questa apparente ingiustizia e disuguaglianza. Ma il vero è che anche questi operai non sono esclusi dalla possibilità di raggiungere una pensione restando in servizio. Per tutti i militari di leva il Governo dovrà contribuire, fin dal prossimo bilancio, il due per cento sui loro stipendi, sul loro salario; ma tutti questi militari hanno la possibilità

d'arrivare ad una futura pensione, di modo che non è illogico che il Governo fin da ora contribuisca, per essi, una quota calcolata sul loro salario, come per tutti gli altri, che nel conto della mutualità mettono qualche cosa.

Convieni qui del resto affermare ancora che essi veramente versano nulla, e che il Governo solo paga per loro.

Abbiamo adottato, dicevo, questo criterio, perchè esso era il più pratico.

La legge è molto chiara, ed ha stabilito in un articolo speciale che queste somme saranno iscritte nel bilancio del Tesoro, e non su quelli della guerra e della marina; e noi abbiamo accettato il criterio di far pagare questo due per cento per questi militari, per la ragione semplicissima che l'anno venturo, ad esempio, saranno 90,000 o 100,000 militari, che costeranno 50 o 60 milioni, il Governo dovrà versare subito il 2 per cento su questa somma. Si è parlato, anzi, perfino di 90 milioni; ma non può essere, perchè la realtà è che i militari di leva si chiamano molto tardi e gravano perciò nell'esercizio venturo solo per pochi mesi.

Orbene, fin dall'anno venturo, pagando il bilancio del tesoro il due per cento su questi 50 o 60 milioni, si ha un contributo di circa un milione di lire che entra subito a corroborare il fondo patrimoniale della Cassa di riserva.

Ecco perchè la Commissione ha adottato il principio, sia pure empirico, ma molto più pratico, del progetto ministeriale; e perchè fosse efficace, ha aggiunto all'articolo ministeriale l'ultimo comma il quale tende a far sì che questo concorso per corroborare la Cassa di previdenza, entri addirittura nel fondo patrimoniale fin dal prossimo bilancio.

Non vi è in ciò nulla che sia contro la logica. Ogni altro concorso, come quello suppletivo, che è nell'ideale dell'onorevole Rava e di molti membri della Commissione del bilancio, avrebbe avuto quest'altro inconveniente: che i conti non si sarebbero potuti fare che dopo molto tempo dall'instaurazione della nuova Cassa per le pensioni.

Orbene, anche questo era un inconveniente che non permetteva alla Cassa di previdenza di funzionare in quel modo retto, regolare, risoluto che era nelle aspirazioni della Commissione.

Adesso mi permetterò una breve risposta alla proposta dell'onorevole Saporito. Egli ha

detto molto giustamente che questo è uno degli articoli più importanti di tutta la legge, essendo il vero caposaldo che distingue i due sistemi: quello dell'onorevole Magliani, intorno al quale ha lavorato così dottamente il nostro egregio collega, e il sistema Grimaldi.

Il sistema Magliani, sventuratamente, non potè venire in discussione alla Camera, e forse non sarebbe venuto anche per l'altra ragione, accennata pure dall'onorevole Saporito: cioè per la ragione finanziaria. Comprendo anch'io, che quando, invece dell'otto per cento, si obbliga il Governo a concorrere col quattordici o col quindici per cento al contributo per la Cassa di previdenza, si possano dare agli impiegati pensioni molto maggiori di quelle che non si danno con la Cassa di previdenza, così come è ora istituita.

Ma siamo sempre allo stesso ritornello: non si può dare quello che non si ha.

E se il Governo per dare un concorso dell'otto per cento deve arrivare, a quella tale somma che abbiamo veduta e che vediamo nell'ultima tabella, per un concorso doppio avrebbe dovuto concorrere con una somma che le finanze attualmente non permettono.

Non posso però accettare completamente la deduzione dell'onorevole Saporito: che, cioè, le pensioni sieno effettivamente diminuite di assai in confronto di quelle portate dalla proposta Magliani. Imperocchè, l'onorevole Saporito ne converrà, la legge presente stabilisce un fondo di riserva molto più forte che non fosse quello assegnato alla Cassa di previdenza nella proposta dell'onorevole Magliani. E questo fondo di riserva appunto speriamo potrà consentire e aiutare in progresso miglioramenti di pensioni che sono nel desiderio di tutti.

Debbo poi fare un'altra osservazione. Abbiamo detto finora che questa Cassa di previdenza, che ora si costituisce in misura così estesa, ha bisogno di studi continui sui bilanci tecnici quinquennali per constatarne gli effetti. Ora, se si verrà ad accertare che le condizioni dei pensionati saranno così infelici da non potersi sopportare, non venendo le pensioni ora stabilite a maturarsi che fra venticinque o trent'anni, avremo tutto il tempo possibile per migliorare esse e la legge.

Io credo, ed è un fatto, che con i coefficienti come sono stati istituiti le pensioni di coloro che avranno servito lo stato dai 25 ai 35 anni saranno molto basse. Ma io credo

che ad aumentare queste pensioni concorrerà in avvenire, e in una misura molto efficace, il fondo di riserva.

Per il caso che questo non bastasse, l'onorevole Saporito può essere certo che la Commissione per la prima farà calde raccomandazioni al Governo affinché, in occasione della presentazione del primo bilancio quinquennale, si facciano quelle proposte e si adottino quei provvedimenti che valgano a dare pensioni più eque.

Sono stati presentati a questo proposito vari ordini del giorno.

Ora, l'onorevole Saporito, invece di domandare che si applichi un sistema interamente nuovo, si associ a quelli che hanno proposti gli ordini del giorno per promuovere siffatti studi, e sollecitare queste proposte di miglioramento.

Tutti intendono che, accettando questa tabella dell'onorevole Saporito, sarebbe sconvolto tutto il progetto ministeriale. Ora non si può, lì per lì, adottare un sistema nuovo, dopo avere approvato molti articoli basati sopra un sistema differente. Per questa ragione, con dolore e non per ostinazione, sono costretto a pregare l'onorevole Saporito di non insistere nella sua proposta.

Presidente. Non v'è altro iscritto intorno a questo articolo; restano però a svolgersi due ordini del giorno, uno dell'onorevole Colombo e l'altro dell'onorevole Rubini.

Colombo. Io ritiro il mio.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. Io non ritiro il mio ordine del giorno, che ho sostituito ad un gruppo di emendamenti al fine di abbreviare la discussione.

Non potrei quindi rinunciare ad esporre la necessità di qualche provvedimento, che, in un tempo non troppo lungo, valga a correggere i difetti principali del disegno di legge che stiamo esaminando, cimentati alla esperienza dei fatti. Ecco perchè non potrei rinunciare a svolgere il mio ordine del giorno che si collega ai desiderati provvedimenti.

Presidente. Vuole svolgerlo? Parli.

Fagioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fagioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro. Vorrei pregare l'onorevole Rubini di differire lo svolgimento del suo ordine del giorno al-

l'articolo 39. Intorno a quell'articolo ormai sono state riservate d'accordo con la Camera tutte le questioni, che si riferiscono a questo punto controverso; cioè delle scarse pensioni che il disegno di legge assicura ai funzionari che sono fra i 25 ed i 35 anni di servizio, ed ai militari i quali si troverebbero ugualmente danneggiati, in questo stesso periodo, per la scarsa pensione. Credo quindi che l'onorevole Rubini farebbe opera buona ed utile, riservando lo svolgimento del suo ordine del giorno, che si riferisce a codesto argomento, alla discussione che si farà degli altri ordini del giorno all'articolo 39 del disegno di legge.

Presidente. Onorevole Rubini, acconsente?

Rubini. Io avevo pregato di discutere l'ordine del giorno a proposito di quest'articolo, perchè mi parve la sede più opportuna di farlo; tuttavia non mi rifiuto a consentire che sia differito all'articolo 39.

Presidente. Sta bene, rimane così inteso.

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

Fagioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro. Vorrei pregare il mio amico Saporito di ritirare il suo ordine del giorno, il quale, come abbiamo udito dal suo dotto discorso, che non è il primo che abbia pronunziato in questa discussione, vorrebbe mutare la base fondamentale della Cassa, che non dà mai di più dei versamenti fatti, con gl'interessi e con quel tanto che la mutualità può recar di vantaggio a coloro che partecipano al beneficio di una Cassa mutua. Egli non vuole che questo riparto si faccia con un coefficiente solo.

Ora, mentre dal tenore dei discorsi precedenti degli onorevoli Colombo e Rubini, e dal tenore degli emendamenti che hanno presentato, uno dei quali fu poi ritirato dall'onorevole Colombo, pare che per ovviare a questo difetto, avrebbero proposto di accrescere il contributo dello Stato (della qual cosa si parlerà a suo tempo, se la questione verrà nuovamente sollevata) l'onorevole Saporito invece propone un altro sistema, e cioè invece di un solo coefficiente, l'8 per cento, ne vuole due; uno più forte per le pensioni di coloro che cessano dal servizio poco dopo i venticinque anni...

Saporito. No, no. Chiedo di parlare.

Fagioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro. Insomma propone due coefficienti distinti

per ragion di servizio: uno più forte per i primi stipendî e l'altro pei successivi più mite, perchè già provvedono i maggiori versamenti.

Come diceva benissimo l'onorevole relatore, questo sistema che propone l'onorevole Saporito, è un sistema che può essere discusso; ma non può essere discusso ora nè risoluto, quando la istituzione della Cassa è stata studiata con un sistema affatto diverso fondato sul coefficiente unico.

Noi non possiamo oggi affermare che con due coefficienti si possano liquidare pensioni le quali nel loro complesso siano garantite da un fondo normalmente costituito in proporzione a questo servizio che si vuol fare compiere alla Cassa col metodo del coefficiente unico.

Quindi l'onorevole Saporito, a parere mio, dopo aver con la sua autorevole parola messo il Governo e la Camera nella condizione di apprezzare questo sistema, e di apprezzarlo specialmente in occasione in cui presentasse qualche modificazione alla legge attuale, dovrebbe accontentarsi di ciò, è ritirare un emendamento, che altrimenti dovrebbe essere respinto, perchè non si può così all'improvviso, su due piedi, come suol dirsi, accettare una proposta, che modifica sostanzialmente il metodo seguito nella sistemazione della Cassa di previdenza.

Io confido che l'onorevole Saporito vorrà accontentarsi di ciò che ho detto, ritirare il suo emendamento, e lasciare impregiudicata la questione per quel tempo in cui si presenteranno quei provvedimenti, che fossero dalla esperienza indicati necessari od anche semplicemente utili.

All'onorevole Rava, che ha parlato con tanta competenza di questo disegno di legge, io non posso che rispondere quello, che ha risposto il relatore, che cioè egli teoricamente ha ragione; sarebbe stato molto più esatto di fare quello, che egli ha proposto di fare, ma praticamente ci siamo attenuti a questo sistema, che è leggermente empirico, ma che permette di assicurare alla Cassa immediatamente quel contributo, che altrimenti le verrebbe più tardi, e che quindi produrrebbe un risultato minore di interessi a vantaggio del fondo sociale.

Io spero che l'onorevole Rava vorrà appagarsi di queste dichiarazioni, con le quali, lo ripeto, il Governo non intende di discon-

scere che le osservazioni sue sono fondate sopra un concetto teoricamente esatto.

Mi permetto, giacchè ho facoltà di parlare, di pregare la Commissione di voler fare attenzione ad una svista, che dipende probabilmente dalla composizione tipografica.

Nell'alea *B* di questo articolo 23 sta scritto:

« *b*) di una somma eguale al due per cento degli stipendi e salari percepiti dagli impiegati civili e dai militari e non soggetti a ritenuta, giusta le disposizioni della presente legge. »

Bisogna togliere la congiunzione *e* che precede le parole « non soggetti a ritenuta ecc. »

Presidente. Che cosa propone, onorevole sotto-segretario?

Fagioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro. Di togliere la congiunzione *e*, che precede « non soggetti. »

Presidente. Sta bene.

Fagioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro. Così pure nell'ultimo alea è detto:

« Il concorso di cui alla lettera *b*) comincerà ad essere dovuto sugli stipendi o salari di tutti gli impiegati civili e militari che entreranno in servizio il 1° luglio 1893. »

Potrebbe credersi che il concorso fosse dovuto solo agli impiegati militari e cioè che il sostantivo reggesse tutti e due i qualificativi.

Quindi sarebbe più chiaro dire: « di tutti gli impiegati civili e di tutti i militari. »

Presidente. Onorevole Saporito, mantiene o ritira il suo emendamento?

Le ricordo che sopra uno stesso articolo, per disposizione regolamentare, non è permesso parlare due volte.

Saporito. Faccio omaggio al suo avvertimento.

L'onorevole sotto-segretario di Stato mi invita a ritirare il mio articolo. Anzi tutto io debbo dileguare un equivoco nel quale è incorso il mio amico, l'onorevole sotto-segretario di Stato. Egli crede che io abbia chiesto un doppio sistema di liquidazione delle pensioni. No, io non ho proposto che un solo sistema. La differenza tra il sistema adottato dal Governo e quello proposto dal Magliani il quale io oggi sostengo è questa che col sistema del Governo si applicherebbe un solo coefficiente per la liquidazione della pensione, quello dell'8 per cento; con il sistema

proposto dal Magliani per la stessa liquidazione si applicherebbe il coefficiente del 12 per cento sullo stipendio iniziale, e un altro coefficiente l'8 per cento sugli aumenti successivi; dimanierachè per i collocamenti a riposo tra 25 e 35 anni di servizio col doppio coefficiente si possono avere pensioni non troppo inferiori alle attuali e talora anche più alte.

Forse i rumori che c'erano nella Camera non fecero sentir bene all'onorevole sottosegretario di Stato quello che io diceva in quell'istante: egli comprende meglio di me tali questioni. Il relatore pure diceva: ma noi oggi non possiamo vedere quali sono gli effetti di questa legge, li vedremo coi bilanci tecnici.

No, onorevole relatore, gli effetti della legge li vediamo oggi nelle tabelle, perchè da esse noi possiamo fin d'ora conoscere le pensioni da liquidarsi.

Le conseguenze sono quelle dianzi esposte, cioè le pensioni civili e militari nella misura da me accennata.

I bilanci tecnici ci potranno far vedere la necessità di correzioni; ma il sistema, lasciandolo qual'è, non può dare che quei risultati.

Dunque non è il caso di aspettare per conoscere le conseguenze di questo sistema: esse possono prevedersi fin da oggi, perchè sono l'effetto di computi fatti, di premesse stabilite per un organismo creato. Debbo ritirare il mio emendamento? Faccio questa domanda a me stesso.

Io non vorrei ritirarlo, perchè mi sembra molto importante e degno di considerazione.

Non è vero che si sconvolgerebbe tutto quello che si è votato finora. Tutto quello che si è votato finora è indipendente dal concorso dello Stato. Si sconvolgerebbe, in parte, soltanto quello che si dovrebbe votare da questo articolo in poi.

Ma il Governo e la Commissione non hanno accettato il mio emendamento, e sono sicuro che la Camera non lo approverebbe. Ritirando però la mia proposta, lascio tutta la responsabilità delle conseguenze della legge come è fatta, al Governo e alla Commissione.

Presidente. Allora metto a partito l'articolo 23 con quelle modificazioni che furono testè proposte. Ne dò lettura:

« Il concorso ordinario da versarsi annualmente dallo Stato alla Cassa di previdenza conterà:

a) di una somma annua eguale al cinque per cento degli stipendi goduti dagli impiegati civili e dai militari soggetti a ritenuta sugli stipendi;

b) di una somma eguale al due per cento degli stipendi e salari percepiti dagli impiegati civili e dai militari e non soggetti a ritenuta, giusta le disposizioni della presente legge.

« Il concorso di cui alla lettera b) comincerà ad essere dovuto sugli stipendi o salari di tutti gli impiegati civili e militari che entreranno in servizio dal 1° luglio 1893. »

(È approvato).

« Art. 24. Gli impiegati civili ed i militari potranno fare depositi volontari alla Cassa di previdenza nell'interesse proprio e dei loro aventi diritto.

« Potranno fare alla Cassa versamenti allo stesso scopo, anche gli impiegati ed i militari non soggetti a ritenuta.

« I depositi volontari, con i rispettivi interessi annuali, sono individualmente accreditati dalla Cassa a ciascun depositante, ed il capitale per tal modo costituito sarà consegnato al titolare od ai suoi aventi diritto, quando il depositante cessi per qualsiasi motivo dal servizio.

« Il depositante, o i loro aventi diritto, ai quali sia liquidata una pensione, possono farsi convertire il capitale, costituito coi depositi volontari, in rendita vitalizia da aggiungersi alla pensione conseguita.

« I depositi volontari non possono mai eccedere per ogni mese una somma superiore al quarto dello stipendio mensile. Solo nel caso di riammissione d'un impiegato civile o militare esso ha facoltà di versare nella Cassa di previdenza a titolo di deposito volontario il capitale già riscosso a titolo d'indennità quando abbandonò il servizio. »

Presentazione di relazioni.

Presidente. Prima di venire alla discussione di quest'articolo, intorno al quale c'è un emendamento dell'onorevole Cucchi, invito l'onorevole Cocco-Ortu a venire alla tribuna, per presentare una relazione.

Cocco-Ortu. A nome della Commissione generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio De-

creto 15 novembre 1892 relativo al rinvio di spese straordinarie per acquisto di cavalli stalloni.»

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

Invito l'onorevole Vendramini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Vendramini. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione generale del bilancio circa lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1892-93.

Una voce. Oh, finalmente!

Presidente. Questa relazione sarà stampata, distribuita ai signori deputati, e iscritta nell'ordine del giorno.

Continua la discussione del disegno di legge delle pensioni.

Presidente: Ora riprendiamo la discussione del disegno di legge delle pensioni civili e militari.

Come ho accennato, l'onorevole Cucchi ha presentato un emendamento che è il seguente:

Il 2° capoverso modificarlo come segue:

« Potranno fare alla Cassa versamenti allo stesso scopo anche tutti coloro, che avendo diritto a pensione, non sono soggetti a ritenuta. »

Onorevole Cucchi, mantiene questo emendamento?

Cucchi. Lo mantengo!

Presidente. Ha facoltà di svolgerlo.

Cucchi. Mi sono indotto a fare questo piccolo emendamento, perchè pare a me che il concetto morale dovrebbe esser questo: che chiunque, purchè abbia diritto a pensione, intenda di fare il deposito volontario, lo possa fare. Invece, nel modo con cui è espresso questo articolo, mi pare che questo concetto non vi sia. Infatti qui verrebbero ad essere escluse quelle categorie, per esempio, di operai borghesi, dei quali l'onorevole relatore diceva ieri che 62,000 in più vengono ad acquistare il diritto a pensione, quando il disegno di legge sia approvato.

Ora gli operai borghesi, evidentemente, se sono operai non sono impiegati, se sono militari non sono operai, per conseguenza verrebbero ad essere esclusi dal beneficio di questo articolo.

A me pare che la dicitura, che io propongo, corrisponda meglio a quello che si vuol dire e sia più esatta e completa. Prego dunque l'onorevole relatore e il sotto-segretario di Stato di accettare questa variante.

Presidente. L'onorevole Roux ha facoltà di parlare.

Roux, relatore. Se l'onorevole Cucchi avesse creduto di aggiungere, come fu messo d'altronde in qualche altro articolo di questa legge, la denominazione di salariati, per indicare tutti coloro che non si chiamano veramente col nome d'impiegati, ma funzionano a servizio dello Stato, si sarebbe potuto accettare: sarebbe stato, secondo la Commissione, una superfetazione, ma si sarebbe potuto accettare per maggior chiarezza. Il fatto è che quando in questa legge, in tutti gli articoli precedenti e susseguenti, si è parlato d'impiegati civili e militari, si è inteso parlare di qualunque funzionario, dal più alto all'infimo, che rende servizio allo Stato: per modo che sono compresi in quest'articolo anche gli operai borghesi. E vi sono poi anche compresi per un altro fatto: perchè l'articolo 22, che noi abbiamo approvato, dice precisamente che saranno esatte le ritenute ai sott'ufficiali, guardie, carabinieri, guardie forestali, ed a tutti coloro in genere cui fu concesso il diritto a pensione. Ora vede l'onorevole Cucchi che con questa legge non c'è fuori più alcuno di quelli che sono contemplati nel suo emendamento. Egli dice infatti:

« Potranno fare alla Cassa versamenti allo stesso scopo anche tutti coloro, che avendo diritto a pensione, non sono soggetti a ritenuta. »

Ma oggi, con questa legge, individui che abbiano diritto a pensione e non siano soggetti a ritenuta non ve ne sono più: dimodochè il suo emendamento pare almeno al relatore della Commissione che sia perfettamente inutile. Io però mi spiego come sia nato nella sua mente il desiderio di chiarire quest'articolo: ed è che l'onorevole Cucchi parte un tantino dalle condizioni attuali. È un equivoco che il relatore e la Commissione stessa molte volte hanno commesso, parlando di questa Cassa di previdenza come di Cassa che funzioni e come concernente funzionari che oggi sono in servizio.

Ma se noi ci mettiamo bene in mente che questa Cassa di previdenza non serve agli impiegati che sono in servizio, ma solamente

ed esclusivamente a tutti quelli che entreranno in servizio dopo il primo luglio; se noi ci mettiamo bene in mente che, dopo il primo luglio non c'è più impiegato o funzionario che abbia diritto a pensione senza che sia soggetto a ritenuta; se noi abbiamo bene in mente, dico, questi due cardini, queste due idee molto semplici e genuine, vedrà l'onorevole Cucchi che anche il suo desiderio è soddisfatto.

Del resto io sono lieto che l'onorevole Cucchi mi abbia data occasione, benchè non accetti la sua proposta, di chiarire bene ancora una volta e la natura della nuova Cassa di previdenza, ed il contributo dei nuovi impiegati che avranno a che fare con la Cassa medesima.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato pel tesoro.

Fagioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro. Io mi associo alle dichiarazioni fatte dal relatore della Commissione parlamentare ed osservo, come egli osservò, che l'emendamento dell'onorevole Cucchi sarebbe inesatto, in quanto suppone la esistenza, dopo la fondazione della Cassa di previdenza, di funzionarii aventi diritto a pensione e non soggetti a ritenuta.

Ora, questo non si verifica, ed ecco perchè l'emendamento è inesatto nella sua forma.

In sostanza l'emendamento dell'onorevole Cucchi è diretto a togliere ogni dubbio sulla interpretazione della frase « impiegati civili e militari. » Ebbene, io spero che l'onorevole Cucchi vorrà appagarsi delle dichiarazioni e del relatore della Commissione e del Governo che per impiegati civili e militari (dizione usata in tutto il testo della legge) s'intendono anche tutti i salariati, i carabinieri ed anche tutti quegli altri nuovamente ammessi al diritto a pensione purchè rilascino una ritenuta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucchi.

Cucchi. Io sono pienamente soddisfatto delle dichiarazioni e dell'onorevole relatore e del Governo, dichiarazioni che serviranno molto per la futura interpretazione di questo articolo che sarà chiarissimo, ma che essi pure hanno riconosciuto in qualche parte almeno un po' oscuro. Dal momento che anche gli operai borghesi s'intendono anch'essi compresi fra gli « impiegati civili e militari »

io sono soddisfatto e ritiro l'emendamento che non ha più ragion d'essere.

Presidente. Va bene. Essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole Cucchi, pongo a partito l'articolo 24 che ho testè letto.

(È approvato).

« Art. 25. Il fondo di riserva è costituito:

- a) dalle ritenute sulle pensioni;
- b) dalle eccedenze attive derivanti dalle risultanze dei bilanci tecnici quinquennali di cui all'articolo 41;
- c) da qualsiasi provento straordinario e dalle ritenute per motivi disciplinari;
- d) dagli interessi derivanti dai capitali di cui ai capoversi precedenti. »

(È approvato).

« Art. 26. Le ritenute sulle pensioni che verranno concesse agli impiegati civili ed ai militari ed ai loro aventi diritto, sono stabilite nella ragione dell'uno per cento sulle somme da lire 501 a lire 1,500, del due per cento sulle somme da lire 1,501 a lire 2,500 e del tre per cento per ogni maggior somma.

« Sono esenti da ogni ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani e quelle inferiori a lire cinquecento. »

(È approvato).

« Art. 27. Le spese per concorso ordinario a carico dello Stato, in applicazione dell'articolo 23 della presente legge, saranno iscritte annualmente in tanti capitoli del bilancio del Ministero del tesoro, quanti sono i vari Ministeri, a favore della Cassa di previdenza.

« Le ritenute sugli stipendi e sulle pensioni, e i depositi volontari degli impiegati civili e dei militari, saranno iscritte fra le partite di giro del bilancio annuo dello Stato. »

(È approvato).

« Art. 28. La Cassa dei depositi e prestiti, sentito il parere del Consiglio permanente di amministrazione, curerà l'utile impiego dei fondi della Cassa di previdenza, mediante concessione di prestiti alle Provincie ed ai Comuni od acquisto di titoli del Debito pubblico, buoni del Tesoro e obbligazioni del Credito fondiario. »

A questo articolo è stato proposto il seguente emendamento dell'onorevole Colombo:

Sopprimere le parole:

« mediante concessione di prestiti alle Provincie e ai Comuni od acquisto di titoli ecc. »

Surrogandole con le seguenti:

« mediante acquisto di titoli ecc. »

Colombo. Lo ritiro.

Presidenta. Pongo dunque a partito l'articolo 28.

(È approvato).

« Art. 29. Il fondo generale mutuo è costituito di tutto il patrimonio della Cassa, esclusi soltanto i depositi volontari. »

(È approvato).

« Art. 30. Per conseguire la pensione o la indennità, è necessario il decreto di collocamento a riposo. »

(È approvato).

« Art. 31. Ferme rimanendo le relative disposizioni delle leggi precedenti che richiedano un periodo di tempo maggiore, nessun impiegato civile e nessun militare avrà diritto di essere collocato a riposo prima di aver compiuto 25 anni di servizio.

« L'ammontare della pensione è determinato in base alla tabella A annessa alla presente legge, ed alle norme in essa contenute.

« Tale ammontare sarà sempre ridotto in modo da non oltrepassare un limite massimo eguale all'ultimo stipendio goduto dall'impiegato, diminuito dalla ritenuta continua cui era sottoposto in forza dell'articolo 20. »

Su questo articolo è iscritto l'onorevole Colombo, il quale ha presentato il seguente emendamento al primo capoverso.

« Ferme rimanendo le relative disposizioni delle leggi precedenti che richiedono un periodo di tempo maggiore, nessun impiegato civile o militare avrà diritto di esser collocato a riposo prima di aver compiuto 20 anni di servizio. »

L'onorevole Colombo ha facoltà di parlare.

Colombo. Prima di svolgerlo, chiederei di sapere se il rappresentante del Governo e la Commissione lo accettino.

Fagioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro. Chiedo di udire le ragioni che giustificano questo emendamento.

Per ora, l'impressione mia sarebbe di non accettarlo.

Colombo. Allora lo ritiro.

Presidente. Sta bene. Sullo stesso articolo è iscritto ed ha presentato un emendamento l'onorevole Saporito.

L'emendamento è il seguente:

« *Si surrogli nel primo comma, ultima riga il numero 25 con 20.*

« *TABELLA A. — Le norme per l'applicazione della tabella A vanno surrogate dalle seguenti:*

« La pensione dell'impiegato civile e del militare collocato a riposo si calcola come segue: 1° Se lo stipendio è rimasto invariato durante l'intero servizio, la pensione si determina moltiplicando tre mezzi dello stipendio per il coefficiente che dà la tabella in corrispondenza all'età ed agli anni di servizio; 2° Se invece l'impiegato civile od il militare ha conseguito aumenti di stipendio per ciascun aumento avrà un altro assegno che sarà determinato con la moltiplicazione dell'aumento pel coefficiente che si legge nella tabella in ragione del tempo nel quale fu goduto l'aumento. La somma di tutti questi assegni, compreso quello liquidato sullo stipendio primitivo, costituirà la pensione che la Cassa di previdenza dovrà corrispondere alla data del collocamento a riposo. »

L'onorevole Saporito ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Saporito. Sull'articolo 31 ho proposto due emendamenti: uno è uguale a quello dell'onorevole Colombo. Egli proponeva di stabilire come limite minimo di tempo per il collocamento a riposo, quello dei 20 anni di servizio, invece di 25. Questo era il limite minimo pure stabilito nel progetto Magliani. L'onorevole sotto-segretario di Stato ha dichiarato di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Colombo; e me ne duole, per le ragioni che ho detto nel discorso da me fatto nella discussione generale, ed in altre occasioni, discutendo sugli articoli.

Io avrei desiderato che, istituendosi una Cassa di assicurazione, l'Amministrazione fosse diventata più libera verso gl'impiegati; che gl'impiegati avessero avuto il diritto di ritirarsi più presto dal servizio.

Con una Cassa di previdenza non vi è motivo che obblighi lo Stato a tenere il suo personale per lunghi anni. Prego l'onorevole sotto-segretario di Stato di riflettere su queste mie considerazioni e vedere se non sia il

caso di rispondermi in modo diverso di quello col quale rispose all'onorevole Colombo.

Se l'onorevole sotto-segretario di Stato e l'onorevole relatore, insisteranno nel loro rifiuto io ritirerò l'emendamento.

E passo al secondo emendamento che riguarda pure l'articolo 31.

Io, con quest'emendamento, mutò le norme d'applicazione della tabella A, vale a dire, invece di liquidare col solo coefficiente di 8, propongo di liquidare col coefficiente di 12 ed 8. Ma, una volta che le modificazioni da me proposte all'articolo 23 sono state respinte, non è più possibile che la liquidazione si faccia nel modo che io ora propongo ed è inutile quindi che io insista in questo emendamento.

Ritiro quindi il secondo emendamento, ed anche il primo, se dopo le ragioni da me esposte l'onorevole sotto-segretario di Stato, e l'onorevole relatore insisteranno nelle risposte date all'onorevole Colombo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato pel tesoro.

Fagioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro. Quanto all'emendamento alla tabella A, lo stesso onorevole Saporito ha dichiarato che è vano discorrerne, dal momento che non fu accolto, cioè dal momento che egli, arrendendosi alla nostra preghiera, ha ritirato l'emendamento all'articolo 23, che era il fondamento di questa modificazione circa all'applicazione della tabella A.

Quanto all'altro emendamento che era stato proposto dall'onorevole Colombo, l'onorevole Saporito comprenderà che io non posso dargli risposta diversa da quella che ho data già all'onorevole Colombo.

Noi non possiamo accettare quest'emendamento che fa sorgere il diritto a pensione dopo 20 anni di servizio, perchè anche questo modificherebbe il bilancio tecnico della Cassa come è stato costituito.

Quindi confido che anche l'onorevole Saporito, in questa occasione, imitando l'onorevole Colombo, vorrà ritirare il suo emendamento.

Presidente. L'onorevole Sonnino ha presentato il seguente emendamento.

Aggiungere all'articolo 31 il seguente capoverso:

« In qualunque caso la pensione da liquidarsi ai militari non potrà mai essere infe-

riore di oltre un quinto a quella che godrebbero applicando gli articoli 11 e 13 della legge sulle pensioni militari, testo unico, approvato col Regio Decreto 22 aprile 1888, n. 5378. La Cassa di previdenza però non sarà tenuta a pagare che la pensione o l'assegno determinato in base alla tabella A annessa alla presente legge ed alle norme in essa contenute. Ogni maggior onere sarà a carico del bilancio dello Stato ai termini dell'articolo 39. »

Ha facoltà di svolgerlo.

Sonnino Sidney. La mia proposta è stata già ieri condannata, in modo assoluto, dall'onorevole Colombo, come una proposta empirica.

In questioni di questo genere, credo che i metodi anche empirici, purchè semplici, siano più adatti a rassicurare gli animi, perchè sono alla portata di tutti.

Uno dei difetti principali di questa legge sta appunto nella grande difficoltà che avrà ogni impiegato di rendersi conto di quello che potrebbe godere di pensione. Oggi, col sistema della moltiplicazione del numero degli anni pei quarantesimi dello stipendio fino a 2,000 lire e dei sessantesimi per ogni somma superiore il calcolo della pensione è una cosa molto semplice, ma con la legge nuova, se non si ha la tabella A dei coefficienti, non si può fare il conto.

Il mio sistema è molto semplice. Fate tutti i conti come volete, applicate qualunque tabella, ma rassicuriamo i militari che in qualunque modo essi non potranno avere una pensione inferiore di oltre un quinto a quella che avrebbero calcolando a quarantesimi o sessantesimi, con un sessennio in più pei capitani, come si calcola oggi, applicando cioè gli articoli 11 e 13 della legge del 1888.

Citerò un caso particolare ma non raro in cui l'applicazione della nuova tabella porterebbe a una pensione di gran lunga inferiore a quella che sarebbe dovuta con la legge attuale.

È il caso di un capitano con 48 anni di età e 30 di servizio e che provenga dalla truppa. Suppongo che abbia servito due anni come soldato, sei anni come sergente, 3 da sottotenente: 10 da tenente e 9 da capitano.

Colla legge attuale egli liquiderebbe una pensione di 2,420 lire. Egli può inoltre essere collocato in posizione ausiliaria e guadagnarsi in qualche altro modo la vita, e poi dopo 8 anni liquidarsi la pensione in 2,742 lire. In-

vece applicando la tabella A, cogli stessi anni di servizio egualmente ripartiti, si ha una pensione di 971 lire e 50 centesimi. Vedete che salto! Una differenza come da 100 a 35 circa.

Applicando la mia proposta si andrebbe invece a 1,936 lire. Vedete che già la diminuzione è sufficiente. Invece di scendere da 100 a 35, si scenderebbe da 100 a 70,59.

Naturalmente la Cassa di previdenza, secondo l'aforisma dell'onorevole relatore, non può dare di più di quello che riceve; e la differenza dovrà essere data dal bilancio dello Stato, come si fa negli altri casi previsti dall'articolo 32.

Il caso da me citato è un caso estremo, ma non è raro; e in misura più o meno stridente la sproporzione si verificherà per tutti i militari graduati che provengono dalla truppa.

Del resto anche prendendo il caso di un capitano a 48 anni di età con trenta di servizio che venga dal collegio militare, troverete un salto grande fra la pensione che avrebbe ora e quella che avrà con la nuova legge, soppresso anche il beneficio proveniente dalla posizione ausiliaria.

Supponendogli 2 anni passati nella scuola militare, 3 come sottotenente, 10 come tenente e 15 come capitano, liquiderebbe ora una pensione di 2,580 lire, e aggiungendovi 8 anni di servizio in posizione ausiliaria (valutati per 4) potrebbe arrivare a 2,924 lire. Con la nuova legge avrebbe invece sole 1,352 lire e 60 centesimi. Una diminuzione come da 100 a 46,25.

Anche questo caso sarebbe prelo di mira nel mio emendamento, il quale tende appunto a ottenere un risultato morale, col assicurare tutto il ceto militare, con un mezzo magari empirico, ma semplice e pratico, che più del quinto non possono venire a perdere sulla liquidazione della pensione, di fronte ai loro diritti attuali, qualunque sieno le ingegnosità dei calcoli delle nuove tabelle.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per il tesoro.

Faggioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro. Vorrei pregare l'onorevole Sonnino, se non vuole ritirare il suo emendamento, di differirlo all'articolo 39 dal momento che esso non fa che presentare, sotto un altro aspetto, quella questione che tutti abbiamo conve-

nuto di rimandare a quel punto della discussione.

Il suo espediente è un po' diverso da quelli suggeriti da altri, ma mira, ugualmente, ad accrescere le pensioni per i primi anni di servizio.

Quindi gli rinnovo la preghiera di rimandare, se non intende ritirarlo, il suo emendamento all'articolo 39.

Uguale preghiera rivolgo all'onorevole Saporito, al quale io avevo prima fatta istanza di ritirare il suo emendamento.

Se questa preghiera gli sembra un po' dura, gli rivolgo l'altra subordinata di rimandare anche il suo emendamento all'articolo 39. A quell'articolo si potrà discutere della questione, come si potrà discutere degli emendamenti, che avevano proposto gli onorevoli Colombo e Saporito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Roux, relatore. L'onorevole rappresentante del Governo ha risposto, per quanto riguarda gli emendamenti degli onorevoli Colombo, Sonnino e Saporito. Rispetto al limite d'età per il collocamento a riposo, non sarebbe una grave difficoltà, certamente, di stabilire 25 anni invece di 20.

L'altro giorno l'onorevole Simonelli, che è il papà dei disegni di legge sulle Casse pensioni; l'onorevole Simonelli stesso diceva, che una Cassa di previdenza dovrebbe essere costituita in modo, che non si parlasse più di indennità, ma che dopo venticinque anni l'impiegato potesse essere collocato a riposo, percipendo quel tanto di pensione che ha accumulato nel tempo che ha servito lo Stato. Perciò, partendo da un criterio puro, retto, ideale di una Cassa di previdenza; è certo che la proposta dell'onorevole Colombo come quella dell'onorevole Saporito, per riguardo al limite d'età per il collocamento a riposo, non incontrerebbero nessuna difficoltà. E ne incontrerebbero tante meno per parte della Commissione, la quale, nella sua relazione, ha affermato che, con una nuova Cassa di previdenza, si ottiene il vantaggio di una grande pieghevolezza nei servizi pubblici. Lo Stato, per il collocamento a riposo degli impiegati e dei militari, non ha da spendere un soldo di più se li mette a riposo in età giovanissima; non ha da spendere un soldo di meno se li mette a riposo in età vecchissima; sicchè la quota dello Stato, stieno gli

impiegati 25 o 20 anni in servizio, non cambia assolutamente.

Certo il Governo può credere alla necessità di conservare in servizio gli impiegati ed i militari, quando non vi sieno ragioni speciali, almeno per 25 anni; ma su ciò la Commissione si rimette alle dichiarazioni del Governo, augurandosi che, in brevissimo tempo, poichè questi emendamenti non avrebbero nessun effetto dannoso per la finanza dello Stato, possano essere accettate le proposte degli onorevoli Colombo e Saporito e forse anche quella dell'onorevole Simonelli che era molto più radicale della loro.

L'emendamento dell'onorevole Saporito, relativo all'applicazione della tabella A è una conseguenza di quelli precedenti che la Camera non ha creduto di poter approvare; quindi non sarebbe cosa logica di adottarlo ora. Per ciò sarei grato all'onorevole Saporito se, ritirandolo, esimesse la Commissione di votar contro.

Rimane la proposta dell'onorevole Sonnino. Questa proposta entra precisamente nell'ordine di idee degli onorevoli Colombo e Cucchi, i quali hanno presentato ordini del giorno in proposito. Ma v'ha di più. La proposta dell'onorevole Sonnino si limita ai militari. Ora, dal momento che noi abbiamo dimostrato con esempi specifici, che anche in altre carriere vi sono situazioni stridenti,

le quali possono far parere le future pensioni molto inferiori alle presenti, credo sia cosa buona di non distinguere, rigorosamente, una carriera dall'altra.

L'ordine del giorno Colombo e quello dell'onorevole Cucchi che invitano il Governo a proporre i provvedimenti necessari per migliorare il trattamento di pensione degli impiegati civili e dei militari, possono soddisfare completamente l'onorevole Sonnino; a cui sarò gratissimo se consentirà di rimandare il suo emendamento all'articolo 39.

Sonnino Sidney. Rimandiamolo pure al 39.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo 31 con la tabella A, annessa alla presente legge;

« Art. 31. Ferme rimanendo le relative disposizioni delle leggi precedenti che richiedano un periodo di tempo maggiore, nessun impiegato civile e nessun militare avrà diritto di essere collocato a riposo prima di aver compiuto 25 anni di servizio.

« L'ammontare della pensione è determinato in base alla tabella A annessa alla presente legge, ed alle norme in essa contenute.

« Tale ammontare sarà sempre ridotto in modo da non oltrepassare un limite massimo eguale all'ultimo stipendio goduto dall'impiegato, diminuito dalla ritenuta continua cui era sottoposto in forza dell'articolo 20. »

Ammontare della pensione pagabile

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DEL									
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.0066	0.0065	0.0063	0.0062	0.0061	0.0060	0.0059	0.0058	0.0058	0.0057
2		0.0136	0.0133	0.0130	0.0127	0.0125	0.0123	0.0121	0.0120	0.0119
3			0.0210	0.0205	0.0200	0.0196	0.0193	0.0190	0.0188	0.0186
4				0.0288	0.0281	0.0275	0.0270	0.0265	0.0261	0.0258
5					0.0371	0.0362	0.0354	0.0347	0.0342	0.0337
6						0.0458	0.0447	0.0438	0.0430	0.0423
7							0.0552	0.0538	0.0527	0.0518
8								0.0649	0.0634	0.0622
9									0.0753	0.0737
10										0.0864
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Norme per l'applicazione della Tabella A. — La pensione dell'impiegato civile o del militare collocato a riposo si calcola come coefficiente che dà la tabella in corrispondenza all'età ed agli anni di servizio. 2^o Se invece l'impiegato civile od il militare ha in ragione però del tempo nel quale fu goduto l'aumento. La somma di tutti questi assegni, compreso quello liquidato sullo stipendio, cifra non potrà in verun caso oltrepassare lo stipendio netto goduto a quella data.

Tabella A.

a rate mensili posticipate.

COLLOCAMENTO A RIPOSO										Anni di servizio
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
0.0057	0.0057	0.0057	0.0057	0.0057	0.0057	0.0058	0.0058	0.0059	0.0059	1
0.0118	0.0118	0.0117	0.0117	0.0118	0.0118	0.0119	0.0120	0.0121	0.0122	2
0.0184	0.0183	0.0183	0.0182	0.0183	0.0183	0.0184	0.0185	0.0187	0.0189	3
0.0256	0.0254	0.0253	0.0252	0.0252	0.0253	0.0254	0.0256	0.0258	0.0260	4
0.0333	0.0330	0.0328	0.0327	0.0327	0.0327	0.0328	0.0330	0.0333	0.0336	5
0.0418	0.0414	0.0410	0.0408	0.0407	0.0408	0.0408	0.0410	0.0413	0.0417	6
0.0510	0.0504	0.0500	0.0496	0.0494	0.0494	0.0494	0.0496	0.0499	0.0503	7
0.0611	0.0603	0.0596	0.0592	0.0588	0.0587	0.0587	0.0588	0.0591	0.0595	8
0.0723	0.0711	0.0702	0.0695	0.0691	0.0688	0.0687	0.0687	0.0690	0.0694	9
0.0846	0.0831	0.0818	0.0809	0.0802	0.0797	0.0795	0.0794	0.0796	0.0800	10
0.0982	0.0962	0.0946	0.0933	0.0923	0.0916	0.0912	0.0910	0.0911	0.0914	11
	0.1103	0.1087	0.1070	0.1056	0.1046	0.1040	0.1036	0.1035	0.1038	12
		0.1243	0.1221	0.1203	0.1189	0.1179	0.1173	0.1170	0.1171	13
			0.1338	0.1365	0.1346	0.1332	0.1323	0.1318	0.1316	14
				0.1544	0.1519	0.1500	0.1487	0.1478	0.1474	15
					0.1711	0.1686	0.1667	0.1654	0.1647	16
						0.1892	0.1866	0.1848	0.1836	17
							0.2087	0.2062	0.2044	18
								0.2299	0.2273	19
									0.2528	20

segue: 1° Se lo stipendio è rimasto invariato durante l'intero servizio, la pensione si determina moltiplicando lo stipendio per il conseguito aumenti di stipendio, per ciascun aumento avrà un altro assegno che sarà anch'esso determinato colla norma precedente, primitivo, costituirà la pensione che la Cassa di previdenza dovrà corrispondere alla data del collocamento a riposo. — Questa

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DEL									
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1	0.0060	0.0061	0.0062	0.0063	0.0064	0.0064	0.0065	0.0066	0.0067	0.0068
2	0.0124	0.0125	0.0127	0.0129	0.0131	0.0133	0.0135	0.0137	0.0139	0.0141
3	0.0191	0.0194	0.0197	0.0200	0.0203	0.0206	0.0209	0.0212	0.0215	0.0219
4	0.0263	0.0267	0.0270	0.0275	0.0279	0.0284	0.0288	0.0293	0.0297	0.0302
5	0.0340	0.0344	0.0349	0.0354	0.0360	0.0366	0.0372	0.0378	0.0384	0.0390
6	0.0421	0.0426	0.0432	0.0439	0.0446	0.0453	0.0461	0.0469	0.0477	0.0485
7	0.0508	0.0514	0.0521	0.0529	0.0537	0.0546	0.0556	0.0565	0.0575	0.0585
8	0.0601	0.0607	0.0615	0.0624	0.0634	0.0645	0.0656	0.0668	0.0680	0.0692
9	0.0700	0.0707	0.0716	0.0726	0.0737	0.0749	0.0763	0.0776	0.0791	0.0806
10	0.0806	0.0814	0.0823	0.0834	0.0847	0.0861	0.0876	0.0892	0.0909	0.0926
11	0.0920	0.0928	0.0938	0.0950	0.0964	0.0980	0.0996	0.1014	0.1034	0.1054
12	0.1043	0.1051	0.1061	0.1074	0.1089	0.1106	0.1125	0.1145	0.1167	0.1190
13	0.1176	0.1183	0.1194	0.1207	0.1223	0.1241	0.1262	0.1284	0.1308	0.1334
14	0.1319	0.1326	0.1336	0.1349	0.1366	0.1386	0.1408	0.1432	0.1459	0.1487
15	0.1475	0.1480	0.1490	0.1503	0.1520	0.1540	0.1564	0.1590	0.1619	0.1651
16	0.1645	0.1648	0.1656	0.1669	0.1686	0.1707	0.1732	0.1760	0.1791	0.1825
17	0.1830	0.1831	0.1837	0.1848	0.1865	0.1886	0.1911	0.1941	0.1974	0.2011
18	0.2033	0.2030	0.2033	0.2043	0.2058	0.2079	0.2105	0.2136	0.2171	0.2210
19	0.2257	0.2249	0.2248	0.2255	0.2268	0.2288	0.2314	0.2345	0.2382	0.2423
20	0.2504	0.2489	0.2484	0.2487	0.2493	0.2516	0.2540	0.2572	0.2609	0.2652

Segue Tabella A.

COLLOCAMENTO A RIPOSO

48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	Anni di servizio
0.0069	0.0070	0.0071	0.0072	0.0074	0.0075	0.0077	0.0078	0.0080	0.0082	1
0.0143	0.0145	0.0147	0.0150	0.0153	0.0156	0.0159	0.0162	0.0166	0.0170	2
0.0222	0.0225	0.0229	0.0233	0.0238	0.0242	0.0247	0.0253	0.0259	0.0265	3
0.0306	0.0311	0.0317	0.0322	0.0328	0.0335	0.0342	0.0350	0.0358	0.0367	4
0.0397	0.0403	0.0410	0.0418	0.0426	0.0434	0.0444	0.0454	0.0465	0.0477	5
0.0493	0.0502	0.0510	0.0520	0.0530	0.0541	0.0553	0.0566	0.0579	0.0595	6
0.0596	0.0606	0.0617	0.0629	0.0641	0.0655	0.0669	0.0685	0.0702	0.0721	7
0.0705	0.0718	0.0731	0.0746	0.0761	0.0777	0.0794	0.0813	0.0834	0.0856	8
0.0821	0.0837	0.0853	0.0870	0.0888	0.0907	0.0928	0.0950	0.0975	0.1001	9
0.0944	0.0963	0.0982	0.1003	0.1024	0.1047	0.1071	0.1097	0.1126	0.1156	10
0.1075	0.1097	0.1120	0.1144	0.1169	0.1195	0.1224	0.1254	0.1287	0.1323	11
0.1214	0.1239	0.1266	0.1293	0.1323	0.1354	0.1387	0.1422	0.1460	0.1501	12
0.1361	0.1390	0.1420	0.1453	0.1486	0.1522	0.1560	0.1601	0.1644	0.1691	13
0.1518	0.1550	0.1585	0.1621	0.1660	0.1701	0.1745	0.1791	0.1841	0.1894	14
0.1685	0.1721	0.1760	0.1801	0.1845	0.1891	0.1941	0.1994	0.2050	0.2111	15
0.1862	0.1902	0.1945	0.1991	0.2040	0.2093	0.2149	0.2209	0.2273	0.2342	16
0.2051	0.2095	0.2143	0.2194	0.2248	0.2307	0.2370	0.2438	0.2510	0.2588	17
0.2254	0.2301	0.2353	0.2409	0.2469	0.2535	0.2605	0.2680	0.2762	0.2849	18
0.2470	0.2521	0.2577	0.2638	0.2705	0.2777	0.2854	0.2938	0.3029	0.3127	19
0.2701	0.2756	0.2816	0.2883	0.2955	0.3034	0.3119	0.3212	0.3312	0.3421	20

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DEL									
	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
1	0.0084	0.0086	0.0088	0.0091	0.0093	0.0096	0.0098	0.0101	0.0104	0.0108
2	0.0175	0.0179	0.0184	0.0189	0.0194	0.0200	0.0206	0.0212	0.0219	0.0226
3	0.0272	0.0279	0.0287	0.0296	0.0304	0.0313	0.0323	0.0333	0.0344	0.0356
4	0.0377	0.0387	0.0399	0.0410	0.0423	0.0436	0.0450	0.0465	0.0481	0.0498
5	0.0490	0.0504	0.0519	0.0534	0.0551	0.0569	0.0588	0.0608	0.0630	0.0653
6	0.0611	0.0629	0.0648	0.0668	0.0690	0.0713	0.0738	0.0764	0.0792	0.0822
7	0.0741	0.0763	0.0786	0.0812	0.0839	0.0868	0.0899	0.0932	0.0968	0.1006
8	0.0880	0.0907	0.0935	0.0966	0.0999	0.1035	0.1073	0.1114	0.1158	0.1206
9	0.1030	0.1061	0.1095	0.1132	0.1172	0.1214	0.1260	0.1310	0.1363	0.1422
10	0.1190	0.1227	0.1267	0.1310	0.1357	0.1407	0.1462	0.1521	0.1585	0.1655
11	0.1362	0.1404	0.1451	0.1501	0.1556	0.1615	0.1679	0.1748	0.1824	0.1906
12	0.1546	0.1594	0.1648	0.1706	0.1769	0.1837	0.1912	0.1992	0.2081	0.2177
13	0.1742	0.1798	0.1859	0.1925	0.1997	0.2076	0.2162	0.2255	0.2357	5.2469
14	0.1953	0.2016	0.2085	0.2160	0.2242	0.2332	0.2430	0.2536	0.2653	0.2782
15	0.2177	0.2249	0.2327	0.2412	0.2505	0.2606	0.2717	0.2838	0.2971	0.3118
16	0.2417	0.2498	0.2585	0.2681	0.2786	0.2900	0.3025	0.3162	0.3313	0.3479
17	0.2672	0.2763	0.2862	0.2969	0.3086	0.3214	0.3355	0.3509	0.3679	0.3867
18	0.2944	0.3046	0.3157	0.3277	0.3408	0.3551	0.3708	0.3880	0.4071	0.4282
19	0.3232	0.3347	0.3470	0.3605	0.3751	0.3911	0.4086	0.4278	0.4491	0.4727
20	0.3539	0.3666	0.3805	0.3955	0.4118	0.4296	0.4490	0.4704	0.4941	0.5203

Segue Tabella A.

COLLOCAMENTO A RIPOSO										Anni di servizio
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	
0.0112	0.0116	0.0120	0.0125	0.0130	0.0135	0.0141	0.0147	0.0153	0.0160	1
0.0234	0.0243	0.0253	0.0264	0.0275	0.0287	0.0300	0.0313	0.0328	0.0343	2
0.0369	0.0384	0.0400	0.0417	0.0436	0.0456	0.0478	0.0501	0.0526	0.0552	3
0.0517	0.0538	0.0561	0.0587	0.0615	0.0645	0.0677	0.0712	0.0750	0.0790	4
0.0679	0.0707	0.0739	0.0774	0.0812	0.0854	0.0899	0.0948	0.100	0.1059	5
0.0856	0.0893	0.0934	0.0979	0.1029	0.1084	0.1145	0.1210	0.1282	0.1361	6
0.1049	0.1095	0.1147	0.1204	0.1268	0.1338	0.1416	0.1501	0.1595	0.1698	7
0.1258	0.1316	0.1380	0.1450	0.1529	0.1617	0.1714	0.1822	0.1941	0.2073	8
0.1485	0.1556	0.1633	0.1720	0.1816	0.1923	0.2042	0.2175	0.2323	0.2488	9
0.1731	0.1816	0.1909	0.2013	0.2128	0.2257	0.2402	0.2563	0.2744	0.2946	10
0.1997	0.2097	0.2208	0.2332	0.2469	0.2623	0.2795	0.2988	0.3206	0.3450	11
0.2284	0.2401	0.2532	0.2677	0.2840	0.3021	0.3225	0.3454	0.3713	0.4005	12
0.2592	0.2729	0.2882	0.3052	0.3242	0.3454	0.3694	0.3963	0.4267	0.4613	13
0.2924	0.3082	0.3259	0.3456	0.3677	0.3924	0.4203	0.4517	0.4873	0.5278	14
0.3281	0.3462	0.3665	0.3892	0.4147	0.4433	0.4755	0.5120	0.5533	0.6005	15
0.3664	0.3871	0.4102	0.4362	0.4653	0.4982	0.5353	0.5774	0.6251	0.6797	16
0.4076	0.4310	0.4572	0.4867	0.5199	0.5574	0.5999	0.6481	0.7030	0.7658	17
0.4517	0.4781	0.5076	0.5410	0.5786	0.6212	0.6696	0.7245	0.7873	0.8592	18
0.4990	0.5286	0.5618	0.5993	0.6417	0.6898	0.7446	0.8069	0.8783	0.9603	19
0.5497	0.5827	0.6199	0.6619	0.7095	0.7636	0.8253	0.8957	0.9765	1.0695	20

Segue Tabella A.

COLLOCAMENTO A RIPOSO										Anni di servizio
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	
0. 2950	0. 3008	0. 3072	0. 3144	0. 3222	0. 3308	0. 3401	0. 3503	0. 3613	0. 3734	21
0. 3218	0. 3278	0. 3347	0. 3423	0. 3507	0. 3600	0. 3701	0. 3812	0. 3934	0. 4066	22
0. 3507	0. 3570	0. 3641	0. 3722	0. 3812	0. 3912	0. 4021	0. 4142	0. 4274	0. 4418	23
0. 3820	0. 3884	0. 3959	0. 4043	0. 4139	0. 4245	0. 4363	0. 4493	0. 4636	0. 4794	24
0. 4160	0. 4225	0. 4301	0. 4389	0. 4490	0. 4603	0. 4729	0. 4863	0. 5023	0. 5193	25
0. 4530	0. 4594	0. 4672	0. 4763	0. 4867	0. 4986	0. 5120	0. 5270	0. 5436	0. 5619	26
0. 4934	0. 4997	0. 5074	0. 5167	0. 5275	0. 5400	0. 5541	0. 5700	0. 5877	0. 6075	27
0. 5377	0. 5436	0. 5513	0. 5606	0. 5717	0. 5846	0. 5994	0. 6162	0. 6350	0. 6561	28
0. 5865	0. 5918	0. 5991	0. 6084	0. 6196	0. 6329	0. 6483	0. 6659	0. 6858	0. 7083	29
0. 6403	0. 6448	0. 6516	0. 6606	0. 6718	0. 6853	0. 7012	0. 7196	0. 7405	0. 7643	30
0. 7000	0. 7034	0. 7093	0. 7178	0. 7288	0. 7424	0. 7587	0. 7777	0. 7996	0. 8246	31
	0. 7682	0. 7731	0. 7807	0. 7913	0. 8048	0. 8213	0. 8408	0. 8635	0. 8897	32
		0. 8437	0. 8503	0. 8601	0. 8732	0. 8896	0. 9095	0. 9329	0. 9602	33
			0. 9273	0. 9360	0. 9484	0. 9645	0. 9845	1. 0085	1. 0367	34
				1. 0201	1. 0314	1. 0469	1. 0667	1. 0911	1. 1200	35
					1. 1235	1. 1379	1. 1572	1. 1815	1. 2110	36
						1. 2388	1. 2571	1. 2810	1. 3108	37
							1. 3679	1. 3909	1. 4205	38
								1. 5128	1. 5416	39
									1. 6760	40

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TOGNATA DEL 18 MARZO 1893

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DEL									
	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
21	0.3864	0.4006	0.4169	0.4326	0.4508	0.4706	0.4922	0.5159	0.5422	0.5714
22	0.4210	0.4366	0.4536	0.4722	0.4923	0.5143	0.5383	0.5646	0.5937	0.6260
23	0.4576	0.4830	0.4937	0.5141	0.5364	0.5607	0.5873	0.6165	0.6487	0.6344
24	0.4966	0.5155	0.5361	0.5587	0.5833	0.6101	0.6395	0.6717	0.7073	0.7468
25	0.5381	0.5587	0.5813	0.6060	0.6330	0.6626	0.6950	0.7305	0.7698	0.8134
26	0.5822	0.6046	0.6292	0.6562	0.6858	0.7183	0.7539	0.7930	0.8363	0.8842
27	0.6293	0.6535	0.6802	0.7096	0.7419	0.7774	0.8164	0.8594	0.9069	0.9597
28	0.6796	0.7057	0.7345	0.7664	0.8015	0.8402	0.8828	0.9298	0.9819	1.0398
29	0.7334	0.7614	0.7924	0.8268	0.8649	0.9069	0.9533	1.0046	1.0615	1.1249
30	0.7910	0.8209	0.8543	0.8913	0.9324	0.9778	1.0282	1.0840	1.1460	1.2153
31	0.8529	0.8847	0.9204	0.9602	1.0044	1.0534	1.1079	1.1684	1.2358	1.3112
32	0.9195	0.9533	0.9913	1.0338	1.0812	1.1340	1.1928	1.2582	1.3312	1.4131
33	0.9915	1.0271	1.0674	1.1127	1.1634	1.2201	1.2833	1.3538	1.4327	1.5213
34	1.0693	1.1068	1.1494	1.1975	1.2515	1.3121	1.3799	1.4557	1.5408	1.6365
35	1.1539	1.1930	1.2378	1.2887	1.3462	1.4107	1.4832	1.5646	1.6560	1.7591
36	1.2460	1.2867	1.3336	1.3872	1.4480	1.5167	1.5940	1.6810	1.7791	1.8899
37	1.3465	1.3886	1.4376	1.4939	1.5580	1.6307	1.7130	1.8058	1.9107	2.0296
38	1.4567	1.5001	1.5508	1.6096	1.6770	1.7538	1.8410	1.9398	2.0517	2.1783
39	1.5779	1.6221	1.6745	1.7357	1.8062	1.8871	1.9793	2.0841	2.2032	2.3369
40	1.7118	1.7664	1.8101	1.8734	1.9470	2.0318	2.1289	2.2393	2.3663	2.5108

Segue Tabella A.

COLLOCAMENTO A RIPOSO

68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	Anni di servizio
0. 6040	0. 6407	0. 6822	0. 7291	0. 7823	0. 8429	0. 9120	0. 9912	1. 0823	1. 1872	21
0. 6622	0. 7029	0. 7489	0. 8010	0. 8603	0. 9279	1. 0052	1. 0939	1. 1959	1. 3140	22
0. 7244	0. 7694	0. 8204	0. 8782	0. 9440	1. 0191	1. 1052	1. 2042	1. 3182	1. 4505	23
0. 7910	0. 8407	0. 8969	0. 9608	1. 0336	1. 1169	1. 2125	1. 3225	1. 4496	1. 5971	24
0. 8621	0. 9168	0. 9783	1. 0493	1. 1297	1. 2217	1. 3275	1. 4494	1. 6705	1. 7547	25
0. 9879	0. 9982	1. 0664	1. 1440	1. 2325	1. 3340	1. 4507	1. 5854	1. 7417	1. 2004	26
1. 0187	1. 0850	1. 1600	1. 2453	1. 3426	1. 4542	1. 5827	1. 7313	1. 9038	2. 1051	27
1. 1046	1. 1774	1. 2598	1. 3594	1. 4603	1. 5829	1. 7214	1. 8875	2. 0775	2. 2995	28
1. 1959	1. 2758	1. 3661	1. 4688	1. 5860	1. 7204	1. 8753	2. 0547	2. 2635	2. 5078	29
1. 2929	1. 3803	1. 4792	1. 5917	1. 7201	1. 8674	2. 0371	2. 2338	2. 4628	2. 7310	30
1. 3958	1. 4913	1. 5994	1. 7225	1. 8630	2. 0241	2. 2099	2. 4252	2. 6760	2. 9700	31
1. 5051	1. 6091	1. 7271	1. 8614	2. 0149	2. 1911	2. 3942	2. 6297	2. 9040	3. 2258	32
1. 6212	1. 7342	1. 8626	2. 0090	2. 1764	2. 3687	2. 5906	2. 8473	3. 1476	3. 4993	33
1. 7445	1. 8670	2. 0064	2. 1656	2. 3479	2. 5575	2. 7995	3. 0801	3. 4074	3. 7914	34
1. 8757	2. 0082	2. 1592	2. 3319	2. 5300	2. 7580	3. 0214	3. 3273	3. 6841	4. 1030	35
2. 0155	2. 1584	2. 3216	2. 5085	2. 7232	2. 9708	3. 2572	3. 5899	3. 9785	4. 4350	36
2. 1645	2. 3183	2. 4943	2. 6962	2. 9285	3. 1967	3. 5074	3. 8630	4. 2914	4. 7881	37
2. 3236	2. 4888	2. 6782	2. 8949	3. 1466	3. 4366	3. 7730	4. 1649	4. 6236	5. 1634	38
2. 4937	2. 6709	2. 8743	3. 1084	3. 3757	3. 6916	4. 0552	4. 4793	4. 9763	5. 5619	39
2. 6761	2. 8657	3. 0837	3. 3351	3. 6258	3. 9628	4. 3550	4. 8131	5. 3507	5. 9850	40

Segue Tabella A.

COLLOCAMENTO A RIPOSO

68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	Anni di servizio
3.0319	3.0744	3.3877	3.5772	3.8893	4.2517	4.6789	5.1679	5.7484	6.4341	41
3.0828	3.2986	3.5477	3.8362	4.1706	4.5596	5.0186	5.6253	6.1710	6.9110	42
3.3103	3.5398	3.8055	4.1936	4.4716	4.8885	5.3758	5.9472	6.6205	7.4179	43
3.5568	3.8003	4.0830	4.4116	4.7940	5.2402	5.7625	6.3758	7.0993	7.9571	44
3.8242	4.0824	4.3826	4.7324	5.1404	5.6172	6.1761	6.8334	7.6097	8.5314	45
4.1156	4.3885	4.7070	5.0787	5.5125	6.0221	6.6194	7.3228	8.1546	9.1437	46
4.4338	4.7219	5.0590	5.4537	5.9153	6.4579	7.0954	7.8473	8.7378	9.7975	47
4.7825	5.0862	5.4426	5.8606	6.3516	6.9284	7.6079	8.4106	9.3625	10.4968	48
5.1661	5.4853	5.8614	6.3040	6.8246	7.4378	8.1611	9.0171	10.0335	11.2462	49
5.5898	5.9242	6.3274	6.7882	7.3398	7.9906	8.7602	9.6718	10.7559	12.0510	50
6.0594	6.4092	6.8253	7.3187	7.9026	8.5930	9.4102	10.3806	11.5357	12.9175	51
	6.9467	7.3830	7.9024	8.5193	9.2508	10.1185	11.1498	12.3799	13.8528	52
		8.0011	8.5470	9.1976	9.9715	10.8921	11.9878	13.2962	14.8654	53
			9.2617	9.5469	10.7645	11.7396	12.9033	14.2945	15.9646	54
				10.7774	11.6403	12.6720	13.9061	15.3849	17.1619	55
					12.6111	13.7018	15.0094	16.5794	18.4698	56
						14.8435	16.2281	17.8936	19.9026	57
							17.5790	19.3452	21.4790	58
								20.9542	23.2202	59
									25.1502	60

Presidente. Pongo a partito l'articolo 31 con la tabella A, che fa parte integrante di questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato).

« Art. 32. Nel caso di cessazione dal servizio di impiegati civili e di militari che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione delle loro funzioni siano diventati inabili a prestare ulteriore servizio, restano ferme a loro favore le disposizioni speciali delle leggi in vigore all'applicazione della presente legge. La Cassa di previdenza però non sarà tenuta a pagare che la pensione o l'assegno determinato in base alla tabella A annessa alla presente legge ed alle norme in essa contenute. Ogni maggior onere sarà a carico del bilancio dello Stato ai termini dell'articolo 39. »

(È approvato).

« Art. 33. Hanno diritto ad una indennità fissa per una sola volta, pari al capitale corrispondente alla pensione che si liquiderebbe giusta l'articolo 31, calcolato in base alla tabella B, con le norme in essa indicate, gli impiegati civili ed i militari che cessano dal servizio per soppressione di ufficio o riduzione di Corpo, qualunque sia la durata del servizio stesso, quando il numero degli anni di servizio sia inferiore a 25.

« Coloro che hanno servito per un periodo di tempo minore di 25 anni ed eguale o maggiore di 10, e sono divenuti inabili a continuare od a riassumere servizio per fatti diversi da quelli considerati nel capoverso precedente, o che abbandonino il servizio per dimissioni volontarie, o perchè sieno licenziati o dispensati per qualsiasi causa, hanno diritto al solo rimborso dei versamenti fatti giusta gli articoli 20 e 21 della presente legge, unitamente ai relativi interessi composti. Però nel calcolo del rimborso, le ritenute ordinarie saranno valutate nella misura media del 4 per cento, e le ritenute straordinarie subite, nella rispettiva misura del 10, del 15 e del 20 per cento. »

L'onorevole Colombo ha presentato un emendamento a questo articolo:

« Art. 33. *Primo comma:*

Sostituire 20 a 25 in fine al primo comma.

Secondo comma:

Coloro che han servito per un periodo di tempo minore di 20 anni, ecc.

L'onorevole Colombo mantiene o ritira il suo emendamento?

Colombo. Lo ritiro.

Presidente. Non resta che l'onorevole Saporito, il quale ha facoltà di svolgere due emendamenti a questo articolo.

« Art. 33. *Si surroggi nel 1° comma, ultima riga e nel 2° comma, seconda riga il numero 25 con 20:*

« Si sopprimano nel 2° comma, penultima ed ultima riga, le parole: *e del 20 per cento.* »

Saporito. I miei due emendamenti all'articolo 33 non hanno più ragione di essere, e quindi li ritiro.

Presidente. Allora non essendovi altri emendamenti, rileggo l'articolo 33 con la tabella B che ne fa parte integrale:

« Art. 33. Hanno diritto ad una indennità fissa per una sola volta, pari al capitale corrispondente alla pensione che si liquiderebbe giusta l'articolo 31, calcolato in base alla tabella B, con le norme in essa indicate, gli impiegati civili ed i militari che cessano dal servizio per soppressione di ufficio o riduzione di Corpo, qualunque sia la durata del servizio stesso, quando il numero degli anni di servizio sia inferiore a 25.

« Coloro che hanno servito per un periodo di tempo minore di 25 anni ed eguale o maggiore di 10, e sono divenuti inabili a continuare od a riassumere servizio per fatti diversi da quelli considerati nel capoverso precedente, o che abbandonino il servizio per dimissioni volontarie, o perchè sieno licenziati o dispensati per qualsiasi causa, hanno diritto al solo rimborso dei versamenti fatti giusta gli articoli 20 e 21 della presente legge, unitamente ai relativi interessi composti. Però nel calcolo del rimborso, le ritenute ordinarie saranno valutate nella misura media del 4 per cento, e le ritenute straordinarie subite, nella rispettiva misura del 10, del 15 e del 20 per cento. »

Tabella B.

Valore attuale di una lira di pensione vitalizia liquidata a favore degli impiegati civili e dei militari

Anni di età	Valori attuali di una lira di pensione vitalizia in base alla tavola di eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari dello Stato	Anni di età	Valori attuali di una lira di pensione vitalizia in base alla tavola di eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari dello Stato	Anni di età	Valori attuali di una lira di pensione vitalizia in base alla tavola di eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari dello Stato
1	2	1	2	1	2
18	13.1252	39	13.9149	60	9.5882
19	13.4472	40	13.7164	61	9.3489
20	13.7828	41	13.5204	62	9.1115
21	14.0033	42	13.3296	63	8.8751
22	14.2182	43	13.1449	64	8.6389
23	14.4493	44	12.9678	65	8.3983
24	14.6202	45	12.7957	66	8.1506
25	14.7768	46	12.6256	67	7.8962
26	14.8983	47	12.4521	68	7.6359
27	14.9825	48	12.2782	69	7.3730
28	15.0378	49	12.0841	70	7.1114
29	15.0618	50	11.8910	71	6.8539
30	15.0506	51	11.6861	72	6.6032
31	15.0146	52	11.4745	73	6.3587
32	14.9511	53	11.2565	74	6.1204
33	14.8346	54	11.0337	75	5.8894
34	14.7539	55	10.8041	76	5.6633
35	14.6192	56	10.5634	77	5.4428
36	14.4642	57	10.3229	78	5.2322
37	14.2940	58	10.0785	79	5.0296
38	14.1092	59	9.8325	80	4.8374

Norme per l'applicazione della Tabella B

I coefficienti della presente Tabella rappresentano i valori attuali dell'annualità vitalizia, quindi, alla data della liquidazione, si moltiplica il coefficiente che corrisponde all'età dell'impiegato civile o del militare collocato a riposo, per la pensione calcolata in base alla tabella A.

Pongo a partito l'articolo 33 con la tabella B che ne fa parte integrale.

Chi approva l'articolo sorga.

(È approvato).

« Art. 34. Agli impiegati civili ed ai militari che, da uffici gratuiti contemplati negli organici sieno passati ad uffici retribuiti con stipendio soggetto a ritenuta pegli effetti della pensione, il servizio utile per la pensione decorre dalla data del conseguimento del primo stipendio soggetto a ritenuta. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito per isvolgere il seguente emendamento.

« Art. 34. È formulato come segue:

« Agli impiegati civili ed ai militari che, da uffici gratuiti contemplati negli organici o retribuiti con assegni non soggetti alle ritenute indicate all'articolo 20, sieno passati ad uffici retribuiti con stipendio soggetto a ritenuta pegli effetti della pensione, il primo stipendio soggetto a ritenuta è considerato come goduto fino al loro primo entrare in servizio. »

Saporito. Prima di dire le ragioni per le quali io vorrei mantenuto il mio emendamento sull'articolo 34 desidero sapere se il Ministero e la Commissione l'accettano: diversamente resta inutile che io parli sulla questione.

Presidente. Prego l'onorevole relatore di dichiarare se accetta l'emendamento dell'onorevole Saporito, poichè, per semplificare la discussione l'onorevole Saporito non v'insiste se la Commissione ed il Ministero non lo accettano.

Roux, relatore. La Commissione non riscontra una grande differenza fra i due articoli e, perciò, per quel mandato generico che ho di difendere gli articoli come la Commissione li ha proposti, prego l'onorevole Saporito di non insistere nel suo emendamento.

Presidente. Il Ministero accetta l'emendamento dell'onorevole Saporito?

Faggioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro. L'emendamento dell'onorevole Saporito consiste in ciò, che egli vorrebbe che fosse ritenuto, come tempo utile per la pensione, anche quello in servizio prima della ritenuta, prima, cioè, che l'impiegato presti un servizio con stipendio soggetto a ritenuta. L'articolo nostro, invece, prescrive che il tempo utile alla pensione decorre dal momento in cui l'impiegato riceve uno stipendio e versa

una ritenuta. Ora, osservi l'onorevole Saporito, in ciò siamo d'accordo, che questo è un istituto essenzialmente tecnico il quale deve rispondere a concetti scientifici, di guisa che non si può ammettere che un impiegato venga ad avere un diritto a pensione finchè non ha versato nulla alla Cassa. In conseguenza, o è l'erario dello Stato che paga, o è l'impiegato stesso che paga in più per tutto quello che non ha potuto pagare per gli anni di servizio precedenti. A tali condizioni potrebb'essere questo un emendamento da discutersi. Ma pretendere che l'impiegato, senza nulla versare, possa godere il diritto a pensione anche per il servizio prestato senza stipendio, e quindi senza ritenuta, mi pare cosa che contraddice alla natura intima, organica dell'istituto di previdenza, che noi vogliamo stabilire.

Quindi non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Saporito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonin-Longare.

Bonin-Longare. Ho chiesto di parlare su questo articolo, semplicemente per fare osservare al Governo ed alla Commissione del bilancio la condizione che, da questo stesso articolo, sarebbe fatta agli ufficiali delle due carriere diplomatica e consolare.

In queste due carriere, come ciascuno sa, il volontariato non dura, come in quasi tutte le altre, un anno o poco più, dura 3, 4 e 8 anni; in alcuni casi ha durato 10 e 12 anni. Quindi, mentre gli impiegati delle altre carriere potrebbero cominciare a servire, in modo utile per la pensione, dall'età di 22 o 23 anni, in quelle due carriere non potrebbero servire in modo utile per la pensione che dall'età di 30 o di 32 anni. Ora non mi pare equo di porre impiegati, i quali servono, gratuitamente più a lungo degli altri, e che poi non vengono meglio retribuiti degli altri, in condizione di prestare lunghi anni di servizio effettivo, senza che questi lunghi anni contino loro per un sol giorno, agli effetti della pensione.

Lo so che il concetto fondamentale che informa questa parte della legge, è che la pensione non è un compenso dato dallo Stato all'impiegato per i servizi resi, ma un'assicurazione che il funzionario fa a sè stesso, negli anni validi, per gli anni della vecchiaia, e che, quindi, in omaggio a questo principio, il diritto alla pensione non può cominciare

che dal giorno in cui l'impiegato comincia a versare il premio di assicurazione.

Ma quando questo principio conduce ad una disparità di trattamento, quale è quella che mi onoro di segnalare alla Camera, mi pare che sarebbe opportuno di trovare un modo qualunque per rimediarevi.

Quindi, se il Governo e la Commissione non credono di accettare l'emendamento dell'onorevole Saporito, al quale, per conto mio, mi associerei di gran cuore, almeno, vorrei che si trovasse la maniera di stabilire, in qualche modo, un *maximum* di tempo oltre il quale anche il servizio gratuito debba contare per la pensione.

Non è una proposta che intendo di fare, e non ho facoltà di farla; è una semplice raccomandazione che faccio al Governo ed alla Commissione, e che spero sarà favorevolmente accolta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito.

Saporito. Dopo le dichiarazioni del Governo e della Commissione, a me non resta che ritirare il mio emendamento. Però faccio osservare che esso era ispirato alla legge vigente. Col vostro articolo 34 voi non permettete più che si ritenga come tempo utile per la liquidazione della pensione quello prestato senza conseguimento di stipendio o con paghe non soggette alla ritenuta per le pensioni. Secondo voi i volontari e gli ufficiali che sono stati soldati non hanno diritto a computare il tempo passato in servizio senza pagamento di ritenuta.

Se il Governo e la Commissione credono che sia più opportuno il loro articolo, io non insisto sul mio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Fagioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro. Ringrazio l'onorevole Saporito di avere ritirato il suo emendamento. Debbo anche una parola di risposta alle savie osservazioni dell'onorevole Bonin riguardo al personale della carriera diplomatica.

Quello, di cui egli ha parlato, è uno dei casi speciali di questa discussione.

Noi abbiamo udito trattare parecchi di questi casi speciali.

È impossibile che un ordinamento nuovo non urti in qualche interesse, in qualche aspettativa.

Anche nel caso ricordato dall'onorevole Bonin, adunque, il nuovo sistema ferisce qualche interesse, se non qualche diritto, l'interesse di coloro che percorrono la carriera diplomatica. L'onorevole Bonin, però, consentirà con me che i danneggiati da questa disposizione di legge, sono pochi e sono, d'ordinario, fra coloro per i quali il danno è meno sensibile. Anche questa è una circostanza da tener presente.

In massima devo rispondergli quello che egli ha risposto a sè stesso nel suo discorso, cioè, che questa è una conseguenza fatale, necessaria dell'ordinamento tecnico di una qualsiasi Cassa di previdenza.

Però non ho nessuna difficoltà di dichiarargli che, per questa, come per altre questioni, che sono state sollevate, l'esperienza potrà dimostrare in seguito, se le ragioni di equità consiglino lo Stato a venire in soccorso della Cassa di previdenza. Se le condizioni delle finanze dello Stato lo consentiranno, il Governo, credo, non mancherà, in omaggio all'equità, di dare alla Cassa qualche cosa di più per provvedere ai diversi casi speciali.

Confido che, con queste dichiarazioni, le quali esprimono, se non altro, la buona intenzione del Governo, l'onorevole Bonin vorrà dichiararsi soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonin-Longare.

Bonin-Longare. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato della sua cortese risposta, e, non potendo ottenere di meglio, mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Allora, avendo l'onorevole Saporito ritirato il suo emendamento, e non avendo l'onorevole Bonin-Longare proposto alcun emendamento, pongo a partito l'articolo 34.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato).

« Art. 35. L'indennità della vedova e degli orfani è pari al capitale assicurato in caso di morte risultante dall'applicazione della tabella C, in ragione dell'età, degli anni di servizio, e degli stipendi goduti dal marito o padre. »

Colombo. Chiedo di parlare.

Presidente. Anche su questo articolo 35, primo iscritto a parlare è l'onorevole Sapo-

rito, il quale ha presentato il seguente emendamento:

« Art. 35. TABELLA C. *Le norme per l'applicazione sono emendate come segue:*

« Il capitale assicurato in caso di morte a favore della vedova e degli orfani degli impiegati civili e dei militari, è calcolato nel modo seguente:

1° Se lo stipendio è rimasto invariato sino alla morte dell'impiegato civile o del militare, ovvero sino al suo collocamento a riposo, il capitale assicurato si ottiene moltiplicando lo stipendio per cinque terzi del coefficiente che dà la tabella in corrispondenza all'età alla data della morte o del collocamento a riposo, ed agli anni di servizio.

2° Se invece l'impiegato civile od il militare ha conseguito degli aumenti di stipendio, per ciascun aumento si calcolerà il corrispondente capitale accumulato, in ragione però del tempo per il quale fu goduto l'aumento, purchè esso abbia la decorrenza eguale o maggiore di 10 anni.

« La somma dei capitali accumulati per tal modo stabiliti, costituiscono il capitale assicurato in caso di morte a favore delle vedove e degli orfani.

Saporito. A quest'altro emendamento riguardante l'articolo 35 tocca la sorte di quello precedente, poichè esso è anche collegato all'articolo 23, cioè all'aumento del concorso dello Stato.

Una volta che il concorso è rimasto quell'era proposto dal Ministero e dalla Commissione, quest'emendamento non ha più luogo, e quindi lo ritiro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

Colombo. Ho, già, fatto osservare, nella discussione generale, all'onorevole relatore come la tabella C sia basata sopra un'ipotesi che non è completamente esatta, e che, perciò, si dovrebbe modificarne l'applicazione. La tabella è basata sul supposto di un contributo pari al 3 per cento dello stipendio, contributo, che, nell'intenzione del proponente, corrisponderebbe ai due centesimi dello stipendio, i quali nel concetto generale della Cassa di previdenza, sarebbero assegnati alle pensioni reversibili. Poichè dei 10 centesimi dello stipendio, a cui ammonta, in complesso, il contributo degl'impiegati e dello Stato, 8 centesimi sono già assegnati alla tabella A, cioè alle pensioni dirette, e, quindi, riman-

gono, appunto, due centesimi per la tabella C, ossia, per le pensioni reversibili. Ora, come osservai nella discussione generale, l'aver calcolata la tabella C sulla base di tre centesimi equivale ad ammettere che il rapporto fra il numero dei coniugati o vedovi con prole ed il totale numero degli impiegati sia da 2 a 3.

Ma il rapporto di 2 a 3 si verifica per i soli impiegati civili, come risulta dalle statistiche del 1886, in base alle quali è stato fatto anche quel piccolo quadro riportato dallo stesso onorevole Roux; mentre, considerando in complesso gli 85,967 impiegati, che erano in servizio nel 1886, il rapporto fra il numero dei coniugati o vedovi con prole, ed il numero totale degli impiegati non è già di 2 a 3, ma di 1 a 2. Ora, se il rapporto è da 1 a 2, allora, i 2 centesimi di ritenuta, assegnati alle pensioni reversibili dovrebbero valutarsi come 4: e per conseguenza la tabella C dovrebbe essere fatta in base a 4 centesimi dello stipendio; e quindi tutti i numeri della tabella dovrebbero essere aumentati di un terzo.

Quindi domando se, nonostante questa inesattezza, la Commissione ed il Governo mantengono la tabella C come ora è compilata, oppure intendono di modificarla, aumentandone di un terzo tutti i coefficienti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Roux, relatore. Debbo riconoscere giustissime le osservazioni dell'onorevole Colombo (e duolmi di non aver potuto rispondergli nella discussione generale) intorno alla tabella pubblicata a pag. 87 della relazione della Giunta del bilancio su questo disegno di legge.

Sta di fatto che, per un errore dirò così di stampa, restando pur giuste le cifre che riguardano gli impiegati civili e la proporzione tra i celibi e i coniugati ed i vedovi con prole, cambiano le cifre che riguardano i militari. Sta in fatto che se la Cassa di previdenza come fu istituita, avesse destinato, in bilancio a parte, due decimi del patrimonio a beneficio delle pensioni reversibili, allora la tabella C dovrebbe essere modificata come ha detto l'onorevole Colombo. Ma la Commissione, ha adottata la tabella C, come fu proposta dal Ministero, perchè essa corrisponde perfettamente a questi due decimi del patrimonio distribuito sopra 3 o sopra 4, aumen-

tato di un terzo per le pensioni reversibili o aumentato addirittura della metà.

La Commissione ha adottato la tabella per altre ragioni. Questa tabella coi coefficienti che contiene, garantisce alle vedove ed agli orfani pensioni pressochè eguali a quelle odierne. È uno dei casi in cui la Commissione si è informata a quel concetto, cui ha accennato l'onorevole Colombo nella discussione generale, e cioè designar prima le pensioni, ed in seguito stabilire ritenute, contributi, tabelle e coefficienti. Noi abbiamo accettato le pensioni odierne come limite estremo delle pensioni reversibili. Abbiamo visto che ad esse quasi perfettamente corrispondeva la tabella *C*, e perciò l'abbiamo accettata. Mentre ora le pensioni reversibili delle vedove e degli orfani si bilanciano sopra un terzo dei rispettivi mariti o padri morti, la tabella *C*, invece, con questa misura, non si attiene ad un terzo delle future pensioni. Tanto è vero che non vi si attiene, che abbiamo stabilito, appunto perchè la tabella *C* accresce questa proporzione, abbiamo stabilito che la pensione della vedova non possa esser superiore ai tre quarti di quella del marito premorto.

Ora, fra il terzo che gode, oggi, la vedova, e i tre quarti della pensione del marito, che essa godrà con la tabella *C*, esiste precisamente quella differenza che basta a mantenere oggi giorno le pensioni reversibili nella misura in cui esse sono. Ma, dopo tutto questo computo e lasciando anche la tabella *C*, che cosa ne avviene? Ne vengono due conseguenze. Una è che le pensioni reversibili sono nella misura odierna precisa, o, almeno, poco discoste, e, in alcuni casi dolorosi, anche maggiori di quella misura. L'altra conseguenza è questa. La tabella *C*, basata sia pure sopra un computo errato, del terzo, piuttosto che della metà, produce l'effetto che i fondi destinati ad essa sono eccedenti i bisogni per la applicazione di questa tabella alle pensioni reversibili; ed allora, siccome tutte queste eccedenze vanno al fondo di riserva, e siccome del fondo di riserva entre-

ranno poi a far parte altre pensioni dirette così quell'avanzo che avremo dall'applicazione della tabella *C* ai due decimi del patrimonio, quell'avanzo andrà in aumento delle pensioni dirette di quelli che più ne hanno bisogno per la scarsezza delle ritenute e del contributo di oggi giorno. Appunto, per raggiungere questo effetto, la Commissione ha abolito completamente la distinzione fra 2 decimi e 8 decimi del fondo patrimoniale, secondo che le pensioni siano dirette o siano reversibili. La Commissione ha preso per punto di arrivo le pensioni reversibili odierne; le ha conservate tali e quali; applica, per ottenere quelle pensioni, agli stipendi presenti la tabella *C*; e tutto il resto andrà a vantaggio del patrimonio delle pensioni dirette che potranno, così, godere non più degli 8 decimi, ma degli 8 decimi e mezzo, degli 8 decimi e tre quarti del fondo patrimoniale.

Ecco perchè, pur riconoscendo giuste le ragioni esposte dall'onorevole Colombo, sulla tabella *C*, lo pregherei di contentarsi che resti la tabella tal quale, poichè così noi otterremo due vantaggi: quello di garantire le pensioni reversibili odierne e di avere un fondo di riserva maggiore disponibile per le pensioni dirette, che sono, evidentemente, minori delle odierne.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

Colombo. Non ho nulla da dire in risposta a quanto ha osservato l'onorevole relatore.

Riconosco che la tabella *C* dà risultati sodisfacenti. Vuol dire che una tabella buona è venuta fuori da un principio sbagliato, e da una statistica inesatta.

Presidente. Onorevole Colombo, Ella non fa proposte?

Colombo. No! no!

Presidente. Allora rileggo l'articolo 35 con la tabella *C* che ne fa parte integrante.

« L'indennità della vedova e degli orfani è pari al capitale assicurato in caso di morte risultante dall'applicazione della tabella *C*, in ragione dell'età, degli anni di servizio, e degli stipendi goduti dal marito o padre. »

Capitale accumulato alla morte dell'impiegato civile

Anni di servizio	ETÀ DELL'IMPIEGATO AL GIORNO DELLA								
	27	28	29	30	31	32	33	34	35
10	0.8619	0.8457	0.8298	0.8148	0.7998	0.7863	0.7731	0.7602	0.7485
11		0.9396	0.9219	0.9048	0.8883	0.8730	0.8583	0.8442	0.8304
12			1.0158	0.9969	0.9789	0.9615	0.9450	0.9294	0.9141
13				1.0908	1.0707	1.0521	1.0338	1.0161	0.9996
14					1.1646	1.1439	1.1241	1.1049	1.0863
15						1.2378	1.2162	1.1952	1.1748
16							1.3098	1.2873	1.2654
17								1.3809	1.3572
18									1.4511
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Norme per l'applica

Il capitale assicurato in caso di morte a favore della vedova e degli orfani degli impiegati civili e dei

1° Se lo stipendio è rimasto invariato sino alla morte dell'impiegato civile o del militare, ovvero sino dà la tabella in corrispondenza all'età alla data della morte o del collocamento a riposo, ed agli anni di

2° Se invece l'impiegato civile od il militare ha conseguito degli aumenti di stipendio, per ciascun l'aumento, purchè esso abbia la decorrenza eguale o maggiore di 10 anni.

La somma dei capitali accumulati per tal modo stabiliti, costituiscono il capitale assicurato in caso di

Tabella C.

o del militare, a favore delle vedove e degli orfani.

MORTE O DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO									Anni di servizio
36	37	38	39	40	41	42	43	44	
0. 7380	0. 7278	0. 7182	0. 7101	0. 7023	0. 6957	0. 6897	0. 6849	0. 6810	10
0. 8181	0. 8067	0. 7962	0. 7863	0. 7773	0. 7695	0. 7629	0. 7572	0. 7521	11
0. 9003	0. 8871	0. 8751	0. 8637	0. 8535	0. 8445	0. 8370	0. 8301	0. 8244	12
0. 9840	0. 9690	0. 9552	0. 9429	0. 9312	0. 9207	0. 9120	0. 9042	0. 8976	13
1. 0692	1. 0527	1. 0371	1. 0230	1. 0101	0. 9984	0. 9879	0. 9792	0. 9714	14
1. 1559	1. 1379	1. 1061	1. 1052	1. 0905	1. 0773	1. 0656	1. 0554	1. 0464	15
1. 2447	1. 2246	1. 2063	1. 1889	1. 1724	1. 1577	1. 1448	1. 1331	0. 1226	16
1. 3350	1. 3134	1. 2930	1. 2741	1. 2561	1. 2396	2. 2249	1. 2120	1. 2003	17
1. 4271	1. 4037	1. 3818	1. 3608	1. 3413	1. 3233	1. 3068	1. 2921	1. 2792	18
1. 5207	1. 4958	1. 4721	1. 4496	1. 4280	1. 4085	1. 3905	1. 3740	1. 3593	19
	1. 5897	1. 5642	1. 5399	1. 5168	1. 4952	1. 4760	1. 4580	1. 4415	20
		1. 6578	1. 6320	1. 6071	1. 5840	1. 5627	1. 5432	1. 5252	21
			1. 7256	1. 6992	1. 6743	1. 6512	1. 6299	1. 6104	22
				1. 7928	1. 7664	1. 7418	1. 7187	1. 6971	23
					1. 8603	1. 8336	1. 8090	1. 7859	24
						3. 8547	3. 8019	3. 7524	25
							3. 9894	3. 9363	26
								4. 1238	27
									28
									29
									30
									31
									32
									33
									34

zione della Tabella C.

militari, è calcolato nel modo seguente:

al suo collocamento a riposo, il capitale accumulato si ottiene moltiplicando lo stipendio per il coefficiente che servizio.

aumento si calcolerà il corrispondente capitale accumulato, in ragione però del tempo per il quale fu goduto

morte a favore delle vedove e degli orfani.

Anni di servizio	ETÀ DELL'IMPIEGATO AL GIORNO DELLA								
	45	46	47	48	49	50	51	52	53
10	0. 6786	0. 6768	0. 6762	0. 6765	0. 6780	0. 6807	0. 6846	0. 6894	0. 6954
11	0. 7488	0. 7464	0. 7449	0. 7446	0. 7458	0. 7479	0. 7518	0. 7566	0. 7626
12	0. 8199	0. 8166	0. 8145	0. 8133	0. 8139	0. 8160	0. 8190	0. 8241	0. 8298
13	0. 8919	0. 8727	0. 8847	0. 8832	0. 8829	0. 8841	0. 8871	0. 8913	0. 8973
14	0. 9651	0. 9597	0. 9558	0. 9531	0. 9525	0. 9528	0. 9552	0. 9591	0. 9645
15	1. 0389	1. 0329	1. 0278	1. 0242	1. 0227	1. 0227	1. 0239	1. 0272	1. 0323
16	1. 1139	1. 1067	1. 1010	1. 0965	1. 0938	1. 0929	1. 0938	1. 0962	1. 1004
17	1. 1901	1. 1817	1. 1751	1. 1697	1. 1658	1. 1637	1. 1637	1. 1658	1. 1694
18	1. 2678	1. 2579	1. 2501	1. 2435	1. 2390	1. 2360	1. 2351	1. 2360	1. 2390
19	1. 3467	1. 3356	1. 3260	1. 3185	1. 3128	1. 3092	1. 3071	1. 3071	1. 3092
20	1. 4271	1. 4145	1. 4040	1. 3947	1. 3878	1. 3830	1. 3803	1. 3791	1. 3803
21	1. 5090	1. 4949	1. 4829	1. 4724	1. 4640	1. 4580	1. 4541	1. 4523	1. 4523
22	1. 5927	1. 5768	1. 5630	1. 5513	1. 5417	1. 5342	1. 5291	1. 5261	1. 5255
23	1. 6779	1. 6605	1. 6449	1. 6314	1. 6209	1. 6119	1. 6053	1. 6011	1. 5993
24	1. 7646	1. 7457	1. 6989	1. 7136	1. 7010	1. 6908	1. 6830	1. 6773	1. 6743
25	3. 7068	3. 6648	3. 6279	3. 5943	3. 5658	3. 5421	3. 5233	3. 5100	3. 5010
26	3. 8874	3. 8424	3. 8013	3. 7650	3. 7332	3. 7059	3. 6843	3. 6681	3. 6564
27	4. 0716	4. 0233	3. 9789	3. 9334	3. 9039	3. 8736	3. 8481	3. 8233	3. 8142
28	4. 2591	4. 2072	4. 1595	4. 1157	4. 0773	4. 0440	4. 0158	3. 9924	3. 9747
29		4. 3947	4. 3437	4. 2966	4. 2546	4. 2174	4. 1862	4. 1598	4. 1388
30			4. 5312	4. 4805	4. 4355	4. 3950	4. 3596	4. 3305	4. 3062
31				4. 6680	4. 6194	4. 5756	4. 5372	4. 5039	4. 4766
32					4. 8069	4. 7598	4. 7178	4. 6812	4. 6500
33						4. 9473	4. 9017	4. 8621	4. 8276
34							5. 0892	5. 0460	5. 0085

Segue Tabella C.

MORTE O DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Anni
di servizio

54	55	56	57	58	59	60	61	62	
0.7026	0.7113	0.7215	0.7335	0.7485	0.7653	0.7845	0.8064	0.8316	10
0.7701	0.7788	0.7893	0.8019	0.8169	0.8346	0.8544	0.8775	0.9039	11
0.8373	0.8460	0.8571	0.8697	0.8850	0.9030	0.9240	0.9477	0.9750	12
0.9045	0.9135	0.9243	0.9372	0.9531	0.9714	0.9924	1.0170	1.0449	13
0.9717	0.9807	0.9915	1.0044	1.0206	1.0392	1.0605	1.0857	1.1145	14
1.0392	1.0479	1.0587	1.0716	1.0878	1.1067	1.1286	1.1538	1.1829	15
1.1070	1.1151	1.1262	1.1391	1.1550	1.1739	1.1961	1.2216	1.2513	16
1.1751	1.1832	1.1934	1.2063	1.2222	1.2414	1.2633	1.2891	1.3191	17
1.2438	1.2513	1.2612	1.2735	1.2897	1.3086	1.3305	1.3566	1.3866	18
1.3137	1.3200	1.3293	1.3413	1.3569	1.3753	1.3977	1.4238	1.4538	19
1.3839	1.3899	1.3983	1.4097	1.4247	1.4430	1.4652	1.4907	1.5210	20
1.4550	1.4593	1.4679	1.4784	1.4928	1.5108	1.5324	1.5582	1.5885	21
1.5270	1.5309	1.5381	1.5483	1.5618	1.5792	1.6002	1.6254	1.6557	22
1.6002	1.6032	1.6092	1.6182	1.6314	1.6479	1.6683	1.6935	1.7229	23
1.6740	1.6764	1.6812	1.6893	1.7016	1.7178	1.7373	1.7616	1.7907	24
3.4980	3.5001	3.5088	3.5229	3.5451	3.5754	3.6138	3.6606	3.7179	25
3.6501	3.6501	3.6564	3.6690	3.6894	3.7176	3.7539	3.8001	3.8553	26
3.8058	3.8025	3.8064	3.8169	3.8358	3.8619	3.8961	3.9402	3.9951	27
3.9636	3.9579	3.9588	3.9669	3.9837	4.0083	4.0404	4.0824	4.1352	28
4.1241	4.1157	4.1142	4.1193	4.1337	4.1559	4.1868	4.2267	4.2774	29
4.2879	4.2762	4.2680	4.2747	4.2858	4.3059	4.3344	4.3731	4.4217	30
4.4556	4.4403	4.4325	4.4325	4.4412	4.4583	4.4844	4.5210	4.5678	31
4.6260	4.6077	4.5963	4.5930	4.5993	4.6137	4.6368	4.6710	4.7157	32
4.7994	4.7781	4.7640	4.7568	4.7595	4.7715	4.7922	4.8231	4.8657	33
4.9770	4.9518	4.9344	4.9245	4.9236	4.9320	4.9503	4.9785	5.0181	34

Anni di servizio	ETÀ DELL'IMPIEGATO AL GIORNO DELLA							
	63	64	65	66	67	68	69	70
10	0.8607	0.8940	0.9315	0.9741	1.0233	1.0803	1.1454	1.2192
11	0.9339	0.9684	1.0074	1.0524	1.1037	1.1634	1.2318	1.3086
12	1.0059	1.0416	1.0821	1.1286	1.1817	1.2438	1.3149	1.3947
13	1.0770	1.1139	1.1553	1.2030	1.2579	1.3218	1.3953	1.4781
14	1.1472	1.1850	1.2276	1.2762	1.3323	1.3980	1.4733	1.5582
15	1.2150	1.2549	1.2984	1.3485	1.4055	1.4727	1.5495	1.6365
16	1.2849	1.3245	1.3686	1.4196	1.4778	1.5459	1.6242	1.7124
17	1.3533	1.3929	1.4382	1.4895	1.5489	1.6179	1.6974	1.7871
18	1.4211	1.4610	1.5066	1.5591	1.6188	1.6890	1.7694	1.8603
19	1.4886	1.5291	1.5747	1.6275	1.6884	1.7592	1.8405	1.9326
20	1.5558	1.5966	1.6425	1.6956	1.7568	1.8285	1.9107	2.0037
21	1.6230	1.6638	1.7103	1.7637	1.8249	1.8969	1.9800	2.0736
22	1.6905	1.7310	1.7775	1.8312	1.8930	1.9653	2.0487	2.1432
23	1.7577	1.7985	1.8447	1.8984	1.9605	2.0331	2.1168	2.2116
24	1.8249	1.8657	1.9119	1.9656	2.0277	2.1006	2.1846	2.2797
25	3.7854	3.8655	3.9585	4.0659	4.1893	4.3356	4.5042	4.6950
26	3.9219	4.0014	4.0929	4.2003	4.3245	4.4703	4.6386	4.8303
27	4.0596	4.1376	4.2285	4.3347	4.4589	4.6047	4.7733	4.9647
28	4.1991	4.2753	4.3650	4.4706	4.5933	4.7394	4.9077	5.0994
29	4.3392	4.4148	4.5027	4.6068	4.7292	4.8733	5.0424	5.2338
30	4.4814	4.5552	4.6422	4.7445	4.8654	5.0097	5.1768	5.3685
31	4.6257	4.6971	4.7823	4.8840	5.0031	5.1459	5.3127	5.5029
32	4.7721	4.8414	4.9245	5.0244	5.1426	5.2836	5.4489	5.6383
33	4.9197	4.9878	5.0688	5.1663	5.2830	5.4231	5.5866	5.7750
34	5.0697	5.1357	5.2152	5.3106	5.4252	5.5632	5.7261	5.9127

Segue Tabella C.

MORTE O DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO							Anni di servizio
71	72	73	74	75	76	77	
1. 3026	1. 3974	1. 5039	1. 6266	1. 7715	1. 9446	2. 1564	10
1. 3956	1. 4949	1. 6059	1. 7346	1. 8852	2. 0658	2. 2857	11
1. 4850	1. 5879	1. 7031	1. 8363	1. 9932	2. 1792	2. 4066	12
1. 5711	1. 6773	1. 7934	1. 9341	2. 0952	2. 2872	2. 5203	13
1. 6545	1. 7634	1. 8858	2. 0265	2. 1927	2. 3892	2. 6283	14
1. 7849	1. 8468	1. 9719	2. 1165	2. 2857	2. 4867	2. 7303	15
1. 8129	1. 9272	2. 0553	2. 2026	2. 3751	2. 5800	2. 8275	16
1. 8891	2. 0052	2. 1354	2. 2860	2. 4612	2. 6691	2. 9208	17
1. 9638	2. 0814	2. 2134	2. 3661	2. 5446	2. 7555	3. 0102	18
2. 0367	2. 1561	2. 2896	2. 4444	2. 6247	2. 8386	3. 0963	19
2. 1090	2. 2290	2. 3643	2. 5203	2. 7030	2. 9190	3. 1797	20
2. 1801	2. 3013	2. 4375	2. 5950	2. 7792	2. 9970	3. 2598	21
2. 2500	2. 3724	2. 5095	2. 6682	2. 8536	3. 0732	3. 3378	22
2. 3196	2. 4423	2. 5806	2. 7405	2. 9263	3. 1479	3. 4140	23
2. 3880	2. 5119	2. 6508	2. 8113	2. 9991	3. 2211	3. 4887	24
4. 9122	5. 1606	5. 4402	5. 7630	6. 1401	6. 5859	7. 1235	25
5. 0481	5. 2971	5. 5773	5. 9019	6. 2802	6. 7281	7. 2678	26
5. 1831	5. 4327	5. 7135	6. 0387	6. 4191	6. 8685	7. 4100	27
5. 3178	5. 5677	5. 8494	6. 1752	6. 5559	7. 0074	7. 5501	28
5. 4522	5. 7024	5. 9844	6. 3108	6. 6924	7. 1442	7. 6890	29
5. 5869	5. 8368	6. 1191	6. 4461	6. 8280	7. 2807	7. 8261	30
5. 7213	5. 9715	6. 2535	6. 5805	6. 9633	7. 4163	7. 9623	31
5. 8560	6. 1059	6. 3882	6. 7152	7. 0977	7. 5516	8. 0982	32
5. 9916	6. 2406	6. 5226	6. 8496	7. 2324	7. 6860	8. 2332	33
6. 1281	6. 3762	6. 6570	6. 9843	7. 3668	7. 8207	8. 3679	34

Segue Tabella C.

MORTE O DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO									Anni di servizio
61	62	63	64	65	66	67	68	69	
5. 1366	5. 1735	5. 2221	5. 2857	5. 3628	5. 4570	5. 5692	5. 7054	5. 8662	35
5. 2968	5. 3313	5. 3775	5. 4378	5. 5128	5. 6049	5. 7156	5. 8497	6. 0084	36
5. 4609	5. 4918	5. 5353	5. 5932	5. 6652	5. 7549	5. 8635	5. 9961	6. 1527	37
5. 6286	5. 6556	5. 6958	5. 7513	5. 8206	5. 9070	6. 0135	6. 1437	6. 2991	38
5. 7990	5. 8233	5. 8596	5. 9115	5. 9784	6. 0624	6. 1656	6. 2937	6. 4467	39
5. 9724	5. 9937	6. 0273	6. 0756	6. 1389	6. 2205	6. 3210	6. 4461	6. 5967	40
6. 1497	6. 1671	6. 1977	6. 2433	6. 3027	6. 3807	6. 4791	6. 6015	6. 7491	41
6. 3306	6. 3447	6. 3711	6. 4137	6. 4704	6. 5448	6. 6396	6. 7593	6. 9045	42
6. 5145	6. 5253	6. 5487	6. 5871	6. 6408	6. 7125	6. 8034	6. 9198	7. 0623	43
6. 7020	6. 7095	6. 7293	6. 7644	6. 8142	6. 8829	6. 9711	7. 0839	7. 2223	44
	6. 8970	6. 9135	6. 9453	6. 9918	7. 0563	7. 1415	7. 2513	7. 3869	45
		7. 1010	7. 1292	7. 1724	7. 2339	7. 3149	7. 4217	7. 5543	46
			7. 3167	7. 3566	7. 4145	7. 4925	7. 5951	7. 7250	47
				7. 5441	7. 5984	7. 6731	7. 7727	7. 8984	48
					7. 7859	7. 8570	7. 9536	8. 0757	49
						8. 0445	8. 1375	8. 2566	50
							8. 3250	8. 4405	51
								8. 6280	52
									53
									54

Segue Tabella C.

Anni di servizio	ETÀ DELL'IMPIEGATO AL GIORNO DELLA MORTE O DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO							
	70	71	72	73	74	75	76	77
35	6. 0522	6. 2655	6. 5127	6. 7929	7. 1187	7. 5015	7. 9551	8. 5023
36	6. 1923	6. 4050	6. 6501	6. 9294	7. 2543	7. 6359	8. 0895	8. 6370
37	6. 3345	6. 5454	6. 7896	7. 0668	7. 3908	7. 7718	8. 2242	8. 7714
38	6. 4788	6. 6876	6. 9300	7. 2063	7. 5285	7. 9080	8. 3593	8. 9061
39	6. 6252	6. 8316	7. 0722	7. 3467	7. 6680	8. 0457	8. 4963	9. 0417
40	6. 7728	6. 9780	7. 2162	7. 4889	7. 8081	8. 1852	8. 6340	9. 1782
41	6. 9228	7. 1259	7. 3626	7. 6329	7. 9503	8. 3253	8. 7735	9. 3156
42	7. 0752	7. 2759	7. 5105	7. 7793	8. 0546	8. 4675	8. 9136	9. 4551
43	7. 2306	7. 4280	7. 6605	7. 9272	8. 2410	8. 6118	9. 0558	9. 5955
44	7. 3884	7. 5837	7. 8126	8. 0712	8. 3886	8. 7582	9. 2001	9. 7377
45	7. 5489	7. 7415	7. 9683	8. 2293	8. 5386	8. 9058	9. 3465	9. 8817
46	7. 7130	7. 9020	8. 1261	8. 3847	8. 6910	9. 0568	9. 4941	10. 0281
47	7. 8801	8. 0658	8. 2866	8. 5428	8. 8464	9. 2082	9. 6441	10. 1760
48	8. 0508	8. 2335	8. 4504	8. 7033	9. 0042	9. 3636	9. 7965	10. 3260
49	8. 2242	8. 4039	8. 6181	8. 8671	9. 1647	9. 5214	9. 9519	10. 4781
50	8. 4018	8. 5773	8. 7885	9. 0348	9. 3285	9. 6819	10. 1097	10. 6338
51	8. 5827	8. 7549	8. 9619	9. 2052	9. 4962	9. 8460	10. 2702	10. 7916
52	8. 7666	8. 9355	9. 1395	9. 3786	9. 6666	10. 0134	10. 4340	10. 9521
53	8. 9511	9. 1047	9. 3201	9. 5562	9. 8400	10. 1838	10. 6017	11. 1159
54		9. 3072	9. 5043	9. 7868	10. 0176	10. 3572	10. 7721	11. 2836

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

« Art. 36. Le pensioni per le vedove con o senza figli, e per gli orfani minorenni degli impiegati civili e dei militari che moriranno in servizio od in pensione, saranno liquidate in base alle tabelle C e D annesse alla presente legge ed alle norme in esse indicate.

« Tali pensioni vitalizie e temporanee, liquidate in base alle tabelle C e D, saranno sempre ridotte in modo da non oltrepassare i tre quarti della pensione che spettava, o sarebbe spettata, al marito o padre in forza dell'articolo 31. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

Colombo. Io ho già osservato in seno alla Sotto-giunta del bilancio, che ha esaminato questo disegno di legge come l'aver soppresso nella tabella C i primi 9 anni di servizio, cioè l'essere la tabella C calcolata cominciando dal decimo anno, porta ad una conseguenza erronea, e ad una ingiustizia grande nel calcolare le indennità dovute alle vedove, ed alle famiglie degli impiegati morti in servizio.

L'onorevole relatore ha giustificato nella sua relazione questa deficienza della tabella C, dicendo che le ritenute corrispondenti ai primi 9 anni di servizio, invece di andare a beneficio delle famiglie di questi impiegati vanno a beneficio delle famiglie d'impiegati morti dopo 25 anni di servizio. È una specie di *lontina*, ma spostata. La *lontina* vera sarebbe quella per la quale le ritenute di coloro, che non possono utilizzarle in forma di pensioni, andrebbero a beneficio delle famiglie degli impiegati della stessa classe.

L'aver invece cominciato la tabella pigliando a base i 10 anni di servizio e l'aver, per conseguenza, destinato le ritenute antecedenti a beneficio delle vedove degli impiegati morti dopo 25 anni di servizio, conduce, come dissi, a delle ineguaglianze di trattamento piuttosto gravi.

Non entrerò nei particolari, ma darò un esempio solamente per far capire come questa semplice omissione dei primi nove anni di servizio porti delle differenze grandi nel trattamento delle pensioni reversibili.

Prendo un impiegato che abbia 1,000 lire di primo stipendio, poi 1,200 dopo cinque anni e 1,500 dopo dieci anni. Muore all'età

di trentanove anni, e la vedova liquida: sulle 1,000 lire, per 19 anni, lire 1,450; sulle 200 di aumento 205 lire; sulle ultime 300 non utilizza niente. Cioè sulla ritenuta rilasciata dall'impiegato per nove anni sopra 300 lire di aumento, la vedova non ha nessuna partecipazione.

Perciò l'indennità alla vedova è di 1,655 lire.

Prendiamo un altro impiegato nelle medesime condizioni di stipendio e di aumenti successivi. Muore a 40 anni, invece che a 39. La vedova liquida, sul primo stipendio e sul primo aumento, 1,735 lire, più 210 lire per secondo aumento: in tutto 1,945 lire, ossia 290 lire di più di quella citata prima.

Dunque l'essere morto un anno più tardi porta una differenza di 290 lire sull'indennità, che si corrisponde alla famiglia.

Ora mi pare che con questo sistema si sia proprio falsata quella base di conti individuali, sulla quale dovrebbe essere fondata principalmente la tabella C; e dico principalmente fondata, perchè in essa la parte mutua è relativamente piccola.

Ma l'aver voluto far servire la ritenuta corrispondente ai primi 10 anni di servizio non alle vedove degli impiegati della stessa classe, ma a quelle degli impiegati che hanno 25 anni e più di servizio, falsa la natura della tabella C.

Io ammetto che per i primi dieci anni ci sia la perdita della ritenuta, vale a dire che l'impiegato (e lo saprebbe) per nove anni paghi una ritenuta, che pria che sia maturato il decennio non può valere niente nè per lui, nè per la vedova.

Ma è ben diverso questo caso da quello a cui io alludo.

Io accenno al fatto che non si tiene conto degli aumenti goduti per meno di dieci anni, dopo un numero qualunque di anni di servizio. Non è più il caso dei primi dieci anni di servizio; è il caso di un aumento, che ha durato meno di dieci anni dopo un numero d'anni di servizio che supera i dieci anni.

Domando quindi al relatore come vorrà spiegare questa anomalia che produce, come vede dall'esempio semplicissimo che ho citato, una differenza non piccola nel trattamento delle vedove e degli orfani.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Roux, relatore. L'onorevole Colombo anche

qui ha esaminato la cosa matematicamente, ed ha fino ad un certo punto ragione. Pertanto io comincio col ringraziarlo.

Vorrei pregarlo però di considerare che qui si parla di pensioni reversibili a vedove e ad orfani. Ora il caso accennato dall'onorevole Colombo, di persone che muoiono quando hanno proprio 19 o 29 anni di servizio si verifica raramente. Nella grande media è l'impiegato stesso che compie il suo servizio e acquista la sua pensione; la vedova non subentra che nella pensione del morto già pensionato. Il numero delle vedove che subentri nelle ragioni dell'impiegato morto ancora in servizio ed avente diritto a pensione è molto limitato e ristretto. La tabella *C* non è composta in quella maniera precisa, alla quale ha alluso l'onorevole Colombo. È vero che in quella tabella mancano tutti i coefficienti dall'uno ai 10 anni; ma non è vero che vi siano trascurati i fondi che in questi 10 anni si sono versati.

Quando fu fatta la tabella *C*, fu fatta con questo criterio che tutti i versamenti che l'impiegato fa per aumento di grado, da 1 fino a 7, 8, 9 anni, vengono in questa tabella, anche a norma della mutualità, a beneficio degli stipendi minori. Ora siccome la pensione è calcolata, prima su di uno stipendio iniziale, poi sul secondo, sul terzo aumento, e via di seguito fino all'ultimo, che cosa ne viene? Ne viene che all'ultimo aumento è fatta una ritenuta, che va a beneficio di tutti gli stipendi inferiori. Di modo che questo impiegato, che ha fatto 9 anni di servizio nel grado più elevato, trova i benefici, per le ritenute di questi 9 anni, consacrati a compensare le scarse ritenute, che rilasciò nei gradi inferiori.

Nell'esempio dell'onorevole Colombo se noi depurassimo la tabella *C* della mutualità che abbiamo distribuita negli stipendi inferiori, non sarebbe esatto che per effetto del primo stipendio di mille lire, che ha durato 19 anni, si prendono 1,450 lire. Se noi avessimo calcolata la tabella nella misura esatta che dice l'onorevole Colombo, lo stipendio di mille lire durato 19 anni darebbe una pensione minore a 1450 lire, come lo aumento di stipendio di 200 lire non darebbe 205 lire, ma darebbe, senza la mutualità della tabella *C*, qualche cosa di meno.

Vi è quindi un compenso fra quello che si rilascia in meno sul primo stipendio e quello

che si rilascia in più sull'ultimo: la ritenuta che si rilascia sull'ultimo aumento di stipendio durato meno di nove anni è distribuita, secondo la legge mutua, in aumento delle pensioni che si maturano e si esigono per effetto dello stipendio iniziale e dei successivi (mi sia lecito dire) penultimi aumenti. Può darsi che la distribuzione mutua dell'ultimo aumento di stipendio durato per meno di nove anni non trovi perfetta corrispondenza nello accrescimento delle quote di pensioni liquidate sui precedenti stipendio e aumento; può darsi che la pensione di chi muore nei primi anni dopo l'ultimo aumento guadagni di più di quello che muore a 8 o 9 anni dall'ultimo aumento; ma ciò dipende da eventualità inevitabili, a seconda che la pensione degli aventi diritto si accende sul cominciare o sul finire di un decennio.

Ripeto che forse l'equazione non è perfettamente esatta, ma in media è vero che quello che l'impiegato perde nell'ultimo decennio incompleto è compensato dal tanto di più di pensione, che è calcolato in base ai primi decenni.

Ora, trattandosi precisamente di pensioni reversibili, le quali in media avvengono non quando l'impiegato è in servizio, ma quando è fuori di servizio, ed è pensionato, io prego l'onorevole Colombo di non dare troppa importanza a queste differenze, che, spinte agli estremi gradi, paiono stridenti, ma che non sono poi tali, che in casi eccezionalissimi.

Presidente. L'onorevole Colombo fa proposte?

Colombo. Non faccio proposte. Potrei rispondere, forse vittoriosamente, alle osservazioni fatte dall'onorevole Roux, ma si tratta di una questione che non è di grandissima importanza; e siccome in genere questa tabella *C* pare a me che soddisfi alle pensioni reversibili in una misura conveniente, così non faccio proposte, nè insisto di più nelle censure che feci, sul modo con cui la detta tabella è stata calcolata.

Presidente. L'onorevole Saporito ha facoltà di parlare.

Saporito. Non entrerò nella discussione dei coefficienti applicati per i dritti di reversibilità che è stata fatta con tanta competenza dal mio amico onorevole Colombo e dall'onorevole relatore. Mi limito solamente a far osservare all'onorevole relatore, che col modo, che egli propone nell'articolo 36 di

valersi per stabilire la pensione di orfani dei vedovi di una graduatoria di coefficienti con riguardo all'età dell'orfano più giovane, si vengono ad assegnare pensioni assai rilevanti agli orfani degli impiegati vedovi, le quali superano quasi costantemente e per differenze notevoli quelle delle vedove con figli, e dimostrerò ciò con un esempio preso dalle tabelle di esempi di liquidazione delle pensioni alle vedove ed agli orfani dei pubblici funzionari allegate alle relazioni del Ministero e della Commissione.

La vedova con figli di un ufficiale dell'esercito, morto con 45 anni di servizio e con lo stipendio ultimo di 7,000 lire, avrebbe una pensione di 2,054 lire se l'ufficiale è morto in servizio quand'anco avesse figli orfani minorenni. Se però l'ufficiale era vedovo ed ha lasciato orfani minorenni, questi avranno in complesso una pensione di lire 3,010 ossia una volta e mezza quella che si assegnerebbe alla famiglia dell'ufficiale quando fosse viva anche la madre.

Lo stesso avviene per la famiglia dello impiegato di diplomazia che si ritirasse con 40 anni di servizio ed 8,000 lire di stipendio.

Se egli fosse morto in servizio alla sua vedova con figli si assegnerebbe una pensione di 2,133. Ai soli figli se fosse premorta la madre si assegnerebbe una pensione di 3,173.

Io pregherei la Commissione di voler porre un rimedio a questi inconvenienti. Se me lo permette io proporrei dei limiti massimi nella misura delle pensioni, che in parte li eliminerebbero. Si potrebbe stabilire infatti una scala di limiti massimi di pensione delle vedove e degli orfani graduata nel seguente modo: tre quarti della pensione del marito nel caso della vedova con figli; due terzi nel caso della vedova senza figli; una metà nel caso di orfani senza madre. Io m'aspetto un'obiezione da parte del relatore. Egli potrà dirmi: ma qui siamo di fronte ad una Cassa di assicurazione, ed i conti portano a questo.

Ma, onorevole relatore, io che sono stato tenace a sostenere i diritti della Cassa, e ad impedire che si fossero approvati espedienti empirici che ne avessero snaturata l'indole, in questo caso debbo farle rilevare che l'obiezione, se me la farà, non è opportuna.

Quando si tratta delle pensioni agli impiegati civili e militari stabiliamo bensì il limite delle pensioni che non potrà superare l'ultimo stipendio.

Se mettiamo un limite massimo alle pensioni degli impiegati, possiamo mettere un limite alla pensione delle vedove e degli orfani. Attendo una risposta, e la spero favorevole dal Governo e dalla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Roux, relatore. L'onorevole Saporito ha fatto una questione più umanitaria che tecnica.

Egli osservò che, secondo le disposizioni di questa legge, può avvenire questo fatto: che la vedova dell'ufficiale con figli può avere la pensione di 2,052 lire, mentre gli orfani senza madre, dello stesso ufficiale morto, hanno 3,010 lire di pensione da dividere fra loro.

L'onorevole Saporito però, pur accennando a questo fatto, che dal lato umanitario presenta delle dissonanze, ha ammesso che in una Cassa di previdenza esso deve inevitabilmente accadere.

E difatti lo stesso ufficiale, nell'uno e nell'altro caso, ha contribuito alla pensione con la stessa quantità di ritenuta. Il Governo, nell'uno e nell'altro caso, servito per 25 o per 30 anni dallo stesso ufficiale, ha contribuito con la stessa quantità di concorso. Alla morte di questo ufficiale è costituito un dato capitale; questo capitale deve essere ripartito o fra la vedova e la famiglia, o fra gli orfani. Ora ne avviene questo: che la vedova ha diritto alla pensione per tutto il tempo della sua vita, l'orfano ha diritto alla pensione solamente fino a quando raggiunga la maggiore età. L'ufficiale può avere accumulato un capitale, supponiamo, di 15 o 20 mila lire. Con la consumazione di questo capitale e dei relativi interessi si deve provvedere ad una vedova che si presume possa vivere 20 o 30 anni; e ciò può costituire una pensione reversibile molto minore di quella che toccherà all'orfano dello stesso ufficiale, il quale, trovando lo stesso capitale accumulato, lo consumerà con una pensione, che durerà un tempo molto minore.

Ecco perchè risultano queste dissonanze nella distribuzione delle pensioni reversibili. Esse sono inevitabili per la ragione semplicissima che la Cassa deve dare tutto quello che ha ricevuto.

Come rimediare a questo? L'onorevole Saporito propone che alla vedova con figli si diano i tre quarti della pensione, che alla vedova senza figli si diano i due terzi ed agli orfani una metà

È una proporzione che, enunciata così, li

per li, può parere ragionevolissima; ma faccio considerare all'onorevole Saporito che anch'essa, praticamente, può presentare dei grandi pericoli di ingiustizia.

Faccio un solo caso. L'orfano ha la metà. Gli orfani di un ufficiale, morto dopo 25 o 30 anni di servizio, avranno diritto ad una pensione, poniamo, di 3,000 lire. Ma se anche noi riduciamo questa pensione da 3,000 a 2,000, perchè se vi fosse la vedova avrebbe diritto solamente a 2,000 lire, può esservi il caso che l'ufficiale abbia lasciato sette od otto orfani e quindi le 2,000 lire siano da dividersi fra sette od otto persone e ciascuna di queste non avrà che 250 lire, mentre se ha lasciato un orfano solo, le 2,000 lire sono tutte per questo unico orfano. Non parrà anche questo una vera ingiustizia?

Ora vede l'onorevole Saporito che per applicare delle norme caso per caso, per costituire delle norme specifiche per i casi particolari, occorrerebbe una lunga esperienza che ci avesse dimostrato quante sono, in media, le vedove con i figli, quante le vedove senza figli, quanti gli orfani senza madre e in che numero si trovano in ciascuna famiglia.

Adunque se v'è il pericolo di commettere delle ingiustizie anche col sistema dell'onorevole Saporito, tanto vale accettare il sistema nostro, che è il più semplice. L'impiegato accumula quel tanto di capitale e, come avviene comunemente appunto in caso di morte, se la famiglia è numerosa, il capitale del padre va diviso fra i suoi 10 o 12 figli; se non c'è che un figlio, il capitale stesso va tutto a lui.

Atteniamoci alla norma più semplice, a quella che è la base di questa legge. Se le differenze risulteranno così stridenti da richiedere un provvedimento speciale, in quel quinquennio o in quel decennio di studio, che verrà dopo l'approvazione di questa legge troveremo modo di correggere anche questo difetto.

Presidente. Onorevole Saporito, mantiene la sua proposta?

Saporito. L'onorevole relatore avrebbe ragione se si trattasse di una Cassa alimentata solamente dal contributo degli impiegati.

Sarebbe allora giusto che il capitale accumulato dall'impiegato andasse, quando esso muore, tutto a beneficio dei suoi eredi; quel capitale sarebbe tutto reversibile e non avreste il diritto di limitare questo diritto di reversibilità.

Ma l'onorevole relatore deve pensare che c'è il concorso dello Stato: lo Stato, secondo il disegno di legge concorre il 50 per cento dell'intero capitale necessario alla formazione delle pensioni.

Quando lo Stato corrisponde il 50 per cento esso ha il diritto di stabilire una limitazione per le pensioni di reversibilità come l'ha stabilito per le pensioni degli impiegati.

Così facendo non mortifica i diritti di alcuno, nè reca alcun pregiudizio ai principi in base ai quali s'istituisce la Cassa di previdenza.

Il mio emendamento è sostenuto da ragioni di giustizia e di opportunità, non essendo stato accettato dalla Commissione lo ritiro, ma con dispiacere, lasciando a chi spetta tutta la responsabilità di provvedimenti che lasciano molto a desiderare.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo 36 con la tabella *D* che ne fa parte integrante.

« Art. 36. Le pensioni per le vedove con o senza figli, e per gli orfani minorenni degli impiegati civili e dei militari che moriranno in servizio od in pensione, saranno liquidate in base alle tabelle *C* e *D* annesse alla presente legge ed alle norme in esse indicate.

« Tali pensioni vitalizie e temporanee, liquidate in base alle tabelle *C* e *D*, saranno sempre ridotte in modo da non oltrepassare i tre quarti della pensione che spettava, o sarebbe spettata, al marito o padre in forza dell'articolo 31. »

Tabella D.

Pensione vitalizia da assegnarsi alla vedova e reversibile per intero sui figli sino alla loro maggiore età, e pensione temporanea per un gruppo di orfani, corrispondenti al capitale accumulato alla morte del marito o padre, calcolato in base alla tabella C.

Età della vedova alla data della liquidazione	Ammontare della pensione vitalizia per la vedova reversibile per intero sul gruppo di orfani minorenni	Età della vedova alla data della liquidazione	Ammontare della pensione vitalizia reversibile per intero sul gruppo di orfani minorenni	Età dell'orfano minorenni più giovane alla data della liquidazione	Ammontare della pensione temporanea per gli orfani minorenni d'impiegati o pensionati vedovi
1	2	3	4	5	6
Anni	Lire	Anni	Lire	Anni	Lire
20	0,03320	45	0,07278	0	0,11831
21	0,05360	46	0,07415	1	0,09704
22	0,05409	47	0,07559	2	0,09013
23	0,05456	48	0,07710	3	0,08913
24	0,05506	49	0,07870	4	0,09013
25	0,05556	50	0,08037	5	0,09197
26	0,05610	51	0,08213	6	0,09479
27	0,05666	52	0,08399	7	0,09829
28	0,05725	53	0,08595	8	0,10293
29	0,05786	54	0,08802	9	0,10877
30	0,05852	55	0,09019	10	0,11598
31	0,05918	56	0,09249	11	0,12485
32	0,05988	57	0,09491	12	0,13553
33	0,06062	58	0,09748	13	0,14964
34	0,06139	59	0,10018	14	0,16744
35	0,06220			15	0,19122
36	0,06305	60-65	0,11257	16	0,22457
37	0,06393	66-70	0,13327	17	0,27465
38	0,06486	71-75	0,16049	18	0,35814
39	0,06587	76-80	0,19046	19	0,52515
40	0,06686			20	1,00000
41	0,06793	81-85	0,25185	>	>
42	0,06906	86-90	0,32862	>	>
43	0,07024	91-95	0,44206	>	>
44	0,07148	96-100	0,61554	>	>

Norme per l'applicazione della tabella D

Il capitale calcolato con la tabella C viene ridotto in *pensione vitalizia* per la vedova con o senza figli, o *temporanea* per gli orfani, moltiplicando l'ammontare del capitale accumulato alla data della morte o della cessazione dal servizio del marito o padre, per il coefficiente della presente tabella, in corrispondenza all'età della vedova o dell'orfano minorenni più giovane, al giorno del decesso del marito o padre.

Metto a partito l'articolo 36 con le tabelle C e D.

(È approvato).

« Art. 37. La vedova od in difetto di essa i figli minorenni dell'impiegato civile o del militare morto per causa di servizio, hanno diritto alla liquidazione, che si sarebbe effettuata, giusta gli articoli 32 e 39, al marito o padre.

« Si perde però tale diritto quando la causa della morte sia anteriore al matrimonio. »

Colombo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Colombo. Devo domandare uno schiarimento relativamente a questo articolo ed all'articolo precedente, che a questo si collega.

L'articolo 37 dice: « La vedova od in difetto di essa i figli minorenni dell'impiegato civile o del militare morto per causa di servizio, hanno diritto alla liquidazione, che si sarebbe effettuata, giusta gli articoli 32 e 39, al marito o padre.

« Si perde però tale diritto quando la causa della morte sia anteriore al matrimonio. »

Se guardiamo, poi, all'articolo 32, troviamo che: « Nel caso di cessazione dal servizio di impiegati civili e di militari, che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione delle loro funzioni siano diventati inabili a prestare ulteriore servizio, restano ferme a loro favore le disposizioni speciali delle leggi in vigore all'applicazione della presente legge. »

Ora, guardando queste leggi speciali, trovo, per esempio, che all'articolo 23 della legge 22 aprile 1888 è attribuito ai militari feriti più o meno gravemente il massimo della pensione, o il massimo aumentato di una frazione.

Ora io comincio a domandare: quale sarà questo massimo con la presente legge? Sarà computato sui quattro quinti dello stipendio ultimo o sull'intero stipendio dedotta semplicemente la ritenuta? Perché il limite massimo della pensione è stato mutato col presente disegno di legge. Attualmente è uguale ai quattro quinti dello stipendio ultimo; invece con la nuova legge sarebbe lo stipendio ultimo meno la ritenuta.

Perciò domando in che senso si deve intendere questo limite massimo stabilito dalla legge precedente.

Ho citato il caso dei militari; avrei potuto

citare anche quello previsto dalla legge del 1864 per gli impiegati civili.

Per le vedove degli impiegati morti in servizio, l'articolo 24 della legge del 1864 e l'articolo 48 della legge del 1888 stabilisce che esse hanno diritto ad una pensione uguale alla metà del limite massimo dello stipendio. Anche qui domando che cosa si dovrà intendere per limite massimo, se quello ora vigente, o quello, che andrà in vigore colla nuova Cassa di previdenza.

Ci sono poi anche per le vedove e orfani dei militari delle disposizioni specialissime agli articoli 50, 51, 52 della citata legge del 1888, per effetto delle quali ai figli dei militari morti in servizio vengono concessi diritti di preferenza a posti gratuiti in istituti dello Stato, esenzioni da tasse scolastiche, e simili.

Domando se s'intenda che questi vantaggi siano conservati in base all'articolo 37.

Attendo dall'onorevole relatore e dal Governo alcuni schiarimenti su quanto ho avuto l'onore di esporre.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Roux, relatore. Le questioni sollevate dall'onorevole Colombo meritano una risposta, tanto più avuto riguardo alla speciale sua competenza.

L'onorevole Colombo può esser certo che per tutti i casi da lui ricordati continueranno ad avere valore le leggi vigenti, cosicchè la condizione delle vedove, degli orfani di funzionari morti in servizio, e quella degli ufficiali, che debbono lasciare il servizio per malattia contratta in esso non muta per nulla. I loro diritti saranno commisurati alle leggi ora vigenti, e ad esse sarà anche commisurato l'ammontare della pensione. La nuova legge per tutti questi casi eccezionali e pietosi non ha nulla diminuito dei benefici assicurati dalle leggi attualmente in vigore. È questo il significato preciso dell'articolo 37.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per il tesoro.

Fagioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro. Confermo le dichiarazioni dell'onorevole Roux, e mi permetto di ricordare all'onorevole Colombo, che, in armonia ai concetti che hanno ispirato questa disposizione, è stabilito all'articolo 57 che sarà compilato un testo unico di questa legge e delle leggi prece-

denti, in quanto codeste leggi non sieno espressamente abrogate dalla presente.

L'onorevole Colombo, quindi, può essere completamente sicuro che alle vedove degli ufficiali e degli altri funzionari morti per causa di servizio, o messi nella impossibilità di poter continuare a prestarlo, sono conservati tutti i benefici ed i vantaggi, che loro consentivano le leggi precedenti. Solo per non turbare l'equilibrio della Cassa di previdenza, si è stabilito, con l'articolo 32, che tutti questi vantaggi debbano ricadere, a carico del bilancio dello Stato.

Colombo. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Colombo. Prendo atto delle spiegazioni, che cortesemente mi hanno dato l'onorevole Roux e l'onorevole Fagioli; e sono lieto che tutte le disposizioni sancite dalle leggi in vigore siano ancora mantenute per questi casi eccezionali.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo 37, che ho già letto.

(È approvato).

« Art. 38. È concesso agl'interessati aventi diritto alle liquidazioni eccezionali, di cui all'articolo 37 precedente, di optare per i trattamenti, che loro competerebbero in via normale, se questi fossero più convenienti. »

(È approvato).

Ora, si dovrebbe discutere l'articolo 39. Ma, poichè furono rimandati a questo articolo alcuni emendamenti, rispetto ai quali è necessario che il Ministero e la Commissione deliberino, ed, occorrendo, si mettano d'accordo coi proponenti, così crederei opportuno di rimandare alla prossima seduta la discussione di questo articolo. Potremmo intanto discutere gli articoli successivi, poichè mi sembra che fra questi e l'articolo 39 non vi sia connessione di sorta.

Colombo. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Colombo. Per conto mio, non ho ragione di oppormi al differimento, che l'onorevole presidente ci propone: voglio solo fare una semplice osservazione sul primo comma dell'articolo 39, e domandare uno schiarimento alla Commissione.

Il primo comma di questo articolo dice che il computo delle indennità e delle pensioni si fa sulla base degli anni di servizio

e degli stipendi, ai quali corrispondano il versamento delle ritenute e il concorso dello Stato. Nel successivo comma si parla poi di servizi eccezionali e di anni utili alla pensione, a forma di leggi speciali.

Ora c'è un caso eccezionale, che non trovo menzionato in questo articolo, e non vedo in qual maniera vi si possa far rientrare.

L'articolo 8 della legge del 1864 dice che il tempo del servizio prestato da professori delle Università del Regno, delle scuole d'applicazione degl'ingegneri, e degl'Istituti superiori, sarà aumentato d'un quinto, quante volte la loro nomina sia avvenuta per primo impiego, od in età non minore di anni 35.

Evidentemente questa disposizione è stata sancita perchè, quando qualche illustrazione scientifica passa in un'Università, venendo da diversa carriera, sia tenuto conto, in certo modo, del tempo impiegato pe' suoi studi precedenti.

Ora io domando se il caso contemplato in questo articolo 8 si deve intendere compreso nell'ultimo comma dell'articolo 39.

Quest'ultimo comma stabilisce che, finchè non sia provveduto con nuove leggi a questi casi eccezionali, saranno mantenute le pensioni od assegni accordati dalle leggi vigenti.

Ma qui non si tratta di pensione, o di assegni; si tratta d'un computo d'anni, che non sono effettivamente trascorsi in servizio.

Su questa questione domando uno schiarimento.

Presidente. Mi pare che, [poichè l'articolo è rimandato alla Commissione, sia inutile incominciare ora la discussione.

Ad ogni modo, è bene che l'onorevole Colombo abbia ora esposto queste idee, delle quali la Commissione potrà tener conto.

Resta dunque inteso che l'articolo 39 viene rimandato alla Commissione, affinchè questa e il Ministero possano esaminare gli emendamenti, come pure l'ordine del giorno dell'onorevole Rubini, che fu anche rimandato a questo articolo, ed esprimere nella seduta successiva la loro opinione sulle diverse proposte.

Roux, relatore. Mi permetto di osservare che su questo articolo 39 ci sono solamente quattro ordini del giorno, perchè gli emendamenti, se non erro, furono ritirati.

Presidente. C'è quello dell'onorevole Sonnino.

Roux, relatore. È vero: rimane quello dell'onorevole Sonnino.

Credo poi che l'onorevole presidente intenda di rimandare ad altro giorno la discussione di questo articolo alla Camera, ma non già di rimandare l'articolo stesso alla Giunta del bilancio, poichè allora bisognerebbe convocarla appositamente.

Presidente. Ho detto che, differendosi la discussione di questo articolo, l'onorevole relatore e l'onorevole ministro avrebbero potuto deliberare sui diversi ordini del giorno e sull'emendamento Sonnino.

Roux, relatore. In questo senso la Commissione accetta che la discussione di questo articolo sia rimandata alla prossima seduta.

Presidente. Sta bene. La Commissione crede che si possa passare agli articoli successivi?

Roux, relatore. Certamente: anzi prega la Camera di discutere i successivi articoli, che non hanno alcuna relazione coll'articolo 39.

Presidente. « Art. 40. L'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti determinerà, alla fine di ogni esercizio finanziario, il saggio medio d'investimento dei capitoli accumulati dalla Cassa di previdenza, ed alla fine di ogni semestre compilerà la situazione patrimoniale della Cassa, tenendo conto degli oneri effettivi e latenti riferibili agli iscritti ed ai loro aventi diritto, nonchè alle spese di amministrazione. »

(È approvato).

« Art. 41. Ogni cinque anni sarà compilato dall'ufficio tecnico della Cassa dei depositi e prestiti il bilancio tecnico della Cassa di previdenza, ed in seguito, al termine di ciascun anno, verranno introdotti nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento degli impiegati civili e militari, e del loro stato civile.

« L'eccedenza dell'attività sulla passività, derivante dalle accennate valutazioni quinquennali, sarà assegnata al fondo di riserva della Cassa di previdenza, giusta il precedente articolo.

« In caso di deficienza vi sopperirà il fondo di riserva, e, non bastando questo, la somma mancante verrà stanziata in tante rate uguali nei bilanci del tesoro del quinquennio susseguente. »

(È approvato).

« Art. 42. La Commissione di vigilanza

della Cassa dei depositi e prestiti, per ogni quinquennio finanziario, presenterà al Parlamento una relazione sulla situazione morale ed economica della Cassa di previdenza, allegando i risultati dell'ultimo bilancio tecnico, ed in base a questi formulerà le proposte per le eventuali variazioni delle tabelle di liquidazione, annesse alla presente legge.

« Le variazioni a queste tabelle non potranno mai produrre diminuzione di pensione per gli stipendi degli impiegati già iscritti alla Cassa di previdenza. »

(È approvato).

A questo articolo 41 dagli onorevoli Rubini e Colombo è stato presentato il seguente emendamento:

« Si modifichi la prima parte del primo capoverso sino alla parola relazione, come segue:

« L'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti presenterà ogni anno al Parlamento i bilanci preventivi e consuntivi della Cassa di previdenza, e per ogni quinquennio il relativo bilancio tecnico, non che una relazione annuale. »

L'onorevole Rubini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

Rubini. Mi sbrigherò in brevissime parole. Fu deplorato, fra i difetti di questa legge, quello che il bilancio della nuova Cassa di previdenza sfugga quasi al controllo del Parlamento.

Ora io penso che, obbligando l'amministrazione, che la gerisce per conto dello Stato, a presentare ogni anno alla Camera in sede di bilancio tanto il bilancio preventivo quanto il conto consuntivo di questa nuova Cassa, il Parlamento avrebbe modo di esercitare su di essa quel legittimo controllo, che gli ordini liberi esigono.

Spero quindi che tanto l'onorevole relatore, quanto il Governo e la Camera accoglieranno il mio semplicissimo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Roux, relatore. La Commissione non può non accettare tuttocì, che giova a facilitare le osservazioni e gli studi, ed a rendere più efficace il controllo del Parlamento sopra la Cassa di previdenza. Son lieto quindi di poter questa volta appagare gli onorevoli proponenti accettando la loro proposta.

Presidente. Onorevole sotto-segretario di Stato, ha facoltà di parlare.

Fagioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro. Il Governo accetta l'emendamento degli onorevoli Rubini e Colombo.

Soltanto vorrei pregare gli onorevoli proponenti di appagarsi che ne sia accolta la prima parte, e di lasciare per il resto scritto l'articolo com'è.

Potrebbe cioè farsi un primo comma così concepito:

« L'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti presenterà ogni anno al Parlamento i bilanci preventivi e consuntivi della Cassa di previdenza. »

Quindi si sopprimerebbero le parole dell'emendamento: « e per ogni quinquennio il relativo bilancio tecnico, non che una relazione annuale. »

Verrebbe poi l'articolo della Commissione e del Governo, che formerebbe un secondo ed un terzo comma.

Con ciò l'incarico di compilare il bilancio quinquennale tecnico della Cassa resterebbe affidato alla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti. E mi pare che sia bene confidarle questo alto ufficio, tanto più che di essa fanno parte anche uomini parlamentari.

Spero che l'onorevole Rubini accoglierà questa mia proposta.

Presidente. L'onorevole Rubini acconsente?

Rubini. Siamo pienamente d'accordo.

Presidente. La Commissione è d'accordo?

Roux, relatore. Perfettamente.

Presidente. Allora l'articolo suonerebbe così:

« L'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti presenterà ogni anno al Parlamento i bilanci preventivi e consuntivi della Cassa di previdenza. »

« La Commissione di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti, per ogni quinquennio finanziario, presenterà al Parlamento una relazione sulla situazione morale ed economica della Cassa di previdenza, allegando i risultati dell'ultimo bilancio tecnico, ed in base a questi formulerà le proposte per le eventuali variazioni delle tabelle di liquidazione, annesse alla presente legge. »

« Le variazioni a queste tabelle non potranno mai produrre diminuzione di pensione per gli stipendi degli impiegati già iscritti alla Cassa di previdenza. »

Metto dunque a partito l'articolo 42 così modificato.

(È approvato).

« Titolo IV. — Disposizioni generali per le pensioni degli impiegati civili e militari attualmente in servizio e di nuova nomina. — Art. 43. Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità, e il godimento della pensione o degli assegni già conseguiti, si perdono dagli impiegati civili e dai militari di ogni grado:

a) per condanna alle pene dell'ergastolo e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, od a quelle della reclusione per un tempo maggiore di due anni, e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

b) per condanna a qualunque pena pei reati di peculato, corruzione e concussione;

c) per condanna a qualunque pena pronunziata in base ai Codici penali militari, che tragga seco la degradazione;

d) per destituzione dall'impiego, quando, nel decreto di destituzione, proferito nei termini dell'articolo 32 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sia espressa la clausola della perdita del diritto a pensione.

« Perdono egualmente il diritto a conseguire e godere la pensione la vedova o gli orfani, che siano incorsi in una delle condanne, di cui al capoverso a) del presente articolo. »

L'onorevole Lucchini ha presentato il seguente emendamento a quest'articolo:

« Il diritto a conseguire la pensione, ecc.

a) per condanna alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero della reclusione per un tempo maggiore dei tre anni, o della detenzione per un tempo maggiore dei cinque anni. »

Presidente. L'onorevole Lucchini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Lucchini. La mia è una proposta di semplice coordinamento. Il Governo e la Commissione hanno tradotto molto bene ed opportunamente nella lettera a) dell'articolo 43 le « pene criminali », che erano contemplate nella legge del 1864, distinguendo la detenzione dalla reclusione; tuttavia credo che sarebbe opportuno perfezionare questa traduzione portando a tre anni la pena della reclusione, avuto riguardo sia al significato, che è stato attribuito alla « pena criminale » dalla legge del 1° dicembre 1889 per l'attuazione del Codice penale (articolo 20), sia al miglior ragguaglio proporzionale fra la durata e l'entità della reclusione e la durata e l'entità della detenzione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

Colombo. Domando su questo articolo un semplice schiarimento.

L'articolo 32 della legge del 1864, che corrisponde presso a poco a questo articolo 43, ha un ultimo comma, che dice così: « Non è derogato alle leggi speciali riguardanti i funzionari inamovibili. »

Domando se quest'ultimo comma dell'articolo 32 della legge del 1864 sia stato omissso per svista, oppure se vi siano ragioni, per le quali non sia stato riprodotto nell'articolo 43.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Roux, relatore. La Commissione, anzi il relatore della Commissione accetta subito la proposta dell'onorevole Lucchini, facendo avvertire alla Camera che si tratta di un errore di stampa.

Regolarmente incaricato dalla Commissione di domandare schiarimenti sopra la equipollenza delle pene, m'era stato detto che la reclusione a 3 anni poteva equipararsi alla detenzione a 5 anni.

Deve dirsi perciò tre anni; e ringrazio l'onorevole Lucchini di avermi fatto notare l'errore.

Quanto alla proposta dell'onorevole Colombo...

Colombo. No, ho domandato solo uno schiarimento.

Roux, relatore. ... quanto allo schiarimento, che debbo all'onorevole Colombo, ho una sola risposta da dargli, quella contenuta nell'articolo 57 della legge.

Poichè ivi è detto che ogni disposizione, contraria alla presente legge, è abrogata, ed il capoverso, accennato dall'onorevole Colombo, non è contrario assolutamente alle disposizioni di questa legge, così quel capoverso resta. Era indicato nella legge del 1864, perchè in essa regolavasi tutta la procedura per la destituzione degli impiegati; ma, poichè noi abbiamo citato l'articolo, così non abbiamo creduto di citare anche l'ultimo capoverso.

Presidente. Dunque l'onorevole relatore dichiara di accettare l'emendamento dell'onorevole Lucchini?

Roux, relatore. Sì.

Presidente. L'onorevole Colombo non ha fatto proposte?

Colombo. Nossignore!

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo

43 con la modificazione proposta dall'onorevole Lucchini, e cioè che, nella lettera *a*, alle parole « due anni » si sostituiscono le parole « tre anni. »

(È approvato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. Onorevole presidente, io sono iscritto a parlare sugli articoli 43, 44, 45 e 46.

Vorrei trattare la questione relativa alla perdita del diritto a pensione da parte dell'impiegato e da parte della famiglia. Dovrei perciò fare un discorso complesso, che si riassume poi nell'emendamento da me presentato all'articolo 46. Quindi, attesa l'importanza dell'argomento, pregherei l'onorevole presidente di voler differire il seguito di questa discussione, affinchè abbia pel mio discorso maggiore tempo di quello, che ora mi rimarrebbe.

Presidente. Allora il seguito di questa discussione è differito ad altra seduta.

Deliberazioni sull'ordine del giorno.

Giolitti, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, presidente del Consiglio. Pregherei la Camera di voler continuare lunedì la discussione di questa legge, e di mettere all'ordine del giorno, subito dopo, i due bilanci ancora da discutere, rimandando le interpellanze ad altra seduta.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio propone che il seguito della discussione di questo disegno di legge sia iscritto nell'ordine del giorno di lunedì, e che subito dopo abbia luogo la discussione dei due bilanci del tesoro e dell'entrata, rimandando ad altra seduta lo svolgimento delle interpellanze.

Se non vi sono osservazioni in contrario, rimarrà così stabilito.

(Rimane così stabilito).

Devo avvertire la Camera che l'onorevole ministro della pubblica istruzione vedendo che con la discussione del disegno di legge in corso e con quella dei due bilanci, si giungerebbe alle vacanze pasquali, senza che potessero essere approvati due disegni di legge, che si riferiscono al suo Ministero, e che non daranno luogo a grande discussione, ha chiesto che la discussione di questi di-

segni di legge, si faccia, lunedì prossimo, in una seduta antimeridiana. Uno di questi disegni di legge è quello per l'abrogazione dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1882 sugli Istituti superiori femminili di magistero; l'altro è quello pel pagamento degli stipendi ai maestri elementari.

Credo però che l'onorevole Coppino, relatore di questo disegno di legge, sia assente per ufficio pubblico.

Martini, ministro dell'istruzione pubblica. Trattandosi di un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, e che non darà luogo a molta discussione, il relatore potrà esser rappresentato dal presidente della Commissione.

Presidente. Ma, poichè si dovrà tenere anche un'altra seduta antimeridiana, se crede, potremo rimandare questo disegno di legge a quella seduta.

Martini, ministro dell'istruzione pubblica. Come vuole.

Presidente. Allora, nell'ordine del giorno della seduta mattutina di lunedì sarà iscritto anzitutto il disegno di legge: Abrogazione dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1882 sugli Istituti superiori femminili di magistero.

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio chiede che siano iscritti nell'ordine del giorno della stessa seduta anche due disegni di legge, che si riferiscono al suo Ministero, e che probabilmente non daranno luogo a discussione. Questi sono: 1° Concorso dell'Italia all'Esposizione mondiale Colombiana di Chicago nel 1893; 2° Approvazione della convenzione 30 ottobre 1888 fra la provincia di Trapani ed il Demanio, per modificazioni al contratto 2 aprile 1873, approvato con legge 14 maggio 1876, n. 3112, allo scopo di istituire una scuola pratica di agricoltura.

Vi sarebbe ancora un altro disegno di legge, dichiarato d'urgenza, che è quello che porta il titolo: Autorizzazione della spesa di lire 190,000 pel compenso da corrisponderci agli eredi Venato-Dentice, in conseguenza dell'abolito diritto di *corredura di Ponte a Selice* (Napoli).

Anche questo disegno di legge potrà iscriversi nell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di lunedì.

Se non vi sono osservazioni in contrario, l'ordine del giorno per la tornata antimeridiana di lunedì rimane dunque così stabilito.

Interrogazioni.

Presidente. Comunico ora alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio per sapere se quest'anno verrà, o no, eseguito il censimento generale della popolazione del regno.

« G. Marinelli. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, circa le ragioni, che lo indussero a vietare il Comizio convocato per la prossima domenica su i fatti bancari.

« Bovio. »

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro degli esteri sulle manifestazioni ufficiali avvenute a Sainttrout (Belgio) a favore del Papa Re, e sui provvedimenti, che intende di adottare onde simili fatti non abbiano a rinnovarsi.

« Cavallini. L. Rossi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti sulla linea di condotta, che intende seguire di fronte ad un Decreto della Romana Inquisizione, che colpisce un prelado per avere adito un Tribunale italiano.

« Gallo. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sulla proibizione d'una conferenza su Garibaldi, che doveva aver luogo domani nella Società dei superstiti garibaldini di Roma.

« Socci. »

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulla esecuzione dell'impegno assunto di ridurre a 12 ore pei treni diretti la durata del tragitto da Torino a Roma, e sulla necessità di aprire nell'interno della città di Torino un ufficio speciale d'informazioni e spaccio di biglietti ferroviari.

« Compans. »

Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno a tenore del regolamento.

La seduta termina alle 6.35.

Ordine del giorno per le sedute di lunedì.

(Seduta antimeridiana)

Discussione dei disegni di legge.

1. Abrogazione dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1882 sugli Istituti superiori femminili di magistero. (93)

2. Concorso dell'Italia all'Esposizione Mondiale Colombiana di Chicago nel 1893. (145)

3. Approvazione della Convenzione 30 ottobre 1888 fra la provincia di Trapani ed il Demanio per modificazioni al contratto 2 aprile 1873, approvato con legge 14 maggio 1876, n. 3112, allo scopo di istituire una scuola pratica di agricoltura. (143)

4. Autorizzazione della spesa di lire 190,000 pel compenso da corrisponderci agli eredi Venato-Dentice in conseguenza dell'abolito diritto di *corredura di Ponte a Selice* (Napoli). (156)

(Seduta pomeridiana)

1. Interrogazioni.

2. Verificazioni di poteri. — Elezioni contestate dei collegi di Anagni e S. Daniele del Friuli.

3. Seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti sulle pensioni civili e militari. (17)

Discussione dei disegni di legge:

4. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93. (6)

5. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1892-93. (5)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI*Direttore dell'ufficio di revisione.*

Roma, 1893. — Tip. della Camera dei Deputati.